



Deliberazione Giunta Regionale n. 881 del 29/12/2015

Dipartimento 55 - Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Direzione Generale 14 - Risorse Umane

Oggetto dell'Atto:

Approvazione Disegno di Legge per il riconoscimento della legittimità debiti fuori bilancio ai sensi dell'art.73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118. Importo complessivo euro 359.278,04

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che l'art. 73 del D.lgs 118/2011, così come modificato dal D.lgs. 126/2014 e dalla L. 190/2014 dispone al comma 1 che il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- b. che il successivo comma 4 prevede che il Consiglio provveda al riconoscimento dei debiti fuori bilancio entro sessanta giorni dalla proposta e che decorso inutilmente tale termine, la legittimità del debito si intende riconosciuta;
- c. che con deliberazione di G. R. n. 1731 del 30.10.2006 è stato disciplinato l'iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze provvisoriamente esecutive e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale;
- d. che il Consiglio Regionale, con legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2015, ha approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania, in conformità con le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come corretto ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, pubblicata sul B.U.R.C. n. 2 del 09/01/2015;
- e. che con deliberazione di Giunta Regionale n. 47 del 09/02/2015, pubblicata sul BURC n. 13 del 26/02/2015 è stato approvato il Bilancio Gestionale per gli anni 2015, 2016 e 2017;
- f. che gli artt. 282 e 431 c.p.c. dispongono, rispettivamente, che: *“La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti”* e *“Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. sono provvisoriamente esecutive”*, nonché la disciplina dell'esecuzione provvisoria di cui all'art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione soltanto con riferimento alle sentenze di condanna, uniche idonee, per loro natura, a costituire titolo esecutivo (Cass. 6.2.1999 n. 1037);
- g. che l'art. 14 del D.L. 669/96 convertito, con modificazioni, in L. n. 30 del 28.2.1997, come modificato dall'art. 147 della Legge Finanziaria 2001, disciplina il pagamento derivante dall'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di corrispondere somme di danaro;

DATO ATTO che sono state istruite le seguenti pratiche aventi ad oggetto sentenze/decreti di condanna nei confronti della Regione Campania e i cui estremi sono indicati di seguito, rinviando i dati di dettaglio nelle schede di rilevazione dei debiti:

- 1) Sentenza n. 4216/2014 della Corte di Appello di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti della Sig.ra **Maglione Adele** dell'importo complessivo di € **42.762,22**;
- 2) Sentenza n. 2622/14 del Consiglio di Stato che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Sig. **Parisi** **Ciro**, dell'importo complessivo di € **6.544,52** di cui € 3.806,40 all'Avv. Monetti Francesco con attribuzione allo stesso legale;
- 3) Sentenza n. 3975/2014 del Consiglio di Stato che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Sig. **Morlando** **Giuliano** dell'importo complessivo di € **42637,42**;
- 4) Sentenza n. 11868 del Tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Sig. **Sorbilli** **Federico** dell'importo complessivo di € **77.202,13**;
- 5) Sentenza n.7505/2014 del Tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti della Sig.ra **Armato** **Adriana** dell'importo complessivo di € **45.431,27**;
- 6) Sentenza n.3023 del Tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti della Sig.ra **De Marco** **Sara** dell'importo complessivo di € **19.642,69**;
- 7) Sentenza n.3046/2015 del Consiglio di Stato che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti della Sig.ra **De Marco** **Sara** dell'importo complessivo di € **3.806,40**;
- 8) Sentenza n. 2338/12 del Tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Sig.ra **Stipa** **Fiorella** dell'importo complessivo di € **1.395,68**;

- 9) Sentenza n.19024/2013 del Tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Sig.ra **Mazzola Anna** dell' importo complessivo di € **1.395,68**;
- 10) Sentenza n.24419/2011 del Tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Sig. **Crino Vittorio** dell' importo complessivo di € **5.978,60**;
- 11) Sentenza n.6802/2014 del Tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Sig.ra **D'Eboli Concetta** dell' importo complessivo di € **3.752,01**;
- 12) Sentenza n.9367/2014 del Tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Sig.ra Pinto Maria Luisa dell' importo complessivo di €. **36.805,56** di cui €. **3.064,15** agli Avv.ti **Siviero M.** e **Pinto V.** con attribuzione agli stessi legali;
- 13) Sentenza n.6793/2012 del Tribunale di S.Maria Capua Vetere che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Sig.**levoli Giuseppe** dell' importo complessivo di €. **4.455,28** di cui €. **1.903,20** all'Avv. Esposito Vincenzo con attribuzione allo stesso legale;
- 14) Sentenza n. 806/2000 del TAR Campania che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Sig. **Pietrosanto Gerardo** dell' importo complessivo di €. **3.693,84**;
- 15) Sentenza n.6568/2015 del Tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Sig.ra **Gobbi Carla** dell' importo complessivo di € **7.888,75** di cui €. **2.589,94** agli Avv.ti **Turrà Sergio** e **Vallifuoco Daniela** con attribuzione agli stessi legali;
- 16) Sentenza n 10679/2014 del Tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti della Sig.ra La Greca Marina dell' importo complessivo di €. **55.885,99** di cui €. **5.353,81** all'Avv. **Marrone Massimo** con attribuzione allo stesso legale;

che le citate schede di rilevazione di partita debitoria sono state redatte tenendo conto dei titoli esecutivi di condanna nei confronti della Regione Campania e che con riferimento alle quali sono riportati per sintesi gli elementi identificativi, dettagliatamente definiti nelle predette schede di rilevazione di partita debitoria, numerate dal n.1 al n.16 con riguardo a creditori riportati nelle premesse e anche nel dispositivo del presente atto; tali schede vengono allegate formanti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO degli accertamenti e delle attività promosse ai fini della rilevazione dei procedimenti di esecuzione eventualmente già avviati, riferiti ai titoli di cui alla parte dispositiva;

RILEVATO che la somma complessiva, derivante dalle richiamate sentenze di condanna, è pari ad €**359.278,04**;

CONSIDERATO che per il pagamento delle somme di cui alle sentenze in premessa, ammontante ad €**359.278,04** occorre attivare la procedura per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

CONSIDERATO, altresì che, al fine di semplificare il procedimento in parola promuovendo il più rapido assolvimento degli adempimenti connessi alle diverse fasi, appare opportuno investire l'Avvocatura Regionale, in ordine alle verifiche sullo stato dei procedimenti pendenti o conclusi dagli odierni creditori, solo nell'imminenza dell'adozione dei successivi e conclusivi atti di liquidazione fermo restando la corrispondenza che verrà acquisita in futuro sulle controversie in oggetto;

ATTESA la necessità di dover ottemperare a quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria, essendo provvedimenti esecutivi, onde evitare all'Ente ulteriori aggravii di spesa, nonché, nell'ipotesi di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecutività delle pronunce e/o di accoglimento dell'eventuale gravame proposto, di riservarsi l'adozione dei conseguenziali provvedimenti di sospensione dei procedimenti di pagamento e/o di recupero delle somme corrisposte;

RITENUTO:

a) di dover prendere atto dei titoli esecutivi sopra individuati e dettagliatamente specificati nelle sedici

schede di rilevazione di partita debitoria, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- b) pertanto, proporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 del D.lgs 118/2011, così come modificato dal D.lgs. 126/2014 e dalla L. 190/2014, il riconoscimento quale debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € **359.278,04**, di cui € 278.251,47 a titolo di sorta capitale, rivalutazione monetaria e spese legali, € 47.362,39 a titolo di oneri riflessi e € 33.664,18 a titolo di interessi legali;
- c) di dover provvedere, mediante variazione di bilancio ai sensi dell'art.51 del D. Lgs n. 118/2011, a dotare i capitoli di spesa 387, 388, 389 di competenza della U.O.D 04 "Contenzioso del lavoro in collaborazione con L'Avvocatura Regionale - Esecuzione Giudicati - Ufficio Disciplinare", della Direzione Generale delle Risorse Umane, istituiti con deliberazione di Giunta Regionale n. 213 del 21/04/2015, ciascuno di un importo ritenuto necessario per far fronte alla spesa e che sono denominati rispettivamente:
- Capitolo 387 denominato Pagamento di debiti fuori bilancio ex art. 47 LR 7/2002 derivanti da sentenze passate in giudicato in materia di personale relative a compensi riconosciuti, rivalutazioni e spese legali Missione Programma Titolo 01.10.01, Macro Aggregato 101, IV Livello PDC U.1.01.01.01.000, COFOG 01.03., Codice identificativo spesa UE 08, SIOPE bilancio 01.02.01, per un importo di € 278.251,47;
 - Capitolo 388 denominato Pagamento di debiti fuori bilancio ex art. 47 LR 7/2002 derivanti da sentenze passate in giudicato in materia di personale relative a oneri riflessi Missione Programma Titolo 01.10.01, Macro Aggregato 101, IV Livello PDC U. 1.01.02.01.000, COFOG 01.03, Codice identificativo spesa UE 08, SIOPE bilancio 01.02.02; per un importo di € 47.362,39;
 - Capitolo 389 denominato Pagamento di debiti fuori bilancio ex art. 47 LR 7/2002 derivanti da sentenze passate in giudicato in materia di personale relative ad interessi Missione Programma Titolo 01.10.01, Macro Aggregato 107, IV Livello PDC U.1.07.06.99.000, COFOG 01.03, Codice identificativo spesa UE 08, SIOPE bilancio 01.09.01; per un importo di € 33.664,18;
- d) che il complessivo importo necessario per dotare i suddetti capitoli, è pari a € **359.278,04** e che è necessario prelevare dal capitolo di spesa n. 30, denominato "Stipendi ed altri assegni fissi al personale non dirigente" in termini di competenza e cassa, Missione 1 - Programma 10 – Titolo 01, Macro Aggregato 101, IV Livello PDC U.1.01.01.01.000, V Livello PDC U.1.01.01.01.001, COFOG 01.03, Codice identificativo spesa UE 08, SIOPE bilancio 01.02.01 rientrante nelle competenze operative della Direzione Generale per le Risorse Umane – Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, ed avente sufficiente disponibilità;
- e) che gli estremi contabili sono riportati nell'allegato contabile di variazione richiesto ai sensi della nota del Dipartimento per le Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali prot. n. 418122 del 18.06.2014, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- e) di autorizzare il Dirigente responsabile della U.O.D. 55.14.04 ad adottare il conseguente atto di impegno della somma di €. 278.251,47 da assumersi sul cap.387, di €.47.362,39 sul capitolo 388, e di €.33.664,18 sul cap. 389 subordinando i successivi atti di liquidazione, a seguito del riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale, previa verifica dello stato di attuazione dell'eventuale procedura esecutiva avviata dal creditore;

RITENUTO, pertanto, per quanto sopra detto, di dover proporre con il presente provvedimento il disegno di legge per il riconoscimento di debiti fuori bilancio, che contiene più situazioni debitorie, per economia di atti;

DATO ATTO:

che con nota prot.n. 495499 del 16.07.2015, l'Ufficio legislativo ha emesso circolare avente ad oggetto parere sugli schemi di disegno di legge per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive; nella stessa nota ha fornito indicazioni sulla predisposizioni di detti atti in via generale, evidenziando che seguendo dette direttive non è più necessario il parere sul singolo provvedimento;

che le suddette direttive sono state seguite nella formulazione del presente provvedimento e che quindi si ritiene di prescindere dal parere;

VISTI:

- a) Il D. Lgs. 118/2011;
- b) la deliberazione di G. R. n. 1731 del 30.10.2006;
- c) la deliberazione di G. R. n. 488 del 31.10.2013;
- d) le sedici schede di rilevazione di partita debitoria che riportano gli estremi del debito e di tutta la corrispondenza che fa parte dell'istruttoria (sentenze, parcelle, lettere della D.G. 14 e competente U.O.D. 04, note di richiesta quantificazione somme degli accessori e riscontri della U.O.D. Trattamento Economico, ecc.);
- e) Deliberazione di Giunta Regionale n.47 del 02.02.2015;

TENUTO CONTO delle deliberazioni di Giunta Regionale n.173/2015, n.215/2015, n.332/2015 e n.527/2015, riguardanti i limiti di spesa da rispettare nell'ambito delle previsioni del bilancio di previsione;

Si propone e la Giunta, in conformità a voti unanimi

DELIBERA

- 1) approvare le premesse sopra riportate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) prendere atto dei titoli esecutivi emessi dall'Autorità Giudiziaria con cui la Regione Campania risulta condannata al pagamento di somme, che sono riportati nelle premesse e che si richiamano integralmente.
- 3) approvare il disegno di legge regionale (DDL) allegato al presente provvedimento (allegato A) quale parte integrante e sostanziale, concernente l'approvazione dei debiti fuori bilancio per complessivi **€ 359.278,04**, ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 come sostituito modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126" indicati nelle premesse i cui estremi sono riportati nelle sedici schede di rilevazione di partita debitoria, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 4) autorizzare, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs n.118/2011, la variazione compensativa di bilancio in termini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario 2015, afferente i capitoli di seguito riportati e con gli estremi contabili indicati nell'allegato contabile di variazione richiesto ai sensi della nota del Dipartimento per le Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali prot.n.418122 del 18.06.2014, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 5) riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per **€ 359.278,04** sul capitolo di spesa n. 30, denominato "Stipendi ed altri assegni fissi al personale non dirigente" in termini di competenza e cassa, Missione 1 - Programma 10 – Titolo 01, Macro Aggregato 101, IV Livello PDC U.1.01.01.01.000, V Livello PDC U.1.01.01.01.001, COFOG 01.03, Codice identificativo spesa UE 08, SIOPE bilancio 01.02.01 rientrante nelle competenze operative della Direzione Generale per le Risorse Umane – Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, ed avente sufficiente disponibilità;
- 6) incremento dello stanziamento di competenza e cassa per **€ 278.251,47** sul capitolo di spesa n.387 denominato Pagamento di debiti fuori bilancio ex art. 47 LR 7/2002 derivanti da sentenze passate in giudicato in materia di personale relative a compensi riconosciuti, rivalutazioni e spese legali Missione Programma Titolo 01.10.01, Macro Aggregato 101, IV Livello PDC U.1.01.01.01.000, COFOG 01.03., Codice identificativo spesa UE 08, SIOPE bilancio 01.02.01 di competenza della U.O.D 04 "Contenzioso del lavoro in collaborazione con L'Avvocatura Regionale - Esecuzione Giudicati - Ufficio Disciplinare" della Direzione Generale delle risorse Umane;
- 7) incremento dello stanziamento di competenza e cassa per **€ 47.362,39** sul capitolo di spesa n.388 denominato Pagamento di debiti fuori bilancio ex art. 47 LR 7/2002 derivanti da sentenze passate in giudicato in materia di personale relative a oneri riflessi Missione Programma Titolo 01.10.01, Macro Aggregato 101, IV Livello PDC U. 1.01.02.01.000, COFOG 01.03, Codice identificativo spesa UE 08, SIOPE bilancio 01.02.02 di competenza della U.O.D 04 "Contenzioso del lavoro in collaborazione con L'Avvocatura Regionale - Esecuzione Giudicati - Ufficio Disciplinare" della Direzione Generale delle

risorse Umane;

8) incremento dello stanziamento di competenza e cassa per € 33.664,18 sul capitolo di spesa n.389, denominato Pagamento di debiti fuori bilancio ex art. 47 LR 7/2002 derivanti da sentenze passate in giudicato in materia di personale relative ad interessi Missione Programma Titolo 01.10.01, Macro Aggregato 107, IV Livello PDC U.1.07.06.99.000, COFOG 01.03, Codice identificativo spesa UE 08, SIOPE bilancio 01.09.01 di competenza della U.O.D 04 “Contenzioso del lavoro in collaborazione con L'Avvocatura Regionale - Esecuzione Giudicati - Ufficio Disciplinare” della Direzione Generale delle risorse Umane;

9) dare atto che verranno rispettati i limiti degli equilibri di bilancio stabiliti con deliberazione di Giunta Regionale n.173/2015, n.215/2015, n.332/2015 e n.527/2015.

10) Provvedere, a seguito dell'approvazione della legge regionale o in assenza trascorsi i sessanta giorni dall'invio, a dare esecuzione ai giudicati in premessa indicati, ai sensi degli articoli 282, 431 c.p.c. e in particolare:

11) di demandare al Dirigente della U.O.D. 04 della Direzione Generale per le Risorse Umane il conseguente atto di impegno della somma complessiva di € **359.278,04** da assumersi sui suddetti capitoli di spesa 387, 388, 389, di competenza della U.O.D 04 “Contenzioso del lavoro in collaborazione con L'Avvocatura Regionale - Esecuzione Giudicati - Ufficio Disciplinare” della Direzione Generale delle Risorse Umane, all'uopo istituiti con deliberazione Giunta Regionale n.213 del 21/04/2015, a seguito dell'approvazione della legge regionale e quindi della variazione di bilancio in termini di competenza e di cassa.

12) riservarsi la sospensione del pagamento, in caso di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecutività delle pronunce, nonché l'adozione dei procedimenti di recupero delle somme, in caso di accoglimento dell'eventuale gravame proposto;

13) di subordinare, in ogni caso, l'atto di liquidazione alla verifica dell'Avvocatura Regionale, in ordine alle procedure esecutive promosse o concluse da parte dei creditori;

14) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto all'obbligo di pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.L.vo n.33/2013;

15) di demandare alla Segreteria di Giunta, Ufficio III – Affari Generali – il compito di trasmettere la presente deliberazione, per la legittimazione, al Consiglio Regionale, avendo cura di trasmettere alla U.O.D. “Contenzioso del Lavoro in collaborazione con l'Avvocatura Regionale, Esecuzione giudicati. Ufficio Disciplinare” della Direzione Generale per le Risorse Umane del Dipartimento Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, copia della relata dell'avvenuta trasmissione;

16) di inviare il presente provvedimento all'Avvocatura Regionale affinché effettui la valutazione circa la sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei soggetti che hanno procurato il debito oggetto del presente provvedimento;

17) di trasmettere la presente deliberazione:

- a) alla Procura della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Campania, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002, come ribadito dalla nota interpretativa in materia di denunce di danno erariale ai Procuratori regionali della Corte dei Conti n. 9434 del 2.8.2007;
- b) al Capo Dipartimento Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, alla Direzione Generale per le Risorse Umane, alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie – alle Unità operative Dirigenziali “Contenzioso del Lavoro in collaborazione con l'Avvocatura Regionale, Esecuzione giudicati. Ufficio Disciplinare” e “Trattamento Economico” della Direzione Generale per le Risorse Umane, alle Unità Operative Dirigenziali “Bilancio annuale e pluriennale di previsione” e “Gestione delle spese regionali” della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie ed al Tesoriere Regionale, nonché alla Segreteria di Giunta per la pubblicazione sul BURC.



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 1 /2015

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, Direzione Generale 14, Dip. BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA egua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e della relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente n. 2 del 11 Gennaio 2016

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: sig.ra **Maglione Adele**, nata a Napoli, il 03/01/1953, matr n. 16648
c. f. **MGLDLA53A43F839H**

Oggetto della spesa: differenze retributive, oneri riflessi, interessi legali

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n.540694 del 03/08//2015 (prat.n.7932/11 CC/Avv.ra) l'Ufficio Speciale Avvocatura regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n.4216/14 della Cortedi di Appello di Napoli depositata il 23/12/2014.

L'Architetto Maglione Adele con ricorso depositato il 04/02/2009, conveniva in giudizio la Regione Campania innanzi al Giudice del Lavoro al fine dell'accoglimento delle seguenti conclusioni: accertare e dichiarare il proprio diritto all'inquadramento giuridico ed economico nella I qualifica dirigenziale a partire dal 01/09/1986, data di nomina della stessa a Capo Ufficio dell'Area 2 in seguito all'ordinanza commissariale n. 596 del 08/08/1986, oppure in subordine dal 01/04/1989, data di entrata in vigore dell'ordinanza ministeriale n. 1672 del 22/03/1989 o infine in ulteriore subordine dal 18/04/1990, data indicata nella delibera regionale n. 7815 del 29/10/1998 di immissione dell'istante nei ruoli regionali, con condanna generica della Regione alla corresponsione delle relative differenze retributive, assistenziali e previdenziali; accertare l'illegittimità del mancato riconoscimento in suo favore della predetta qualifica dirigenziale da parte della Regione e per l'effetto condannare quest'ultima al riconoscimento in favore dell'istante di tutti i danni dalla stessa subiti per effetto di ciò a far data dal 18/04/1990; accertare e dichiarare, subordinatamente al mancato accoglimento della domanda, il diritto della ricorrente all'accesso all'indicata graduatoria prevista dalla legge regionale n. 11/1991 ed al conseguimento della qualifica dirigenziale spettante, con condanna della Regione, quantomeno dal 03/02/1992 (data della delibera di G.R. n. 293/1992), a riconoscerle il connesso trattamento giuridico ed economico, assistenziale e previdenziale ed a corrisponderle le relative differenze retributive e previdenziali; accertare e dichiarare, in via ulteriormente subordinata e in caso di mancato accoglimento delle domande di cui sopra, il diritto della ricorrente al riconoscimento di tutti i danni subiti per effetto del mancato inserimento nell'indicata graduatoria e del conseguente mancato riconoscimento della qualifica



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1
(Punto 3 del dispositivo)

dirigenziale; in ogni caso, in estremo subordine, accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla decorrenza anche economica dell'inquadramento nella VIII qualifica funzionale, quantomeno dal 18/04/1990, con conseguente condanna generica della Regione Campania al pagamento e versamento in favore di essa ricorrente delle relative spettanze retributive previdenziali ed assistenziali, oltre accessori di legge.

Il Giudice del Lavoro di Napoli con sentenza resa il 01/02/2010, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Proposto dalla ricorrente Arch. Maglione Adele ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per conflitto negativo di giurisdizione, la Suprema Corte, con sentenza n. 21492/2010, dichiarava la giurisdizione del Giudice ordinario e per l'effetto cassava la richiamata sentenza del Tribunale di Napoli, rimettendo le parti davanti a quest'ultimo Giudice per la decisione della controversia.

In : BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA pronuncia l'Arch. Maglione Adele depositava in data 15/11/2010 presso la Car del Lavoro di Napoli ricorso in riassunzione mediante il quale riproponeva e ribadiva le difese già svolte in precedenza.

Il Gidice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 30420/2011, accoglieva parzialmente il ricorso dell'Arch. Maglione Adele, dichiarando il diritto dell'istante all'inquadramento giuridico nella I qualifica dirigenziale a far data dal 18/04/1990, con decorrenza economica dal primo giorno successivo alla stipula del contratto (28/05/1999) e condannando l' Ente convenuto al pagamento delle differenze retributive, assistenziali e previdenziali da determinarsi in separato giudizio.

Avverso la predetta decisione proponeva appello la Regione Campania, per l'accoglimento dell'appello e per l'effetto, previa riforma della sentenza di primo grado, per la declaratoria di inammissibilità o comunque per il rigetto dell'avversa domanda.

Si costituiva nel presente grado di giudizio l'Arch. Maglione Adele la quale resisteva all'appello proposto dalla Regione Campania, condividendo la ricostruzione effettuata dal primo Giudice tranne per alcuni punti oggetto dell'appello incidentale dalla stessa proposto e notificato alla controparte.

La Corte di Appello di Napoli in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da Maglione Adele ha dichiarato il diritto della stessa a percepire le differenze retributive relative alla VIII categoria a far data dall'epoca di inquadramento giuridico (18/04/1990), e per l'effetto ha condannato la Regione Campania a corrispondere i relativi importi, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo; in accoglimento dell'appello principale proposto dalla regione Campania ha rigettato le altre domande proposte da Maglione Adele e ha compensato tra le patri le spese del doppio grado di giudizio.

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico) , le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di differenze retributive e interessi legali .

La suddetta U.O.D 07, con nota prot .n. 575337 del 26/08/2015 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo delle differenze retributive e interessi legali da applicare alla sentenza in parola;

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.4216/2014 della Corte di Appello di Napoli depositata il 23/12/2014

TOTALE DEBITO

€. 42.762,22

Dipendente sig.ra Maglione Adele , matr.n. 13203

Differenze retributive dal 18/04/1990 al 29/05/1999
oneri riflessi a carico dell'Amministrazione

€. 24.071,02

€ 7.648,23



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1
(Punto 3 del dispositivo)

Interessi legali dal 18/04/1990 al 18/12/2015

€. 11.042,97

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3
derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c., n. 2 del 11 Gennaio 2016

- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 comma 5 L. 289/2002.

PARTE I

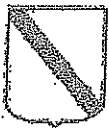
Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 540694 del 03/08/2015 dell'Ufficio Speciale Avvocatura regionale;
- sentenza n. 4216/2014 della Corte di Appello di Napoli depositata il 23/12/2014

Napoli, 22/10/2015

Il responsabile della P.O.
Dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015 0540694 03/08/2015 08:00
Mitt.: Avvocatura Regionale
Ass.: 551400 UO Contenzioso Lavoro in coll.
Classifica: 4

06
03 AGO 2015



55-14-04-00 Direzione Generale per
le Risorse Umane - U.O.D. Contenzioso del lavoro
in collaborazione con l'Avvocatura regionale –
Esecuzione giudicati – Ufficio disciplinare
Via S. Lucia, 81
80132 Napoli

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale

"AFF "Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo.
finamento dell'attività contenziosa in materia civile e penale"

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 2 del 11 Gennaio 2016

PARTI I

N° PRAT.: 7932/11 C.C.

OGGETTO: Arch. Maglione Adele Sentenza Corte di Appello Napoli – Sez. Lavoro n. 4216/14

Si trasmette copia della sentenza n. 4216/14 del 23.12.2014 con la quale la Corte di Appello di Napoli – Sez. Lavoro, in accoglimento dell'appello proposto da questa Avvocatura, ha riformato la sentenza con la quale il Tribunale di Napoli aveva dichiarato il diritto dell'Arch. Maglione all'inquadramento nella 1^a qualifica dirigenziale, condannando comunque l'Amministrazione regionale al pagamento delle differenze retributive dovute per effetto del reinquadramento nella VIII^a q.f. a suo tempo disposto in favore della ricorrente, a far data dal 18.4.1990.

Avverso la pronuncia l'Arch. Maglione ha proposto ricorso per cassazione.

Il Dirigente di Staff
Avv. Fabrizio Niceforo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

SENT. N. 4216/14
P.G. N.
C.C. N.

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

1. d.ssa Valeria Migliucci Presidente
2. d.ssa Rossana Brancaccio Consigliere
3. dott. Arturo Pizzella Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 20.5.2014 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 11138/2011 del ruolo generale lavoro

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

T R A

n. 2 del 11 Gennaio 2016

ia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Fernanda Speranza giusta procura generale ad lites per atto Notaio Stefano Cimmino del 17.9.2002 rep. n. 35093 ed altresì provvedimento autorizzativo n. 1467 del 29.12.2001, con quest'ultima elettivamente domiciliata in Napoli Via Santa Lucia n. 81

appellante principale/appellata incidentale

E

Maglione Adele, elettivamente domiciliata in Napoli a Piazza Sannazaro n. 71, in uno agli Avv. Nunzio Rizzo e Valerio Barone dai quale è rappresentata e difesa come da procura alla lite in atti

appellata principale/appellante incidentale

Fatto e diritto

Con ricorso depositato il 4.2.2009 l'Arch. Adele Maglione conveniva in giudizio la Regione Campania innanzi al Giudice del lavoro di Napoli, deducendo: di essere stata assunta dal Commissario Straordinario di Governo ex art. 80 ss. l. 219/1981, in forza di decreto commissariale n. 275 del 1983 e relativa convenzione del 25.11.1983, in relazione alla qualifica di professionista, nello specifico "architetto" abilitato all'esercizio della professione, e con trattamento economico corrispondente al VII livello funzionale; che in seguito, con ordinanza commissariale n. 596 dell'8.8.1986 recante l'organigramma del Commissariato, l'istante era stata nominata Responsabile dell'Ufficio Viabilità Ambiente e Territorio con compiti e mansioni di livello dirigenziale, correlati alla fase di progettazione ed esecuzione delle opere del programma straordinario e ricomprendenti quelli di istruire i progetti, esprimere pareri, controllare i costi e la contabilità, reprimere le violazioni e l'abusivismo sulle aree occupate per l'attuazione del programma straordinario ex l. 219/81; di aver conseguito poi l'immissione nei ruoli della Regione Campania a seguito di superamento del concorso previsto dall'art. 12 l. 730/1986, e tuttavia, di essere stata nominata in ruolo, con delibera di Giunta Regionale n. 6475 del 5.12.1989, mediante erronea collocazione nell'ambito della VII qualifica funzionale, e ciò nonostante che, alla luce delle mansioni formalmente conferitele con l'ordinanza commissariale n. 596 dell'8.8.1986, le sarebbe invece spettato l'inquadramento nella I qualifica dirigenziale, così come previsto anche dall'ordinanza ministeriale n. 1672 del 22.3.1989; che la Regione non aveva posto rimedio all'erroneo inquadramento nella VII qualifica funzionale neppure dopo che la legge regionale n. 4/1990, istitutiva del ruolo speciale ad esaurimento del personale già utilizzato presso il Commissariato di Governo, aveva espressamente previsto nella dotazione organica (tabella A) 8 livelli funzionali impiegatizi e due qualifiche dirigenziali, ed altresì dopo che numerose pronunce

giurisdizionali e svariati pareri del Ministero della protezione Civile avevano chiarito che lo svolgimento di mansioni di livello superiore, conferite con atti formali successivi all'originaria convenzione (come nel caso di specie), doveva essere riconosciuto ai fini dell'inquadramento in questione, e ciò senza che fosse a tal fine necessaria la riconvocazione delle commissioni di esame, appalesandosi al contrario sufficiente una semplice ricognizione degli atti da parte del Servizio regionale competente; che l'erroneo inquadramento di cui sopra le aveva impedito anche di partecipare al concorso per soli titoli, previsto dall'art. 7 legge regionale n. 11/1991 e dalla delibera regionale n. 293/1992, per la copertura del posto di responsabile di struttura "Sezione", I qualifica dirigenziale, riservato ai soli dipendenti inquadrati nell'VIII qualifica funzionale, concorso che l'istante avrebbe senz'altro superato in quanto numerosi vincitori risultavano sprovvisti del titolo di studio superiore (laurea) laddove invece essa ricorrente era non solo laureata ma anche abilitata all'esercizio della professione con l'iscrizione in apposito Albo Speciale e con una cospicua attività presso il Commissariato di Governo; che in seguito la Regione Campania, con delibera n. 1905 del 18.3.1997, aveva preso atto della necessità di provvedere al corretto reinquadramento del personale proveniente dal Commissariato di Governo "nella qualifica e livello retributivo corrispondente alle mansioni svolte alla data del 1 giugno 1990 e riferite alla responsabilità di incarico particolare, secondo l'organico approvato con legge regionale 6.2.1990 n. 4 previo riesame degli atti di servizio di ciascun addetto"; che, tuttavia, in maniera del tutto illegittima la Regione Campania con delibera di giunta n. 7815/1998, pur ribadendo che l'inquadramento del personale doveva avvenire sulla base delle mansioni effettivamente conferite, aveva provveduto ad inquadrare l'istante nella sola VIII qualifica funzionale, anziché nella dovuta I qualifica dirigenziale, ed a stipulare con quest'ultima il correlato "contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato" in data 27.5.1999 prot. n. 24972, e ciò con decorrenza giuridica dal 18.4.1990 e con decorrenza economica dal primo giorno successivo a quello di stipulazione del contratto (28.5.1999); che contestualmente la Regione aveva inquadrato nella medesima VIII qualifica funzionale sia personale laureato ed abilitato che personale semplicemente laureato cui non erano mai state attribuite mansioni superiori, il quale ultimo nell'ambito della struttura commissariale si trovava in posizione gerarchica subordinata alle deducenze; che pertanto essa ricorrente aveva proposto ricorso al T.A.R. Campania (N.R.G. 7540/1999) per ottenere la caducazione dei citati atti di reinquadramento e del correlato contratto di lavoro del 27.5.1999, dolendosi, in particolare, del mancato riconoscimento della superiore qualifica dirigenziale, nonché della mancata previsione della decorrenza economica, oltre che giuridica, del nuovo inquadramento sin dalla data del conferimento dell'incarico di livello superiore, con "declaratoria del suo diritto e la condanna dell'amministrazione al riconoscimento delle differenze retributive, con rivalutazione ed interessi dalla data di inquadramento all'8° livello"; che con sentenza n. 6945/2006 il T.A.R. Campania, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale specificamente formulata dalla Regione Campania, aveva dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, affermando al riguardo la giurisdizione del giudice ordinario; che il contenuto di tale pronuncia era stato confermato, nell'ambito del relativo giudizio di impugnazione, dalla sentenza del Consiglio di Stato sez. V. n. 106/2009; che in seguito alle predette decisioni l'istante si era dunque determinata ad adire il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro per ottenere la tutela delle proprie ragioni nei termini in precedenza richiamati.

Tanto dedotto e richiamata altresì la legge regionale n. 1 del 19.1.2007, con la quale si era stabilito all'art. 19 commi 1 e 2 di riconoscere ai fini giuridici il periodo di servizio prestato presso gli enti di provenienza a tutto il personale transitato nel ruolo speciale ad esaurimento ex art. 12 L. 730/1986, chiedeva dunque all'adito Giudice, previa disapplicazione della delibera di Giunta regionale n. 7815 del 29.10.1998 di reinquadramento nella VIII qualifica funzionale di essa ricorrente, di accogliere le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento giuridico ed economico nella I qualifica dirigenziale a partire dal 18.4.1990, con condanna generica della

Regione Campania al pagamento delle differenze retributive, assistenziali e previdenziali alla stessa spettanti rispetto a quanto finora effettivamente riconosciuto e/o percepito, oltre accessori di legge; accertare e dichiarare il diritto dell'istante all'accesso alla graduatoria prevista dalla l. reg. n. 11/1991 ed al conseguimento della qualifica dirigenziale spettante, con conseguente condanna dell'Amministrazione Regionale a riconoscere tali suoi diritti anche a titolo di reintegrazione in forma specifica, ora per allora e quantomeno dal 3.2.1992 (data della delibera di G.R. n. 293), nonché ad attribuirle il connesso trattamento giuridico, economico, assistenziale e previdenziale con condanna generica della Regione Campania a corrisponderle le relative differenze retributive, assistenziali e previdenziali tra quanto spettante e quanto effettivamente percepito e versato, oltre accessori di legge; in entrambe le ipotesi condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento in suo favore dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, ivi compresi il danno biologico, il

il danno esistenziale subiti per effetto del mancato riconoscimento della dovuta ziale, consistenti anche nelle ricadute negative sull'integrità psicofisica, sulla vita di relazione e sulla possibilità di esperienze ed accrescimento professionali e sociali; in via subordinata, in ogni caso accertare e dichiarare il diritto dell'istante ad ottenere la decorrenza anche economica dell'inquadramento nella VIII qualifica funzionale, quantomeno dal 18.4.1990, con conseguente condanna generica della Regione Campania al pagamento e versamento in favore di essa ricorrente delle relative spettanze retributive, previdenziali ed assistenziali, oltre accessori di legge.

Si costituiva in giudizio la Regione Campania con comparsa di costituzione dell'8.6.2009 per l'udienza di discussione del 18.6.2009, eccependo: il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, atteso che l'istante censurava l'iniziale inquadramento operato dalla Regione Campania con delibera di G.R. del 5.12.1989, risalente ad epoca di gran lunga antecedente al 1.7.1998 e comunque già impugnata dall'istante innanzi al T.A.R., come evidenziato a pag. 9 del ricorso, non potendosi peraltro attribuire alcun effetto sanante, neanche sotto tale profilo, alla Delibera di G.R. n. 7815 del 29.10.1998, atteso che la stessa era stata emanata in attuazione della Delibera di G.R. n. 1905 del 18.3.1997 a sua volta disciplinante il "reinquadramento" del personale in esame "nella qualifica e livello retributivo corrispondente alle mansioni svolte alla data del 1 giugno 1990 e riferite alla responsabilità di incarico di lavoro particolare", e dunque ad una data successiva al passaggio dell'istante nei ruoli regionali, il tutto non senza rilevare la non conferenza del richiamo alle previsioni di cui all'art. 19 legge regionale n. 1 del 2007, alla luce del disposto del comma 7 a tenore del quale le disposizioni di cui al comma 2 non avrebbero potuto comunque consentire al beneficiario l'accesso al ruolo unico dirigenziale della Giunta Regionale se non mediante pubblico concorso; l'inammissibilità della domanda a causa della pendenza del predetto ricorso al T.A.R., proposto proprio con riferimento al provvedimento regionale del 1989 di originario inquadramento dell'Arch. Maglione nella VII qualifica funzionale; la prescrizione decennale e quinquennale delle pretese azionate; in ogni caso l'infondatezza delle suddette pretese, in quanto le mansioni svolte dall'istante non erano riconducibili a quelle di cui alla qualifica dirigenziale, atteso che a) ai sensi del comma 3 dell'art. 52 D. Lgs. 165 poteva essere considerato svolgimento di mansioni superiori "l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni", b) lo stesso Ministero della Protezione Civile, con nota 446 del 25.1.1993, aveva ribadito che poteva farsi riferimento al riconoscimento di mansioni superiori "solo se le stesse siano state attribuite con formale provvedimento del Commissario straordinario che sia idoneo a modificare l'originario atto di convenzionamento", c) dalle stesse allegazioni di controparte, in ogni caso espressamente contestate da parte resistente, non emergeva lo svolgimento di mansioni dirigenziali presso la struttura commissariale, atteso che i compiti asseritamente svolti rientravano fra quelli rientranti nella posizione lavorativa del funzionario della ex VIII^ qualifica funzionale, laddove al contrario rientravano nei compiti tipici della funzione dirigenziale quelli caratterizzati dalla titolarità propria, con autonomia piena, di un potere di gestione del personale e

delle risorse, anche attraverso l'attribuzione in piena autonomia di uno o più capitoli di spesa, con responsabilità gestionale diretta e con la capacità di rappresentare senza alcun vincolo o limitazione l'Amministrazione verso l'esterno, d) parimenti infondata risultava la pretesa relativa alla mancata retrodatazione economica dell'inquadramento nella ex VIII^a q.f., avendo l'istante pacificamente svolto per il periodo 1990-1998 mansioni proprie della qualifica allora di appartenenza (ex VII^a), e) assolutamente inammissibili risultavano le pretese risarcitorie avanzate dalla Maglione, attesa l'assoluta assenza di prova circa l'esistenza di ipotetici danni patrimoniali e non.

Concludeva chiedendo la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice ordinario ed in ogni caso dichiararsi inammissibile o quantomeno infondato il ricorso con vittoria di spese.

All'esito del deposito di note autorizzate, il Giudice del lavoro di Napoli, con sentenza resa il 1.2.2010, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alla domanda proposta dalla Maglione.

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

Il ricorrente ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per conflitto negativo di giurisdizione, depositato presso la Suprema Corte con sentenza n. 21492 del 20.10.2010 dichiarava la giurisdizione del Giudice ordinario e per l'effetto cassava la richiamata sentenza del 1.2.2010 del Tribunale di Napoli, rimettendo le parti davanti a quest'ultimo Giudice per la decisione della controversia.

In seguito alla predetta pronuncia la Maglione depositava in data 15.11.2010 presso la Cancelleria del Giudice del lavoro di Napoli ricorso in riassunzione mediante il quale riproponeva e ribadiva le difese già svolte in precedenza, formulando infine le seguenti richieste conclusive: accertare e dichiarare il proprio diritto all'inquadramento giuridico ed economico nella I qualifica dirigenziale a partire dal 1.9.1986, data di nomina della stessa a Capo Ufficio dell'Area 2 in seguito all'ordinanza commissariale n. 596 dell'8.8.1986, oppure in subordine dal 1.4.1989, data di entrata in vigore dell'ordinanza ministeriale n. 1672 del 22.3.1989, o infine in ulteriore subordine dal 18.4.1990, data indicata nella delibera regionale n. 7815 del 29.10.1998 di immissione dell'istante nei ruoli regionali, con condanna generica della Regione alla corresponsione delle relative differenze retributive, assistenziali e previdenziali; accertare l'illegittimità del mancato riconoscimento in suo favore della predetta qualifica dirigenziale da parte della Regione e per l'effetto condannare quest'ultima al risarcimento in favore dell'istante di tutti i danni dalla stessa subiti per effetto di ciò a far data dal 18.4.1990; accertare e dichiarare, subordinatamente al mancato accoglimento della domanda, il diritto della ricorrente all'accesso all'indicata graduatoria prevista dalla legge regionale n. 11/1991 ed al conseguimento della qualifica dirigenziale spettante, con condanna della Regione, quantomeno dal 3.2.1992 (data della delibera di G.R. n. 293/1992), a riconoscerle il connesso trattamento giuridico ed economico, assistenziale e previdenziale ed a corrisponderle le relative differenze retributive e previdenziali; accertare e dichiarare, in via ulteriormente subordinata e in caso di mancato accoglimento delle domande di cui sopra, il diritto della ricorrente al risarcimento di tutti i danni subiti per effetto del mancato inserimento nell'indicata graduatoria e del conseguente mancato riconoscimento della qualifica dirigenziale; in ogni caso, in estremo subordine, accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla decorrenza anche economica dell'inquadramento nella VIII qualifica funzionale, quantomeno dal 18.4.1990, con conseguente condanna generica della Regione Campania al pagamento e versamento in favore di essa ricorrente delle relative spettanze retributive, previdenziali ed assistenziali, oltre accessori di legge.

Si costituiva nel giudizio riassunto la Regione Campania, la quale si riportava integralmente a tutte le deduzioni ed eccezioni già svolte, diffondendosi poi nella memoria di costituzione su aspetti giuridici già evidenziati nei precedenti scritti difensivi.

Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 30420 del 21.11.2011, accoglieva parzialmente il ricorso della Maglione, dichiarando il diritto dell'istante all'inquadramento giuridico nella I qualifica dirigenziale a far data dal 18.4.1990 con decorrenza economica dal primo giorno successivo alla stipula del contratto (28.5.1999) e condannando l'Ente

convenuto al pagamento delle differenze retributive, assistenziali e previdenziali da determinarsi in separato giudizio nonché alla refusione della quota non compensata (¼) delle spese di lite. Per chiarezza e completezza espositiva si riporta qui il percorso logico-giuridico seguito dal primo Giudice.

"Va preliminarmente respinta l'eccezione di prescrizione formulata dalla Regione: si sono succeduti nel tempo diversi atti interruttivi: se è vero che il ricorso al TAR del 26.7.1999 è relativo alle sole differenze economiche, vi è in atti quello datato 11.5.1990 ed avente ad oggetto l'impugnazione della Delibera Regionale 6475 del 1989 con cui le era stato riconosciuto il VII livello funzionale. Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.

Questi i fatti documentalmente provati.

Adele Maglione è stata assunta con decreto commissariale 275 del 1983 dal Commissario Straordinario di Governo con trattamento economico e giuridico corrispondente al VII livello funzionale.

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

Commissariale 596 dell'8.8.1986 la ricorrente era promossa e nominata "Responsabile di Ambiente e Territorio dell'Area 2".

n. 2 del 11 Gennaio 2016

PARTI I

Dopo avere superato apposito concorso ex L. 730 del 1986, le è riconosciuta solo la VII qualifica funzionale (del. 6475 del 5.12.1989). Ciò in quanto con ordinanza ministeriale 839 del 1986 è limitato alla VII qualifica funzionale il possibile inquadramento dei dipendenti trasferiti dal Commissariato alla regione.

Con successiva Ordinanza ministeriale 1672/1989 viene eliminato questo limite con decorrenza 1.4.1989. In relazione a quest'ultima viene emanata la Legge regionale 4 del 6.2.1990 che prevede otto qualifiche funzionali e due dirigenziali.

Con la deliberazione di Giunta Regionale 7815 del 29.10.1998 la ricorrente viene inquadrata nell'VIII qualifica con decorrenza giuridica dal 18.4.1990 e economica dalla sottoscrizione del contratto di lavoro. Per l'effetto il 27.5.1999 sottoscrive contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato Prot. 24792 che le riconosce esplicitamente l'ottava qualifica.

Con Delibera Giunta Regionale 1905 del 18.3.1997 veniva reinquadrata nella VIII q.f. con decorrenza giuridica 18.4.1990 ed economica dal primo giorno successivo alla stipula del contratto (28.5.1999).

La decorrenza giuridica viene poi superata dalla delibera Giunta regionale n. 1862 del 18.12.2009 che riconosce ai soli fini giuridici al personale assunto ex L.R. 4/90, 8/90 e 17/91, dunque alla Maglione, l'attribuzione della qualifica dovuta, nel caso de quo VIII qualifica funzionale, dalla data della originaria assunzione presso il Commissariato di Governo (25.11.1983).

Se dunque la ricorrente, al momento dell'inizio del rapporto con il Commissariato di Governo rivestiva l'VIII qualifica funzionale per esplicito riconoscimento da parte della Regione, e la Regione stessa riconosce poi essersi modificato nel tempo siffatto rapporto (Del. G.R. 7815/98) con decorrenza giuridica dal 18.4.1990, è evidente ictu oculi che si è determinato il riconoscimento del passaggio della Maglione nella prima qualifica dirigenziale con la decorrenza individuata nella suddetta deliberazione come "gong" del cambiamento del rapporto.

Tanto osservato, ritiene questo giudice che alla ricorrente spetti senza dubbio il riconoscimento anche agli effetti economici della I qualifica dirigenziale ma dal 28.5.99, primo giorno successivo alla stipula del contratto, come statuito dalla Del G.R. 7815/98.

Nessuna prova fornisce la ricorrente dei danni patiti per l'omesso tempestivo riconoscimento di quanto richiesto in questa sede, dunque la domanda posta in tal senso va rigettata. Le spese, atteso il parziale accoglimento della domanda, compensate per ¼ sono poste a carico della Regione per la restante parte e liquidate come da dispositivo."

Avverso la predetta decisione proponeva appello in data 30.10.2011 la Regione Campania, criticando la sentenza di primo grado sotto i seguenti profili: il primo Giudice avrebbe errato nel ritenere che l'inquadramento dell'istante nella prima qualifica dirigenziale potesse scaturire dall'emanazione della delibera di G.R. n. 1862/2009 richiamata nella sentenza impugnata, atteso che la predetta delibera, pur riconoscendo la decorrenza dell'inquadramento dell'istante a partire dall'epoca della originaria assunzione presso il Commissariato di Governo del 25.11.1983, non poteva di certo fondare in termini logici prima che giuridici l'attribuzione alla Maglione di una qualifica superiore a quella esplicitamente riconosciuta alla stessa dall'Amministrazione, e ciò tenuto in ogni caso conto che la predetta delibera, al pari della delibera n. 1363/2008, erano state

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

adottate in applicazione dell'art. 19 della legge regionale n. 1/2007, il cui comma 7 poneva un esplicito divieto di accesso al ruolo unico dirigenziale al di fuori di un pubblico concorso, di tal che appariva inconfigurabile il riconoscimento all'istante del diritto ad un successivo "slittamento di qualifica", slittamento riconosciuto al contrario dal Tribunale sulla base di principi in base a non meglio comprensibili presupposti; in ogni caso la domanda proposta dall'istante in questa sede doveva ritenersi inammissibile alla luce della proposizione da parte della stessa del ricorso al T.A.R. Campania avverso il provvedimento che nel 1989 dispose il primo inquadramento della ricorrente; risultava in ogni caso prescritto l'ipotetico diritto alla qualifica dirigenziale vantato dalla ricorrente in uno al diritto alla corresponsione delle relative differenze retributive richieste, e non potevano al riguardo rivestire alcun effetto interruttivo né la delibera di G.R. n. 1905 del 18.3.1997, la quale disciplinava il reinquadramento del personale in esame nella qualifica e livello retributivo corrispondente alle mansioni svolte alla data del 1 giugno 1990, data successiva al passaggio della oli regionali, e neppure il ricorso proposto dall'istante innanzi al T.A.R. Campania), atteso che il suddetto ricorso aveva quale unico oggetto la declaratoria del diritto della Maglione e la conseguente condanna dell'Amministrazione nei confronti della prima "al riconoscimento delle differenze retributive con rivalutazione ed interessi dalla data di inquadramento all'8° livello; la domanda della Maglione risultava comunque non fondata nel merito in considerazione del chiaro disposto dell'art. 52 comma T.U. 165/2001 e della stessa nota del Ministero della Protezione Civile n. 44 del 25.1.1993 nonché dell'assenza di alcuna prova dell'espletamento delle rivendicate mansioni dirigenziali, il tutto tenuto altresì conto che nello stesso ricorso veniva dedotto lo svolgimento di compiti chiaramente sussumibili nella declaratoria della ex VIII^ qualifica funzionale e comunque non caratterizzati dalla titolarità propria, con autonomia piena, di un potere di gestione del personale e delle risorse, anche attraverso l'attribuzione in piena autonomia di uno o più capitoli di spesa, con responsabilità gestionale diretta e con la capacità di rappresentare senza alcun vincolo o limitazione l'Amministrazione verso l'esterno, elementi questi tipici della funzione dirigenziale rivendicata in giudizio. Concludeva per l'accoglimento dell'appello e per l'effetto, previa riforma della sentenza di primo grado, per la declaratoria di inammissibilità o comunque per il rigetto dell'avversa domanda. Si costituiva nel presente grado l'Arch. Maglione Adele, la quale resisteva all'appello proposto dalla Regione Campania, condividendo la ricostruzione effettuata dal primo Giudice tranne che per i punti oggetto dell'appello incidentale dalla stessa proposta e di cui si dirà di qui a poco. La Maglione, nel contrastare l'avverso atto di impugnazione, deduceva in particolare: a) l'inammissibilità, in quanto formulata per la prima volta in grado di appello, del richiamo effettuato dalla Regione al comma 7 dell'art. 19 della legge 1/2007, rimarcando altresì l'impossibilità per la predetta fonte, in applicazione del principio espresso dall'art. 11 delle preleggi, di regolare il rapporto lavorativo in questione anche con riferimento alle sue vicende passate, di tal che il richiamo della legge n. 1/2007 all'accesso mediante pubblico concorso al ruolo dirigenziale non poteva che valere per il futuro, il tutto non senza rilevare che l'istante aveva ottenuto la propria promozione fin dall'emissione della richiamata ordinanza commissariale n. 596 del 1986 e che in ogni caso la ricorrente, laureata in Architettura ed iscritta all'Albo degli Architetti, era risultata vincitrice del concorso previsto dall'art. 12 della legge 730 del 1986, venendo poi nominata, per effetto di ciò, dipendente della Regione Campania a decorrere dal 18.4.1990 con delibera n. 6475 del 5.12.1989; b) l'intervenuto conferimento alla Maglione delle mansioni superiori in epoca successiva all'avvenuta assunzione da parte del Commissario Straordinario di Governo con decreto commissariale 275 del 1983, e ciò nello specifico, mediante l'ordinanza commissariale n. 596/1986, risultava esplicitamente riconosciuto nella stessa delibera n. 7815 del 29 ottobre 1998, di tal che l'istante aveva comunque maturato nel corso del predetto rapporto lavorativo il diritto all'inquadramento nella più giusta qualifica professionale corrispondente alla qualifica dirigenziale dalla stessa rivendicata e dunque lo stesso inquadramento nei ruoli speciali ex L.R. 4/1990 sarebbe

ep

dovuto avvenire sulla base delle mansioni convenzionalmente attribuite e del titolo di studio ad esse corrispondente, requisito questo da possedersi alla data di scadenza del termine per produrre l'istanza al concorso riservato bandito ex art. 12 l. 730/1986; c) l'inconsistenza e l'inammissibilità della deduzione dell'appellante circa l'inammissibilità della presente domanda in ragione della precedente proposizione da parte dell'istante del ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. avverso il precedente provvedimento del 1989 di inquadramento nella VII qualifica funzionale del 1989, atteso che con lo stesso si veniva a mettere in discussione quanto sancito in maniera inequivocabile dalla Suprema Corte con la richiamata pronuncia n. 21492 del 20.10.2010 proprio con riferimento alla questione della giurisdizione relativa al rapporto in oggetto, rapporto con riferimento al quale si richiedeva da parte dell'istante il riconoscimento della corretta posizione professionale con

incarichi attribuiti ed al concorso da lei a suo tempo superato, e la cui cognizione essere del giudice ordinario proprio alla luce della richiamata pronuncia della Suprema Corte; d) l'infondatezza altresì dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante con riferimento alla rivendicazione della qualifica dirigenziale e delle relative differenze retributive, atteso che nell'ambito del ricorso al TAR Campania del 26.7.1999 proposto da essa ricorrente (R.G. 7540/1999), ricorso dal quale aveva avuto origine il lungo e complesso iter giurisdizionale in questione, era chiaramente formulata, in virtù di un esame complessivo e sostanziale dell'atto, la richiesta di riconoscimento delle predette situazioni giuridiche, e, pertanto, detto ricorso rivestiva senz'altro idonea efficacia interruttiva di della prescrizione delle pretese da essa avanzate; e) l'infondatezza in ogni caso nel merito dell'avversa impugnazione, e ciò per le ragioni già esposte nel ricorso introduttivo e tenuto altresì conto di quanto affermato dalla sentenza del Consiglio di Stato sez. IV n. 6917 del 31.12.2007 in caso analogo (controversia tra l'Architetto E.S. e la P.C.M. - Funzionario Delegato CIPE), e cioè appunto che la ricorrente in quel giudizio aveva "svolto una funzione tipica dirigenziale, avendo come collaboratori numerose persone ed occupandosi dell'attività di un'area vasta" e venendo "retribuita, relativamente al lavoro straordinario, con un compenso commisurato a quello dirigenziale". L'Arch. Maglione spiegava altresì appello incidentale, ritualmente notificato a controparte, avverso la predetta pronuncia di primo grado, con riferimento ai seguenti profili: 1) la decisione di primo grado appariva corretta anche con riferimento ad altri profili evidenziati in ricorso e non adeguatamente valorizzati nella motivazione del Tribunale, e ciò tenuto in particolare conto che all'istante era stato corrisposto il compenso per lavoro straordinario sulla base degli stessi parametri previsti per i dirigenti, che la stessa aveva espletato funzioni dirigenziali non "di fatto" ma sulla base di un formale provvedimento (la già richiamata ordinanza commissariale n. 596/1986, era in possesso della laurea in Architettura ed altresì iscritta al relativo Albo professionale ed aveva superato una prova concorsuale, di tal che il riconoscimento in suo favore della qualifica dirigenziale era senz'altro in linea anche con quanto previsto dall'ordinanza n. 1672/1989; 2) in ogni caso all'istante, all'epoca inquadrata ancora nella VII qualifica funzionale, era stata preclusa la possibilità di partecipare alla procedura para-concorsuale per soli titoli per la preposizione alla responsabilità di struttura "Sezione" - I qualifica dirigenziale, procedura prevista dalla delibera regionale n. 292/1992 e nell'ambito della quale la ricorrente, in caso di sua partecipazione, avrebbe certamente superato tenuto conto dei titoli che la stessa vantava e dell'ulteriore circostanza che numerosi vincitori erano addirittura sprovvisti del titolo di studio superiore; 3) immotivata ed ingiustificata appariva la decorrenza degli effetti economici a far data dal 28.5.1999 e non dal 18.4.1990 dello stesso VIII livello attribuito alla ricorrente, quantunque in maniera non corrispondente alla superiore qualifica che la stessa avrebbe meritato, per effetto di un atto di riconoscimento proveniente dallo stesso ente territoriali e con effetti giuridici dalla suddetta data del 18.4.1990; 4) parimenti ingiustificata appariva la reiezione delle richieste risarcitorie avanzate nel giudizio con riferimento ai danni fisici e psicologici cagionati all'istante dalla frustrazione della sua legittima aspirazione alla qualifica dirigenziale ingiustamente negata dall'Amministrazione, e ciò anche con riferimento al rigetto della domanda



di risarcimento dei danni professionali correlati alla perdita di "chance" per l'illegittimo mancato riconoscimento della sua giusta posizione lavorativa.

All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.

Appare preliminarmente opportuno richiamare, prendendo spunto dallo specifico iter procedimentale che ha caratterizzato il giudizio de quo, quanto recentemente affermato da Cass. civ. Sez. Unite, 22-02-2007, n. 4109. La predetta pronuncia, dopo aver rimarcato preliminarmente che sia nel caso di ricorso ordinario ex art. 360, comma primo, n. 1), cod. proc. civ. -previsto per il solo giudizio ordinario e poi esteso ai sensi dell'art. 111 Cost. a tutte le decisioni, assumendo la veste di ricorso per contestare innanzi alle Sezioni unite la giurisdizione del giudice che ha emesso la sentenza impugnata- che nel caso di regolamento preventivo di giurisdizione proponibile dinanzi al giudice ordinario come anche innanzi al giudice amministrativo, contabile o tributario, opera la "translatio iudicii", così consentendosi al processo, iniziato erroneamente davanti ad un giudice che non ha la giurisdizione indicata, di poter continuare davanti al giudice effettivamente dotato di

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

de dar luogo ad una pronuncia di merito che conclude la controversia, comunque
ndo in modo più sollecito ed efficiente il Servizio giustizia, costituzionalmente
rilevante, ha poi precisato che il principio della "translatio iudicii" è estensibile anche alle pronunce declinatorie della giurisdizione emesse dai giudici di merito senza che si configuri una violazione dei parametri costituzionale di cui agli artt. 3, 24 e 111 Cost. in relazione all'attuale, impeditiva disciplina processuale, e ciò dal momento che, in virtù di una interpretazione adeguatrice del sistema processuale, ancorché la pronuncia del giudice di merito dichiarativo del difetto di giurisdizione, a differenza di quella delle Sezioni unite della Corte di cassazione, non imponga, al giudice del quale è stata affermata la giurisdizione, di conformarvisi, alle parti è dato, per la soluzione dell'eventuale conflitto negativo di giurisdizione, il rimedio del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 362, comma secondo, cod. proc. civ., sicché il meccanismo correttivo della situazione di stallo, consente, di pervenire alla decisione della questione di giurisdizione con effetti vincolanti nei confronti del giudice dichiarato fornito di giurisdizione, innanzi al quale è resa appunto praticabile la "translatio iudicii".

Ciò posto, deve altresì rilevarsi che, come in più occasioni rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez. I, 06-08-1994, n. 7309 e Cass. civ. Sez. I, 09-09-1993, n. 9444), la riassunzione della causa davanti al giudice competente implica la prosecuzione del processo originariamente instaurato o, in altri termini, la translatio iudicii, disposta dalla legge sulla base della struttura unitaria del processo e del principio dell'unità della giurisdizione, e ciò con le ulteriori conseguenze da un lato della utilizzabilità degli atti istruttori e, dall'altro, della piena operatività delle preclusioni già verificatesi (cfr. sotto tale specifico profilo Cass. civ. Sez. I, 28-02-2007, n. 4775).

Nel caso di specie non può che prendersi atto che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 21492 del 20.10.2010 hanno chiaramente affermato la giurisdizione del Giudice ordinario (nel caso di specie Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro) sul rapporto in questione, rimettendo le parti davanti al suddetto organo giudicante per la decisione della presente controversia. E che la proposizione da parte dell'istante di precedente ricorso al T.A.R. avverso l'originario provvedimento del 1989 di inquadramento della Maglione nella VII^a qualifica funzionale -ricorso, benvero, proposto in epoca anteriore a quella di proposizione del ricorso al T.A.R. R.G. 7540/1999 da cui scaturisce in conclusione anche il presente giudizio- non privi di concreto interesse ad agire la presente domanda giurisdizionale appare alla Corte evidente alla luce delle successive vicende oggetto delle stesse prospettazioni delle parti, apparendo pacifico tra esse, oltre che cartolarmente dimostrato, il superamento del precedente inquadramento mediante l'emissione da parte dell'ente territoriale dell'ordinanza n. 7815/1998 e, dunque, il conseguente spostamento della situazione di contrasto tra le parti su altri piani e profili ormai non più collegati

alla precedente iniziativa giurisdizionale dell'istante innanzi al giudice amministrativo ed in ogni caso superati dagli stessi successivi provvedimenti dell'ente regionale.

Ciò premesso e venendo ora all'esame del merito, ritiene la Corte che ai fini della valutazione delle prospettazioni delle parti non si può prescindere da una pur sintetica ricostruzione dell'iter cronologico degli avvenimenti rilevanti ai fini del presente giudizio, e ciò alla luce del contenuto degli atti e dei documenti presenti al fascicolo e tenute in ogni caso presenti le stesse prospettazioni delle parti del presente giudizio nonché le fonti normative applicabili alla fattispecie.

L'Arch. Adele Maglione veniva assunta con decreto commissariale 275 del 1983 dal Commissario Straordinario di Governo con trattamento economico e giuridico corrispondente al VII livello funzionale. La stessa apparteneva al personale già convenzionato ex L. 219/81 con il Commissario Straordinario di Governo per l'emergenza determinata dal terremoto del 1980.

Con ordinanza commissariale 596 dell'8.8.1986 la ricorrente veniva poi nominata Responsabile dell'Ufficio Viabilità Ambiente e Territorio istituito all'interno dell'Area 2, inerente quest'ultima ai

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

Innuovo e Casoria.

n. 2 del 11 Gennaio 2016

La predetta ordinanza, nel delineare la struttura di gestione del Commissariato, individuava, al di sotto dell'organo apicale costituito dal Segretariato Generale, un Comitato di Coordinamento tecnico ed amministrativo, costituito da sei componenti e con i compiti, tra l'altro, di affiancare il Segretario Generale e dall'altro di coordinare le interrelazioni tra i singoli servizi indicati nell'ordinanza, servizi che, come emerge dal testo del richiamato provvedimento, si collocavano in posizione subordinata sia rispetto al Segretario Generale che al predetto Comitato di Coordinamento.

I Servizi di cui sopra a loro volta erano correlati a specifiche Aree corrispondenti a ben individuati comparti territoriali, ognuno dei quali provvisto di un responsabile generale ed a loro volta articolati al loro interno in singoli Uffici ognuno con un proprio responsabile. Con riferimento all'Arch. Maglione va rilevato che l'Area alla quale ella faceva riferimento, come già detto l'Area 2 relativa ai comparti di Casalnuovo e Casoria, era provvista di un responsabile, l'Ing. Renato Spataro ed al suo interno era articolata in quattro Uffici, in relazione ad uno dei quali, l'Ufficio Viabilità Ambiente e Territorio appunto, risultava essere responsabile l'odierna istante.

Con riferimento al periodo successivo alla nomina di cui sopra, la ricorrente, nella premessa di fatto di cui al ricorso introduttivo, ha dedotto di aver svolto compiti e mansioni dalla stessa ritenuti di livello dirigenziale, precisando che i suddetti compiti erano correlati alla fase di progettazione ed esecuzione delle opere del programma straordinario e comprendevano quelli di istruire i progetti, esprimere pareri, controllare i costi e la contabilità, reprimere le violazioni e l'abusivismo sulle aree occupate per l'attuazione del programma straordinario ex l. 219/81, aggiungendo altresì che la stessa aveva la responsabilità di controllo delle presenze e del lavoro straordinario, di concessione di permessi e congedi, nonché di predisposizione delle relazioni sul periodo di prova e delle relazioni per l'emissione dei certificati di servizio di detto personale, e tuttavia non specificando al riguardo il numero e la qualità dei dipendenti dalla stessa coordinati nei termini sopra riferiti.

In seguito veniva immessa nel ruolo speciale ad esaurimento istituito presso la Regione Campania, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 12 della L. 730/1986 e dopo aver superato apposito concorso ex L. 730 del 1986.

Con la citata L. 730/86, art. 12 (comma 1), si disponeva che "il personale convenzionato da enti, amministrazioni e dai Commissari Straordinari di Governo con i fondi appositamente stanziati ed in relazione alle esigenze dei terremoti del gennaio 1968 in Sicilia, del novembre 1980 e febbraio 1981 in Campania e Basilicata.... che risulta in servizio alla data del 31 marzo 1986, o che comunque abbia prestato servizio per almeno un anno, è immesso, a domanda da prodursi entro il 28 febbraio 1987 dalla data di pubblicazione della presente legge nella G.U. (termine poi prorogato al 1990) e previo superamento di un concorso riservato al personale in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, in ruoli speciali ad esaurimento da istituirsi presso gli enti o le

amministrazioni ove gli interessati prestano servizio. Il personale in servizio presso i Commissari di cui al richiamato titolo VIII è immesso rispettivamente nei ruoli speciali istituiti presso la Regione Campania e il Comune di Napoli."

In particolare il comma 2 della predetta disposizione specificava che l'immissione nei ruoli speciali di cui al comma 1 fosse in ogni caso subordinata "al possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, ad eccezione dell'età, e al superamento del concorso previsto dal medesimo comma".

Con Ordinanza n. 1672/89 della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Ufficio del ministro per il Coordinamento della Protezione Civile era stato precisato che l'immissione del personale nei ruoli speciali ad esaurimento istituiti dagli Enti ai sensi dell'art. 12, L. n. 730/86 dovesse avvenire "sulla base delle mansioni conferite con la convenzione e del titolo di studio posseduto, nelle qualifiche previste dal regolamento organico dell'Ente che istituisce il ruolo speciale ad esaurimento".

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

La Magliana a seguito del superamento del concorso riservato previsto dal citato art. 12 L. n. 730/86, è dunque inquadrata con Delibera n. 6475 del 5.12.1989, sulla base delle mansioni nella convenzione ed al titolo di studio posseduto, nella posizione giuridico-economica corrispondente al VII livello funzionale -istruttore direttivo- ai sensi delle Leggi regionali nn. 27/84 e 23/89.

Appare il caso di menzionare l'ordinanza ministeriale n. 839 del 1986, che limitava verso l'alto alla VII qualifica funzionale il possibile inquadramento dei dipendenti trasferiti dal Commissariato alla Regione. Con riferimento a tale limitazione nell'inquadramento era, peraltro, intervenuta la già richiamata ordinanza 1672/1989, la quale aveva, come detto, disposto uno specifico rinvio alle "qualifiche previste dal regolamento organico dell'Ente che istituisce il ruolo speciale ad esaurimento".

In relazione a quanto sopra esposto veniva dunque emanata la Legge regionale 4 del 6.2.1990, la quale prevedeva otto qualifiche funzionali e due dirigenziali. Con L. R. n. 4/1990 la Regione Campania provvedeva dunque ad istituire il ruolo speciale ad esaurimento di cui all'art. 12 L. 730/1986, del quale venivano fissati (in una tabella allegata alla legge) sia la dotazione organica, che l'articolazione per livelli funzionali, la quale ultima veniva determinata in corrispondenza a quella di cui al regolamento organico della Regione ex L.R. n. 27/84 e L.R. n. 23/89.

Appare opportuno riportare le disposizioni introdotte delle predette fonti normative, con particolare riferimento alla fattispecie qui oggetto di giudizio.

L'art. 1 della legge regionale n. 4 del 1990 istituiva presso la Giunta regionale della Campania il ruolo speciale ad esaurimento del personale destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 12 della Legge 28 ottobre 1986, n. 730 e successive modificazioni ed integrazioni. A sua volta l'art. 2 richiama, ai fini della determinazione della dotazione organica del ruolo speciale ad esaurimento, la tabella allegata A, nell'ambito della quale venivano individuati i posti correlati ai livelli e qualifiche funzionali che di seguito si riportano:

Livello I Add. Pulizie

Livello II Ausiliario

Livello III Operatore

Livello IV Esecutore

Livello VI Istruttore

Livello VII Istruttore Dir.

Livello VIII Funzionario

Livello 1a Qual. Funz. Dirigente

Livello 2a Qual. Funz. Dirigente Super.

L'art. 3 della predetta legge regionale stabiliva poi che al personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento, si applicano le disposizioni del trattamento giuridico ed economico di cui alla Legge

regionale 16 novembre 1989, n. 23 nonché quelle di previdenza e quiescenza dei dipendenti della Giunta regionale della Campania.

A sua volta la legge regionale 16/11/1989, n. 23 all'art. 35, dopo aver premesso che i dirigenti espletavano le proprie funzioni secondo i principi generali disciplinanti i compiti della dirigenza nell'ambito delle pubbliche amministrazioni al fine di garantire la piena concordanza dell'azione dell'apparato con gli obiettivi e le scelte degli Organi Istituzionali, precisava che, con riferimento alle predette scelte ed all'individuazione degli strumenti finalizzati alla loro attuazione, la dirigenza concorreva con carattere di autonomia e responsabilità, svolgendo le funzioni proprie delle declaratorie di qualifica indicate nella Legge Regionale n. 27/84, fonte quest'ultima, dunque, a sua volta richiamata dalla menzionata l. n. 23/1989.

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

Sempre nell'ambito della legge n. 23, l'art. 37, dopo aver premesso che i i dirigenti, sulla base delle declaratorie richiamate nel precedente art. 35, risultavano responsabili del perseguimento e del raggiungimento degli obiettivi, in termini di qualità, quantità e tempestività, regolava i meccanismi annuali, in conformità a criteri oggettivamente predeterminati, dell'operato dei soggetti ricoprenti le predette posizioni apicali, prevedendo anche la possibilità di rimozione degli stessi in caso di valutazione negativa risultante da atto formale. A sua volta l'art. 38 disponeva espressamente che l'accesso alla prima qualifica dirigenziale sarebbe avvenuto per concorso pubblico con le modalità minuziosamente disciplinate dalla predetta norma. Quanto poi alla legge regionale n. 27/84, essa all'art. 13 individuava i ruoli organici dell'Amministrazione, ruoli comprensivi di otto qualifiche funzionali nonché della funzione dirigenziale articolata in due qualifiche funzionali, il tutto nella maniera che si va di seguito a riportare:

- 1a qualifica funzionale - addetto alle pulizie;
- 2a qualifica funzionale - ausiliario;
- 3a qualifica funzionale - operatore;
- 4a qualifica funzionale - esecutore;
- 5a qualifica funzionale - collaboratore professionale;
- 6a qualifica funzionale - istruttore;
- 7a qualifica funzionale - istruttore direttivo;
- 8a qualifica funzionale - funzionario;
- 1a qualifica funzionale dirigenziale - dirigente;
- 2a qualifica funzionale dirigenziale - dirigente superiore.

La suddetta fonte regionale all'art. 21 individuava la declaratoria della-8a qualifica funzionale - funzionario nei termini che si riportano integralmente di seguito.

"Il funzionario svolge attività di ricerca e di studio durante la elaborazione di provvedimenti e di interventi diretti all' attuazione dei programmi di lavoro, alla cui formazione è tenuto a collaborare, nell' ambito delle strutture di appartenenza svolge altresì attività di organizzazione nella raccolta e nella elaborazione dei dati relativi allo stato di attuazione ed al grado di incidenza degli interventi.

Nello stesso ambito il funzionario predispone i relativi dati e documenti, collabora alla redazione di progetti e di schemi di articolati, pareri ed istruttorie di specifica complessità e rilevanza; può partecipare a gruppi di lavoro per obiettivi, in relazione ai compiti affidati.

Il funzionario espleta attività di progettazione e formazione di interventi di aggiornamento, qualificazione e/ o riqualificazione; si avvale degli strumenti e delle metodologie informative ed informatiche predisposti dal sistema regionale di gestione delle informazioni, espleta le attività proprie di specifiche discipline che comportano assunzione di autonoma responsabilità , per la quale sia prevista l' abilitazione professionale.

Nell' ambito della struttura organizzativa di appartenenza il funzionario può essere incaricato, con responsabilità personale, di indirizzare l' attività degli impiegati assegnati ad una unità operativa

organica. In tali ipotesi il funzionario verifica il rispetto dei tempi e delle procedure previsti dai programmi di lavoro e dalle norme; definisce le procedure di routine; segue gli affari di complessità non ordinaria e le relative relazioni esterne, relaziona periodicamente sulla efficienza e razionalità delle procedure dell'organizzazione, anche con riferimento ai carichi di lavoro. Sono comunque comprese nella qualifica funzionale di funzionario le posizioni di lavoro che possono comportare:

- attività di studio e di ricerca durante la elaborazione di piani e di programmi, secondo criteri di specializzazione professionale;
- controllo dei risultati nei settori amministrativi e tecnico - scientifici;
- istruttoria, predisposizione e formazione di atti e provvedimenti di notevole grado e difficoltà;
- responsabilità di unità organiche ed esercizio di funzioni con rilevanza esterna.

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

L'attività del funzionario comporta la piena responsabilità dell'attività direttamente svolta, delle nonchè del conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro. esterno alla qualifica di funzionario è richiesto il diploma laurea, nonchè la prescritta abilitazione nel caso di prestazione professionale."

A sua volta l'art. 22 della predetta fonte regionale individuava la declaratoria generale della funzione dirigenziale nei termini che si riportano integralmente di seguito.

"La funzione dirigenziale è volta ad assicurare e garantire il ruolo dell' Ente nella programmazione dello sviluppo economico e sociale, nonchè nell'indirizzo, coordinamento e controllo delle istituzioni pubbliche subregionali, in conformità ai principi definiti nello Statuto e in attuazione degli indirizzi politico-amministrativi formulati dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale nell' ambito delle rispettive competenze.

La funzione dirigenziale si esplica essenzialmente mediante:

- il raccordo delle strutture amministrative con gli Organi politico-istituzionali, attraverso un diretto apporto collaborativo alla formazione delle scelte, degli indirizzi e dei programmi della Regione ed alla loro attuazione e verifica;
 - il coordinamento delle relazioni interfunzionali, interne ed esterne, delle e tra le strutture operative della Regione, in modo da garantire la reciproca integrazione interdisciplinare e la complessiva coerenza dell' azione degli apparati tecnico-amministrativi regionali.
- L'esercizio della funzione dirigenziale, intesa ad assicurare l' efficienza dell'azione amministrativa, è caratterizzata da:
- preparazione culturale e professionale tale da garantire i più ampi rapporti interdisciplinari; collaborazione con e tra diverse professionalità specifiche;
 - utilizzo integrato di molteplici competenze tecniche e scientifiche;
 - piena autonomia tecnica di decisione e di direzione, in particolare nell'organizzazione e utilizzazione delle risorse assegnate;
 - diretta responsabilità dell'attività personalmente svolta, nonchè delle decisioni assunte e delle disposizioni impartite nell' esercizio delle rispettive attribuzioni."

Con riferimento poi all'accesso alla prima qualifica funzionale dirigenziale, l'art. 27 della richiamata legge regionale faceva espresso riferimento al concorso pubblico per titoli ed esami scritti ed orali, con riserva del 25% dei posti in favore dei dipendenti inquadrati nell' ottavo livello con tre anni di anzianità nella qualifica.

Ritornando ora all'iter cronologico degli avvenimenti rilevanti ai fini del presente giudizio, va qui rilevato che successivamente all'inquadramento disposto con la richiamata Delibera n. 6475 del 5.12.1989, l'istante, in applicazione delle previsioni contenute nella Delibera di G.R. n. 1905 del 18.3.1997 e tenuto anche conto dell'evoluzione nel corso degli anni del predetto rapporto di impiego nei termini in precedenza riferiti, veniva reinquadrata, con Delibera di G.R. n. 7815 del 29.10.1998, nella VIII^a qualifica funzionale (specificamente funzionario architetto), con decorrenza giuridica dal 18.4.1990 ed economica dal primo giorno successivo a quella di stipula del contratto

individuale di lavoro a tempo indeterminato, stipula avvenuta il 27.5.1999, prot. 24792, come da stessa prospettazione dell'istante.

Appare altresì opportuno riferire che la richiamata Delibera di G.R. n. 1905 prevedeva espressamente *"il reinquadramento del personale proveniente dal Commissariato di Governo e dalle altre strutture indicate nell'art. 12 comma 1 della legge 28/10786 n° 730 ed immesso con appositi decreti di nomina nel ruolo speciale ad esaurimento della Regione Campania, nella qualifica e livello retributivo corrispondente alle mansioni svolte alla data del 1° giugno 1990 e riferite alla responsabilità di un incarico di lavoro particolare, secondo l'organico approvato con legge regionale del 6/2/1990, n. 4 previo riesame degli atti di servizio di ciascun addetto"*.

Riferite sinteticamente in precedenza le iniziative giurisdizionali poste in essere dall'Arch. Maglione nei confronti della Regione Campania, occorre a questo punto dare altresì atto dell'intervento nel corso del rapporto lavorativo in questione, di ulteriori atti normativi ed amministrativi rilevanti ai fini dell'analisi della vicenda in oggetto e, in particolare, della fondatezza

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

difensive delle parti.

Innanzitutto alla legge regionale n. 1/2007 ~~il 2° articolo~~ ^{l'art. 19} invocato da parte ricorrente nell'atto introduttivo, ha previsto al comma 2, in applicazione del decreto legislativo 20 settembre 1999 n.354, articolo 3 comma 3, per il personale assunto ai sensi delle leggi regionali 6 febbraio 1990 n.4, 24 febbraio 1990 n.8 e 15 gennaio 1991 n.1, il riconoscimento ai fini giuridici del periodo di servizio prestato presso gli enti di provenienza antecedentemente alla immissione nei ruoli speciali regionali, ma ciò tuttavia, come sancito dal successivo comma 7 espressamente richiamato da parte resistente nella menzionata comparsa di costituzione dell'8.6.2009, con esplicito divieto di accesso al ruolo unico dirigenziale.

La stessa fonte normativa, nell'escludere che tale riconoscimento potesse trovare applicazione per il personale che, nello stesso periodo, risultava aver svolto contemporaneamente attività libero-professionali alle quali fosse correlato il versamento di contributi, ha stabilito inoltre al comma 5 che gli oneri contributivi derivanti dalla richiesta di valorizzazione del periodo indicato al comma 2 ai fini dei trattamenti di quiescenza e previdenza gravassero ad esclusivo carico dei diretti interessati.

Con delibera n. 1363 del 28.8.2008 la Giunta Regionale ha poi disposto l'applicazione dell'art. 19 comma 2 della L.R. n. 1/2007, provvedendo al riconoscimento ai soli fini giuridici del periodo di servizio prestato presso gli enti di provenienza, antecedentemente all'immissione nei ruoli speciali regionali, e ciò benvero "nei limiti delle prescrizioni di cui al medesimo articolo". Con il medesimo provvedimento è stata costituita una Commissione con l'incarico di "stabilire i criteri generali che devono informare l'applicazione della normativa, valutando e definendo le specifiche concrete fattispecie; procedere alla verifica dei requisiti degli istanti di accesso al beneficio in parola; esaminare le posizioni giuridiche di ciascun istante individuando i relativi periodi di servizio suscettibili della valorizzazione in esame; accogliere le istanze dei dipendenti aventi diritto, procedendo al riconoscimento ai soli fini giuridici del periodo di servizio prestato presso gli enti di provenienza, antecedentemente all'immissione nei ruoli speciali regionali, indicandone, altresì, gli ambiti e i limiti, ai sensi del citato art. 19 L.R. n. 1/2007".

Infine, con Delibera n. 1862 del 18.12.2009, successiva al deposito in data 4.2.2009 dell'originario ricorso giurisdizionale proposto dall'istante innanzi al Giudice del lavoro di Napoli, la Giunta Regionale ha preso atto dei lavori della Commissione di cui alla relazione ed all'elenco nominativo degli istanti, allegati quali parti integranti del citato provvedimento ed ha demandato al Settore Stato Giuridico e inquadramento l'adozione dei provvedimenti di presa d'atto del riconoscimento del periodo di servizio prestato presso gli enti di provenienza ai soli fini giuridici, ai sensi dell'art. 19 comma 2 L.R. n. 1/2007, in conformità alle determinazioni della Commissione. Va qui altresì osservato che nella premessa della predetta Delibera n. 1862 è stato espressamente richiamato il contenuto della delibera n. 1363/2008, e ciò con particolare riferimento al profilo del

"riconoscimento ai soli fini giuridici del periodo di servizio prestato presso gli enti di provenienza, antecedentemente all'immissione nei ruoli speciali regionali, indicandone, altresì, gli ambiti e i limiti, ai sensi del citato art. 19 L.R. n. 1/2007", articolo quest'ultimo il cui contenuto è stato già richiamato in precedenza.

Tenuto allora conto degli elementi fin qui richiamati, può ora passarsi all'esame degli appelli proposti dalle parti avverso la sentenza di primo grado, partendo per ordine espositivo dall'appello principale proposto dalla Regione.

Quanto all'ambito di operatività dell'art. 52 T.U. 165/2001 richiamato dall'ente appellante nei propri scritti difensivi, va preliminarmente rammentato che la predetta norma (già art. 56 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 25 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del d.lgs n. 387 del 1998), esclude in via generale che l'esercizio di fatto di mansioni

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

non corrispondenti alla formale qualifica di appartenenza abbia effetto ai fini dell'inquadramento o dell'assegnazione di incarichi di direzione, consentendo, peraltro, in alcune ipotesi indicate al comma 2, l'esercizio di mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore e riconoscendo in tali casi il diritto al relativo trattamento retributivo. Ai sensi del comma 3 del predetto articolo, è considerato svolgimento di mansioni superiori, ai fini dell'applicazione della richiamata norma, esclusivamente l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri delle predette mansioni. Come specificato poi dal comma 5 del menzionato articolo, 5, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore.

Come recentemente ribadito da Cassazione civile sez. lav. 27/10/2011 numero 22438, se è pur vero che l'art. 52 d.lgs. n. 165/01 al comma 1° stabilisce che l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione, nondimeno il comma 5° dello stesso articolo disciplina l'ipotesi dell'assegnazione a mansioni proprie di una qualifica superiore e mentre stabilisce, da un lato, la nullità di tale assegnazione, dall'altro riconosce, tuttavia, il diritto del lavoratore a percepire le differenze di trattamento economico rispetto alla qualifica superiore medesima, e ciò anche con riferimento alla stessa carriera dirigenziale. Va in ogni caso tenuto presente che, come rimarcato da Cassazione civile sez. lav. 14/03/2008 numero 6986, proprio alla luce del disposto di cui all'art. 52 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, secondo cui l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione, nel rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni vige il principio secondo cui la qualifica dirigenziale presuppone atti formali di inquadramento e non può, quindi, desumersi dalla natura dei compiti assegnati.

Ciò premesso, va qui in ogni caso rilevato che la rivendicazione avanzata in primo grado dalla ricorrente si incentra piuttosto sulla prospettazione di un errato inquadramento della stessa da parte della Regione, e ciò in quanto il predetto inquadramento non avrebbe tenuto adeguatamente conto, in relazione al complessivo assetto scaturito dagli atti normativi ed amministrativi concretamente applicabili al caso di specie, delle mansioni concretamente espletate dall'istante nel periodo anteriore al contestato inquadramento.

Tale prospettazione non appare alla Corte fondata, e ciò tenuto conto del concreto contenuto degli atti diffusamente richiamati in precedenza e, in particolare, delle declaratorie contenute nelle menzionate fonti regionali, dell'ordinanza commissariale 596 dell'8.8.1986, delle varie ordinanze emanate per il periodo successivo dalla Regione Campania e, infine, della stessa prospettazione di fatto di cui al ricorso, riportata nella precedente parte del presente provvedimento.

Va infatti evidenziato che le stesse mansioni asseritamente svolte -secondo la prospettazione di cui al ricorso- in seguito all'emissione dell'ordinanza commissariale 596 dell'8.8.1986 di cui si è diffusamente detto in precedenza, appaiono effettivamente rientrare tra quelle proprie del

Alla luce degli elementi sopra richiamati e tenuto altresì conto della stessa declaratoria della funzione dirigenziale di cui all'art. 22 della medesima fonte normativa regionale di cui sopra,

Né appare decisiva la deduzione dell'istante circa la corresponsione in suo favore del compenso per lavoro straordinario in misura corrispondente a quella prevista per i dirigenti.

In ogni caso il dedotto svolgimento di mansioni dirigenziali non potrebbe che essere verificato in base alla qualità ed alle caratteristiche dei compiti formalmente attribuiti e concretamente espletati dall'istante, di tal che anche un'eventuale corresponsione in suo favore del compenso per lavoro straordinario in misura correlata a quanto previsto per i dirigenti -equiparazione, peraltro, non avvenuta in misura totale in ragione di quanto sopra riferito- non potrebbe comunque fondare in sé l'accoglimento della relativa domanda, essendo in ogni caso la predetta corresponsione verosimilmente riconducibile, come rilevato dall'appellante principale, ad una notevole discrezionalità nell'utilizzo delle pubbliche risorse da parte del Commissariato, alla luce, presumibilmente, di esigenze "straordinarie" ed "emergenziali" correlate alla specifica situazione di fatto.

Né, d'altronde, la richiesta della ricorrente appare adeguatamente supportata dal disposto dell'art. 19 legge regionale n. 1/2007, articolo espressamente invocato dall'istante nell'atto introduttivo a sostegno delle proprie ragioni e richiamato altresì, con specifico riferimento al comma 7 del

predetto, dalla parte resistente già nella richiamata comparsa di costituzione dell'8.6.2009. Ed invero, come riferito in precedenza, l'articolo 19 ha benvero previsto al comma 2, in applicazione del decreto legislativo 20 settembre 1999 n. 354, articolo 3 comma 3, per il personale assunto ai sensi delle leggi regionali 6 febbraio 1990 n.4, 24 febbraio 1990 n.8 e 15 gennaio 1991 n.1, il riconoscimento ai fini giuridici del periodo di servizio prestato presso gli enti di provenienza antecedentemente alla immissione nei ruoli speciali regionali, ma ciò tuttavia, come sancito dal successivo comma 7, con esplicito divieto di accesso al ruolo unico dirigenziale per effetto delle previsioni contenute all'art. 2 dello stesso articolo.

Non può qui dubitarsi che, in linea di principio e ricorrendone benvero i presupposti di interesse generale per l'ente territoriale, anche una legge regionale possa derogare al principio di irretroattività ex art. 11 delle preleggi. Tale concetto risulta affermato di recente anche dalla pronuncia del Consiglio di Stato sez. V 09/04/2013 numero 1932, secondo cui la retroattività di una legge non si pone in contrasto con la Costituzione, atteso che il principio di irretroattività della legge è stato costituzionalizzato solo con riferimento alla materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.).

Il Consiglio di Stato nella predetta pronuncia richiama a tal proposito un consolidato orientamento della Corte Costituzionale nei termini che qui di seguito si vanno a riportare.

"La Corte Costituzionale, che ha posto da tempo in evidenza come il principio di irretroattività della legge sia stato costituzionalizzato solo con riferimento alla materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.), ha altresì riconosciuto, invero, che l'art. 11 delle disposizioni preliminari del Codice civile, dove viene enunciato in termini generale tale principio, "non può assumere per il legislatore regionale altro e diverso significato da quello che esso assume per il legislatore statale, con la possibilità per l'uno e per l'altro di emanare fuori della materia penale norme legislative alle quali possa essere attribuita efficacia retroattiva" (sentenza n. 19 del 24 gennaio 1989; ordinanza n. 713 del 1988).

Ne consegue che anche alle Regioni è consentito, senza preclusioni assolute, emanare leggi aventi efficacia retroattiva, anche ove non qualificabili come di interpretazione autentica (nello stesso senso cfr. anche, più di recente, la sentenza della Consulta 6 dicembre 2004, n. 376)."

Nel caso di specie appare individuabile senza particolari difficoltà un interesse di carattere generale facente capo all'ente territoriale proprio nella esigenza di garantire ai propri dipendenti provenienti dalle strutture di cui alle leggi regionali 6 febbraio 1990 n. 4, 24 febbraio 1990 n. 8 e 15 gennaio 1991 n. 1 una ricostruzione della carriera lavorativa mediante la valorizzazione ed il riconoscimento ai fini giuridici del periodo di servizio prestato presso gli enti di provenienza nel periodo anteriore alla immissione nei ruoli speciali regionali.

Sempre con riferimento poi al più volte menzionato comma 7 dell'art. 19, la già richiamata legge Legge Regionale n. 27/84, come già rilevato nel corso del presente provvedimento, aveva comunque previsto che l'accesso alla qualifica dirigenziale avvenisse a mezzo superamento di pubblico concorso. In seguito, come rilevato dall'appellante principale, l'art. 28 del D. Lgs. n. 29/93 (attualmente art. 28 del D. Lgs. n. 165/2001) -i cui principi sono stati recepiti dalla Regione Campania con L.R. n. 11 del 1997, la quale all'art. 1 comma 3 ha espressamente sancito l'immediata applicabilità alla Regione delle norme recate dal predetto decreto legislativo- aveva a sua volta previsto che "l'accesso alla qualifica di dirigente...avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione". Il richiamato comma 7 della legge regionale n. 1/2007, dunque, non fa altro che ribadire un precedente -e consolidato- indirizzo normativo volto a collegare al meccanismo di un concorso ad hoc l'accesso alle qualifiche dirigenziali. E, nel caso di specie, l'unica selezione concorsuale alla quale risulta aver partecipato la ricorrente è quella svoltasi in adempimento delle previsioni di cui all'art. 12 della L. 730/1986. Ne consegue da ciò, dunque, un ulteriore ostacolo di natura normativa all'accoglimento della

richiesta di parte ricorrente ed al riconoscimento in suo favore di un ipotetico diritto all'inquadramento nella qualifica dirigenziale per effetto dell'asserito svolgimento di mansioni corrispondenti.

Assodata dunque, in virtù di quanto esposto, l'impossibilità dell'emissione di una pronuncia che riconosca in favore dell'istante l'inquadramento nella qualifica dirigenziale come anche il suo automatico inserimento in una posizione utile al conferimento di siffatto incarico nell'ambito di meccanismi procedurali a ciò specificamente finalizzati, con riferimento alle ulteriori richieste risarcitorie avanzate dall'Arch. Maglione nell'ambito del giudizio di primo grado, deve poi osservarsi che il primo Giudice ha rigettato integralmente le predette, ritenendo che alcuna prova avesse fornito l'istante "dei danni patiti per l'omesso tempestivo riconoscimento di quanto richiesto in questa sede".

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

Esclusa, in ragione di quanto detto, la rilevanza di eventuali pregiudizi fisici o psicologici correlati all'istante della qualifica dirigenziale, resta da prendere in considerazione la dedotta -dalla ricorrente- perdita di chance, correlata professionalmente alla selezione di cui alla delibera regionale n. 293/1992. Sul punto va in fatto rilevato che la suddetta, nell'ambito del ricorso introduttivo di primo grado ha benvero evidenziato, con riferimento alla sua posizione, il possesso da parte sua dei titoli culturali e professionali indicati a pag. 7 e 8 dell'atto, aggiungendo che numerosi vincitori erano addirittura sprovvisti del titolo di studio superiore (laurea), senza tuttavia effettuare specifici riferimenti, anche a carattere numerico e percentuale, all'esito complessivo della selezione in relazione al numero ed alla qualità dei partecipanti, e in particolare senza effettuare alcuna circostanziata comparazione con la posizione di altri candidati specificamente individuati e risultati idonei all'esito della selezione, e ciò anche con riferimento non solo ai titoli di tipo culturali ma anche a quelli a carattere professionale, in termini cioè di pregresse esperienze lavorative.

Ciò rilevato in fatto, deve osservarsi in diritto che la Suprema Corte, invero ha osservato, nell'ammettere il risarcimento dei danni derivanti dalla "perdita di chance" -che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non costituisce una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a se stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione- che il ricorrente "ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta. (c. Cass. Sez. L, Sentenza n. 21544 del 12/08/2008 - Rv. 604311). Nel qualificare il danno patrimoniale da perdita di chance come "un danno futuro, consistente non nella perdita di un vantaggio economico, ma nella perdita della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione "ex ante" da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale", il Supremo Collegio ha altresì precisato che "l'accertamento e la liquidazione di tale perdita, necessariamente equitativa, sono devoluti al giudice di merito e sono insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati" (C. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10111 del 17/04/2008. Sulla scorta di questi principi, in tema del danno da perdita di chance, secondo il più avanzato e recente orientamento della S.C. (Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 1715 del 23/01/2009; cfr. anche Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 2581 del 02/02/2009), condiviso da questo Collegio, elaborato con riferimento a procedura di selezione del personale per l'accesso a qualifica superiore, nel caso in cui il datore di lavoro privato non abbia rispettato i principi di correttezza e buona fede è tenuto a risarcire il lavoratore escluso dei danni per la perdita di "chance", quantificabili sulla base del tasso di probabilità che il lavoratore medesimo aveva di risultare vincitore qualora la selezione tra i concorrenti si fosse svolta in modo corretto e trasparente; in tal caso, l'interessato ha l'onere di provare, seppure in via presuntiva e probabilistica, la concreta possibilità di essere selezionato ed il nesso causale tra inadempimento ed evento dannoso, tramite l'allegazione e la prova di quegli

elementi di fatto idonei a far ritenere che il regolare svolgimento della procedura selettiva avrebbe comportato una concreta, effettiva e non ipotetica probabilità di conseguire la promozione, in forza della quale probabilità si giustifica l'interesse stesso del lavoratore alla pronuncia di illegittimità della procedura selettiva, altrimenti insussistente.

In questa direzione appare orientata la giurisprudenza di legittimità ancor più recente come si evince dalla sentenza della Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11353 del 11/05/2010, che si è espressa nei seguenti termini: "L'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di "chance" esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile." (negli stessi sensi si veda C. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 4052 del 19/02/2009).

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

Facendo applicazione di tali principi nella fattispecie, è agevole constatare che nel ricorso ^{n. 2 del 11 Gennaio 2016} giudizio di primo grado la ricorrente ha prospettato di aver ricevuto un danno per nportamento datoriale sopra descritto senza allegare e provare in maniera sufficientemente specifica e circostanziata concreti elementi in ordine ad una effettiva e non meramente ipotetica probabilità di conseguire l'incarico a preferenza di altri candidati mediante specifica e circostanziata comparazione delle rispettive posizioni, con riferimento, oltre che ai titoli culturali, anche a quelli correlati alla pregressa esperienza professionale, in tal modo disattendendo quanto affermato da quell'orientamento giurisprudenziale di legittimità che postula l'onere di provare "pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta" (cfr. tra le altre Cass. Civ. 18945 dell'11.12.2003).

In considerazione di quanto detto ed in assenza di ulteriori specifiche deduzioni ritualmente e tempestivamente formulate dalla Maglione nell'ambito del ricorso introduttivo di primo grado, non può che rigettarsi anche sotto tale profilo l'appello incidentale proposto dalla stessa.

L'appello incidentale appare invece fondato con riferimento alla richiesta subordinata di riconoscimento degli effetti economici dell'inquadramento nella VIII^a qualifica funzionale di cui alla delibera n. 7815/1998 fin dal 18.4.1990 e non soltanto dal primo giorno successivo a quello di stipulazione del contratto di lavoro del 27.5.1999.

Come recentemente osservato da Consiglio di Stato sez. V 11/01/2013 numero 107, intanto i provvedimenti di inquadramento dei pubblici dipendenti risultano essere fonte immediata del diritto del dipendente alla retribuzione corrispondente al nuovo inquadramento, con la ulteriore conseguenza che i relativi emolumenti accessori spettano dal solo momento del perfezionamento dei provvedimenti stessi, in quanto benvero gli stessi abbiano natura costitutiva e discrezionale.

Nel caso di specie l'atto di inquadramento operato dall'Amministrazione con la delibera n. 7815/1998 non poteva che essere emesso con riferimento e nel rispetto delle classificazioni - di cui si è in precedenza dato conto - operate dalla legge regionale n. 4 del 1990 e dalle altre fonti regionali dalla stessa richiamate nonché degli stessi atti amministrativi precedenti all'emanazione della predetta legge n. 4, ed anzi la predetta ordinanza n. 7815, nel prendere atto dell'evoluzione nel corso del tempo del rapporto lavorativo dell'Arch. Maglione, appare, invero, un doveroso atto di rettifica rispetto all'erroneo inquadramento della stessa posto in essere dall'ente regionale nel 1999, conseguendone da ciò la necessità di ripristinare anche in termini economici una situazione che all'istante sarebbe spettata sin dal passaggio ai ruoli regionali.

Consegue dunque che all'istante spettano le differenze retributive correlate al riconoscimento della VIII qualifica funzionale a partire dalla data del 18.4.1990, epoca alla quale la stessa appellata ha ancorato le proprie richieste economiche (cfr. pag. 18 dell'atto di costituzione e di appello incidentale depositato il 2.7.2012), e ciò tenuto in ogni caso conto che non risulta ritualmente riproposta dall'ente regionale nel presente grado, per le ragioni che si diranno di qui a poco,

l'estinzione per prescrizione con riferimento alle suddette -e specifiche- voci di credito. Invero, nel presente grado di appello la Regione Campania, per quanto emerge dal richiamato contenuto dell'impugnazione da essa proposta, non ha espressamente e specificamente riproposto l'eccezione di prescrizione, da essa formulata in primo grado e disattesa nei termini sopra riferiti dal primo Giudice, con riferimento anche alla richiesta della ricorrente di ottenere la decorrenza economica, oltre che giuridica, del proprio inquadramento nella VIII^a qualifica funzionale a partire dal 18.4.1990.

Sul punto, come è noto, l'art. 346 c.p.c. dispone che le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado che non sono espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate.

E' al riguardo necessario distinguere il caso in cui le domande e le eccezioni proposte in primo grado siano state rigettate (ed è proprio il nostro caso, in relazione all'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado dalla Regione ed integralmente ed esplicitamente disattesa dal primo grado in cui esse siano state assorbite, vale a dire ~~non manifestate~~ ^{non manifestate} e assimilate. Nel primo

come chiarito anche dalla dottrina e dalla giurisprudenza, la riproposizione deve avvenire con la proposizione dell'appello, principale o incidentale, eventualmente condizionato, con le relative e necessarie censure, dal momento che solo rispetto ad esse si può predicare l'esistenza della soccombenza che integra l'interesse all'impugnazione. Va peraltro osservato che, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale in appello vige un effetto devolutivo limitato e non automatico, con la conseguenza che la mancata riproposizione delle domande o delle eccezioni respinte o ritenute assorbite comporta che in capo alle parti si verifichi una vera e propria decadenza, con formazione del giudicato implicito sul punto.

In particolare, come rilevato da Cass. civ. Sez. III, 11-05-2005, n. 9878, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 c.p.c., l'appellante ha l'onere di riproporre, a pena di formazione del giudicato implicito, le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, manifestando in modo chiaro e preciso la propria volontà di riaprire la discussione e di chiederne il riesame al giudice superiore, e sollecitando la decisione su di esse. In ogni caso, sempre con riferimento alle eccezioni sopra indicate, l'onere di riproposizione, che riguarda benvero solo quelle in senso proprio e non anche le contestazioni sull'esistenza del fatto costitutivo della domanda, è imposto in termini generali senza che possa farsi alcuna distinzione tra eccezioni di merito ed eccezioni concernenti le prove (cfr. Cass. civ. Sez. III, 25.02.2009, n. 4496).

In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da Maglione Adele deve dichiararsi il diritto della stessa a percepire le differenze retributive relative alla VIII categoria a far data dall'epoca di inquadramento giuridico (18.4.1990), e per l'effetto condannarsi la Regione Campania corrispondere i relativi importi, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo, in assenza di deduzione e prova di ulteriori danni. Devono altresì, in accoglimento dell'appello principale proposto dalla Regione Campania rigettarsi le altre domande proposte da Maglione Adele.

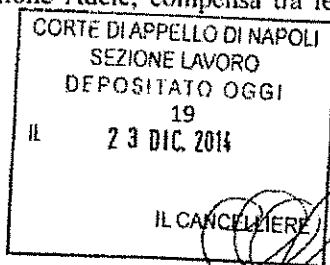
La -parziale- reciproca soccombenza e la oggettiva complessità della vicenda, quale emerge anche dalla elevata qualità e dalla non comune articolazione degli stessi scritti difensivi delle parti, consiglia la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte così decide: in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da Maglione Adele dichiara il diritto della stessa a percepire le differenze retributive relative alla VIII categoria a far data dall'epoca di inquadramento giuridico (18.4.1990), e per l'effetto condanna la Regione Campania corrispondere i relativi importi, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo; in accoglimento dell'appello principale proposto dalla Regione Campania rigetta le altre domande proposte da Maglione Adele; compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Il Consigliere est.

Arturo Pizzella



Il Presidente

[Firma]



Giunta Regionale della Campania

Allegato 2
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 2 /2015

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 2 del 11 Gennaio 2016

PARTE I

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: Parisi Ciro nato a Pompei il 20/10/1952 matr. 6343 c.f. **PRSCRI52R20G813F**

Avvocato : Monetti Francesco- Via S. Brigidan. 68- NAPOLI

Oggetto della spesa: interessi legali

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot .n. 811351 del 01/12/2014 (prat. n. 7450/2013 CC avv.tura) l'Ufficio Speciale Avvocatura regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n.2622/2014 della Corte di Appello di Napoli, depositata il 15/04/2014 e notificata a questa Amministrazione, in forma esecutiva, il 04/11/2014.

La Corte di Appello di Napoli , in accoglimento dell'appello proposto dal dipendente Parisi Ciro per la riforma parziale della sentenza del Tribunale di Napoli n. 9803/2009, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente, degli interessi legali con eventuale maggior danno ai sensi dell'art. 16 comma 6 della legge n. 412/1991 sulla somma di €. 22.211,12(percepita dal ricorrente nel mese di maggio 2003 per effetto dell'operata ricostruzione di carriera) dall'1/01/1994 al saldo.

La Corte di Appello di Napoli ha, altresì, condannato la Regione Campania alla refusione delle spese di lite del doppio grado del giudizio pari a complessivi €. 3.00000 di cui €. 1.000,00 per il



Giunta Regionale della Campania

Allegato 2
(Punto 3 del dispositivo)

primo grado ed €. 2.000,00 per il secondo, più IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avv. Monetti Francesco antistatario.

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot. n. 858065 del 17/12/2014, ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico) , le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di interessi legali.

La suddetta U.O.D 07, con nota prot .n. 575342 del m26/08/2015 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola e precisando, altresì, che in esecuzione della Sentenza di 1° grado n. 9803/2009, venivano liquidati, al dipendente Parisi Ciro, con decreto Dirigenziale n.720 del 15/03/2010, gli importi quantificati a titolo di oneri accessori ed erogati con la mensilità di aprile 2010 per un totale di

€ .60
BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 2 del 11 Gennaio 2016

Quisposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

PARTE I

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 2622/2014 della Corte di Appello di Napoli depositata il 15/04/2014 e notificata in forma esecutiva il 04/11/2014

TOTALE DEBITO

€ 6.544,52

Sig.r Parisi Ciro matr. 6343

Interessi legali dal 01/01/1994 al 31/05/2003

€ 3.406,06-

* € 667,94=

€ 2.738,12

* Liquidati con D.D. n. 720 del 15/03/2010 ed erogati con la mensilità di aprile 2010 in esecuzione della sentenza di 1° grado n. 9803/2009

- Competenze per spese di giudizio Avv. Monetti Francesco € 3.806,40
- Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot. n. 813151 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale;
- sentenza n. 2622/14 del Consiglio di Stato depositata il 15/04/2014 e notificata in forma esecutiva il 04/11/2014.
- Prospetto di calcolo competenze legali

Napoli, 22/10/2015

Il responsabile della P.O.

Dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente

dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
U.O. D. 60 01 03
Ambiente, Lavoro, Personale

DIP 55 DG 14 UOD 03

Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
Via Santa Lucia, 81 **NAPOLI**

DIP. 55 – DG. 00

Al Sig. Capo Dipartimento Delle Risorse Finanziarie e Strumentali
Dott. Salvatore Varriale
Via Santa Lucia, 81 **NAPOLI**

REG. E. CAMPANIA

Prot. 2014 812351 01/12/2014

Att. 551403 01/12/2014

Classifica

3 DIC. 2014

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 2 del 11 Gennaio 2016

PARTE I

7450/2013 CC

OGGETTO : Sentenza n. 2622/2014 della Corte di Appello di Napoli sez. Lavoro
PARISI CIRO - ex Casmez

Facendo seguito a pregressa corrispondenza si trasmette in allegato alla presente, copia della sentenza notificata con la formula esecutiva, resa nel procedimento in oggetto.

Tale difesa non ritiene necessario proporre gravame come da relazione dell'avvocato incaricato che si ritiene di poter condividere, salvo diverso, motivato e comprovato avviso della struttura in indirizzo.

Si invita, pertanto, codesto Ufficio, qualora possibile, ad approntare con sollecitudine i provvedimenti di liquidazione delle somme ivi indicate, onde evitare ulteriore aggravio di costi per l'Ente derivante da azionamento di procedura esecutiva.

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

Avv. Luongo
081/7963768

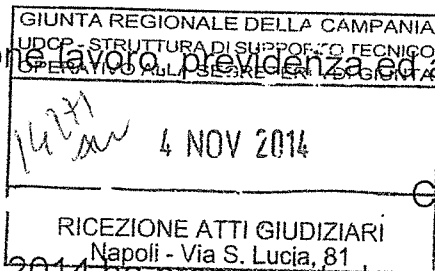
CE 7150/13

03

SENT. N. 2624/14
R.G. N.
CRON. N.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Napoli, sezione lavoro, previdenza ed assistenza, nelle
persone dei signori magistrati:
dott.ssa Valeria Migliucci
dott. Gennaro Iacone
dott. Arturo Pizzella
all'udienza di discussione del 25.03.2014 ha pronunciato la seguente



Presidente
Consigliere rel.
Consigliere

SENTENZA

Nelle cause riunite, iscritte al n.5884/2010 del ruolo generale degli affari
con BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA illo vertente n. 2 del 11 Gennaio 2016

Tra

Parisi Ciro, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Monetti, presso lo
studio del quale in Napoli alla via Santa Brigida nr.68 elettivamente domicilia,
procura alla lite in atti,

=appellante

E

Regione Campania, in persona del suo Presidente della Giunta Regionale e
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Filomena Luongo
dell'Avvocatura Regionale, giusta procura alle liti per atto pubblico nonché
provvedimento autorizzativo in atti ed elettivamente domiciliata in Napoli alla
via Santa Lucia n. 81, Palazzo della Regione,

=appellata

FATTO E DIRITTO.

Con ricorso depositato in data 09.11.2007, l'istante di cui in epigrafe, già
dipendente della Cassa per il Mezzogiorno, successivamente transitato, nel
1983, alle dipendenze della convenuta amministrazione regionale, esprimeva
che solo nel 2001 la Regione Campania, con delibera di Giunta n.1672,
aveva proceduto all'inquadramento nei propri ruoli del personale ex Casmez;
che, a seguito della richiamata delibera, la Regione aveva altresì proceduto
alla ricostruzione della carriera del personale già in forza alla Cassa per il
Mezzogiorno; che, per effetto della operata ricostruzione di carriera, gli era
stato liquidato, nel maggio 2003, l'importo di euro 22.211,12 a titolo di
differenze retributive maturate dall'01.01.1994 al 31.7.2001; che nulla,
tuttavia, gli era stato corrisposto a titolo di interessi e rivalutazione monetaria
sul capitale.

Tanto premesso, esso ricorrente adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di
giudice del lavoro, perché, per la descritta causale, condannasse parte
convenuta al pagamento degli accessori di legge sulle somme di cui sopra,
vinte le spese di lite.

05 NOV 2014

Regolarmente instauratosi il contraddittorio, la amministrazione convenuta eccepiva, preliminarmente, il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria trattandosi di controversia devoluta alla giurisdizione amministrativa, giusta previsione di cui all'art.45, comma 17, decreto legislativo n.80/1998; nel merito contestava la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese di lite.

Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n.9803 del 29.05.2009, dichiarava il diritto dell'istante, nei limiti della eccepita prescrizione quinquennale, secondo quanto in motivazione specificato, ad interessi legali e rivalutazione monetaria maturati sulle somme tardivamente corrisposte a seguito dell'inquadramento nei ruoli regionali a titolo di differenze retributive per il periodo 1.1.1994-31.7.2001; condannava parte co. BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA a pagamento del relativo importo e n. 2 del 11 Gennaio 2016 condannava la Regione Campania alla refusione delle spese di lite del primo grado del giudizio, quantificate come in dispositivo.

Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato in data 27.05.2010, interponeva appello Parisi Ciro, lamentando che il giudice di prime cure aveva erroneamente individuato la decorrenza della prescrizione, la quale, essendo accessorio della sorte capitale, avrebbe dovuto decorrere dalla data dell'effettivo pagamento degli arretrati e non già dalla data della delibera del 2001 di inquadramento di esso odierno appellante nei ruoli dei dipendenti regionali. Si instava quindi per la riforma parziale della sentenza con il contestuale riconoscimento degli accessori di legge dal 1994 e non dopo, come stabilito dalla sentenza impugnata.

Si costituiva in giudizio la Regione Campania, eccependo il difetto di giurisdizione ed argomentando sulla infondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese di lite del presente grado del giudizio.

All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da dispositivo.

Non sussiste il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, con riferimento alle pretese azionate sino al 30.06.1998.

L'attuale regolamentazione della fase transitoria della citata riforma, contenuta nell'art.69 comma 7, deriva dall'art.45 comma 17 del D. Lgs. n.80/1998, per cui:<< sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29, come modificato dal presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000>>. Quindi il giudice ordinario non può conoscere di azioni già devolute alla conoscenza del giudice amministrativo prima del 30.06.1998.

Nella prima pronuncia della Corte Suprema di Cassazione, e cioè nella sentenza n.808 del 1999, si è affermato che l'espressione "questioni attinenti

al periodo del rapporto di lavoro” sia una locuzione volutamente generica ed atecnica, a fronte della quale sarebbe palesemente insufficiente un’opzione ermeneutica che affidasse il discrimine temporale del trasferimento alla giurisdizione ordinaria a criteri collegati alla data del compimento, da parte dell’amministrazione, dell’atto di gestione del rapporto che ha determinato l’insorgere della questione litigiosa ; o nell’arco temporale di riferimento di tale atto, o, infine, al momento dell’insorgenza dei diritti in contestazione. Il congiunto riferimento al “periodo” ed alle “questioni” pone, invece, l’accento sul dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze, così come poste a base della pretesa avanzata, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia: il numero corrispondente a questo dato è l’elemento da valutare ai fini dell’operatività della norma transitoria (cfr. Cas. Sez. Un. 29.04.2004 n.8213).
Rilevando che le norme contemplino formali procedimenti di preventivo apprezzamento dell’amministrazione-assente nella fattispecie, come si vedrà- ovvero che debba aversi riguardo a determinati eventi ai fini della conoscenza della res litigiosa, il periodo di maturazione delle spettanze retributive e dell’insorgenza dei singoli crediti , non le date di compimento degli atti di gestione del rapporto, ancorché abbiano determinato l’insorgere della questione di lite, atteso che il perfezionamento della fattispecie attributiva del diritto di credito, anche sotto il profilo della sua esigibilità, consente al dipendente di accedere alla tutela giurisdizionale, indipendentemente dall’emanazione , da parte dell’amministrazione datrice di lavoro, di atti di gestione del rapporto obbligatorio.

Conseguenza obbligata è che, nel caso in cui- come nella fattispecie- il lavoratore-istante, sul presupposto dell’avverarsi di determinati fatti, riferisca le proprie pretese ad un periodo in parte anteriore ed in parte successivo, la competenza giurisdizionale non può che essere distribuita fra giudice amministrativo in sede esclusiva e giudice ordinario, in relazione ai due periodi(cfr. Cass. Sez. Un. Civili sent. n.1204 del 2000; n.18054 del 2002; n. 1809 del 2003; n.2883 del 2006). E’ soltanto con riferimento all’illecito permanente del datore di lavoro, che si deve fare riferimento al momento della realizzazione del fatto dannoso e, quindi, al momento della cessazione della permanenza, con la conseguenza che deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario allorché tale cessazione sia successiva al 30.06.1998 (cfr., Cass. Sez. Un. Civili sent. n.23739 del 2004; n.1622 del 2005 e n.6422 del 2005).

Nella presente fattispecie, l’istante ha dedotto un illecito contrattuale permanente, che ad oggi non si è esaurito nel tempo, e precisamente il mancato pagamento degli accessori di legge sulle riconosciute e pagate differenze retributive. Necessariamente deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alle pretese maturate sino al 30.06.1998, atteso che la permanenza dell’illecito non si è esaurita alla data della decisione di primo grado.

Il secondo motivo di impugnazione è fondato, in quanto è destituito di fondamento l'assunto secondo il quale il provvedimento di inquadramento (delibera d Giunta Regionale n.1672 del 20.04.2001 e successivo Decreto Dirigenziale n.001225 al quale è conseguito il pagamento della sorta capitale) doveva essere attribuita efficacia costitutiva.

Ed infatti, come si evince dalla stessa Delibera n.1672 citata, il diritto del ricorrente all'inquadramento nell'organico della Regione Campania ed al corrispondente trattamento economico trova titolo direttamente nella legge (art.147 T.U. legge sugli interventi sul Mezzogiorno) e non in una attività discrezionale della Pubblica Amministrazione che ha provveduto in ritardo al suddetto inquadramento. La decorrenza degli accessori di legge non può essere infatti riconosciuta da un'attività di adempimento della legge. Piuttosto, es: BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA n. 2 del 11 Gennaio 2010 devono far decorrere dalla data di adozione del decreto dirigenziale n.013170 del 27.06.2002, con il quale è stato applicato per la prima volta ad esso Parisi il contratto collettivo di diritto pubblico privatizzato del 31.03.1999. Infatti con quell'atto di amministrazione si è stabilita la equivalenza funzionale tra le qualifiche funzionali di diritto pubblico e le categorie della nuova contrattazione collettiva di natura pubblica. Solo con tale equiparazione si è potuto poi stabilire il "quantum" della retribuzione dovuta. Si tratta di un'attività non di mero accertamento, ma sicuramente costitutiva del diritto, in quanto richiedente un giudizio di valore sulla equivalenza tra le mansioni di cui agli inquadramenti del settore pubblico con quelli del settore privato.

Per cui solo dalla citata data del 27.06.2002 è sorto il credito liquido ed esigibile, e solo da tale data è decorso il termine di prescrizione, interrotto con l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione del 19.02.2007.

Il suddetto termine quinquennale della prescrizione è stato quindi interrotto prima del suo spirare. Successivamente il ricorso giudiziario è stato notificato per l'udienza del 23.09.2008, avendo sospeso il relativo nuovo termine, ai sensi dell'art.2945 comma secondo c.c.

Possono essere riconosciuti in primo luogo gli interessi legali, trattandosi di crediti di pubblici dipendenti maturati dopo il 31.12.1994, ai sensi dell'art.22 comma 36 della legge n.724 del 1994(cfr. Cass. Sez. lav. 18.11.2004 n.21856; Cass. Sez. lav. 26.07.2004 n.14015; Cass. Sez. lav. 03.08.2005 n.16284; Cass. Sez. Lav. 08.08.2003 n.12023). Più precisamente deve essere riconosciuta l'applicazione della norma dell'art.16 della legge n.412/1991, richiamato dal menzionato art.22 comma 36 e cioè il diritto a percepire l'eventuale maggior danno costituito dalla differenza tra la rivalutazione monetaria ed il saggio degli interessi legali maturato nel periodo compreso dal 1994 alla data della corresponsione della sorta capitale e da tale data all'effettivo saldo.

Come già detto infatti la norma dell'art.22 della legge n.724/1994, applicabile al caso in esame per quanto sopra esposto, estende, appunto, ai crediti



derivanti dal rapporto di lavoro pubblico la disciplina dettata dalla legge n.412/1991 per i crediti previdenziali.

Le spese di lite del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte così decide: a) in accoglimento dell'appello, condanna la Regione Campania al pagamento in favore di Parisi Ciro degli interessi legali con eventuale maggior danno ai sensi dell'art.16 comma 6 della legge n.412/1991 sulla somma di euro 22.211,12 dall'01.01.1994 al saldo; b) condanna la Regione Campania alla refusione delle spese di lite del doppio grado del giudizio, pari a complessivi euro 3.000,00, di cui euro 1.000,00 per il primo grado, euro 2.000,00 per il secondo, più Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'avv. Monetti antistatario.

Così deciso in Napoli, addì 25.03.2014

Il Consigliere est.

Giuseppe Fazio

Il Presidente

[Signature]

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Napoli. 15 APR. 2014
N. Cancelliere

[Signature]

UFFICIO COPIE

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti. La presente copia composta da n. 5 fogli, conforme al suo originale ed in forza esecutiva si rilascia a richiesta di Avv. F. Filonetti ~~Procuratore~~/Atributario

Napoli,
F.to - 1 OTT 2014

Il Cancelliere

La presente copia è conforme alla copia esecutiva rilasciata in data 1 OTT 2014.

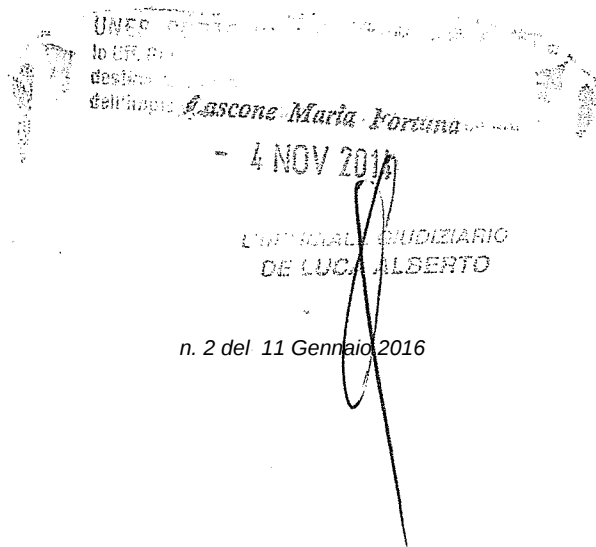
Napoli,
- 1 OTT 2014

Il Cancelliere

CORTE APPELLO NAPOLI
IL CANCELLIERE
(Agave Dott. Alfredo)

SI NOTIFICHI ALLA
REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in
Napoli alla via S. Lucia N. 81

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA



n. 2 del 11 Gennaio 2016

PARTE I

Sentenza Corte d'Appello di Napoli -Sez. Lav.-
Numero 2633/2014
Dip. Parisi Ciro
Avv.to Francesco Monetti

Diritti e onorari			3.000,00
			<u>3.000,00</u>
CPA	4%	3.000,00	<u>120,00</u>
			3.120,00
			<i>n. 2 del 11 Gennaio 2016</i>
IVA	22%	3.120,00	686,40
TOTALE FATTURA			3.806,40
RITENUTA	20%	3.000,00	600,00
NETTO A PAGARE			3.206,40





Giunta Regionale della Campania

Allegato 3
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N°3 /2015

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 2 del 11 Gennaio 2016

PARTE I

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: **Morlando** Giuliano nato a Giugliano in Campania (NA) il 21/11/1955 matr. 15426 c.f. **MRLGLN55S21E054J**

Oggetto della spesa: differenze retributive, oneri riflessi, interessi legali, rivalutazione monetaria

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot .n. 849905 del 15/12/2014 la U.O.D. 05 "Rapporti con le Organizzazioni sindacali" ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 3975/14 del Consiglio di Stato depositata il 28/07/2014 e notificata, a questa Amministrazione, in forma esecutiva, il 26/11/2014. La predetta sentenza è stata inviata alla Unità Operativa Dirigenziale 05 dall' l'Ufficio Speciale Avvocatura regionale con nota prot. n. 817815 del 02/12/2014 (prat. n. CA/6299/06 Avv.tura)

Il Consiglio di Stato , in accoglimento dell'appello proposto dal dipendente Morlando Giuliano e in riforma della sentenza impugnata (TAR Campania n. 15459/05), ha accolto il ricorso di primo grado del predetto dipendente, condannando la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente delle differenze stipendiali per aver svolto mansioni ascrivibili all'ottava qualifica funzionale rispetto alla settima qualifica; differenze dovute dal 18/04/1990 e con tutii gli accessori di legge.



Giunta Regionale della Campania

Allegato 3
(Punto 3 del dispositivo)

Il Consiglio di Stato ha, altresì, compensato le spese di giudizio.

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n. 858065 del 17/12/2014, ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico) , le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di accessori di legge.

La suddetta U.O.D 07, con nota prot .n. 575328 del 26/08/2015 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola; Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tip BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA **Documenti comprovanti il credito:** n. 2 del 11 Gennaio 2016
3975/14 del Consiglio di Stato depositata il 28/07/2014 e notificata il 26/11/2014

TOTALE DEBITO

€. 42.637,42

Sig.r Morlando Giuliano matr. 15426

- | | | |
|---|----|-----------|
| • Differenze retributive dal 18/04/1990 al 29/02/2000 | €. | 26.307,28 |
| • Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione | €. | 8.473,05 |
| • Interessi legali dal 18/04/1990 al 31/12/1994 | €. | 1.937,13 |
| • Rivalutazione dal 18/04/1990 al 31/12/1994 | €. | 923,26 |
| • interessi legali dal 01/01/1995 al 18/12/2015 | €. | 4.996,70 |

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 849905 del 15/12/2014 della U.O.D. 05;
- nota prot. n. 817815 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale;
- sentenza n. 3975/14 del Consiglio di Stato depositata il 28/07/2014 e notificata il 26/11/2014

Napoli 22/10/2015

Il responsabile della P.O.
Dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania
*Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane*

**Al Dirigente della U.O.D. 04
della Direzione Generale Risorse Umane
(DIP. 55 D.G. 14 U.O.D. 04)**

U.O.D. 05 "Rapporti con le Organizzazioni sindacali –
Adempimenti connessi all'applicazione dei contratti nazionali
e della contrattazione decentrata – Elaborazione di proposte
di CCDI – Rapporti con il CUG - Rapporti con la Conferenza –
Anagrafe delle prestazioni – Autorizzazione incarichi esterni"

SEDE

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 2 del 11 Gennaio 2016

Prot. 2014. 0849905 15/12/2014 11,32

Mitt. : 551405 UOD Rapp con organiz sind-Adem...

Ass. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 7.1. Fascicolo : 32 del 2014



dk
14/12/14

**Oggetto: Giudizio innanzi al C. di S., Sez. V, promosso da Morlando Giuliano c/R.C. – Sentenza n. 3975/14
– Pratica n. CA/629/06 - Trasmissione nota prot. n. 817815 del 2.12.2014**

Si trasmette, per i provvedimenti consequenziali, la nota di cui all'oggetto, con la quale si comunica che la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3975/14, trasmessa per l'esecuzione, è stata notificata in data 26.11.2014.

MRS

Il Dirigente della UOD 05
dott.ssa M. Stefania Panza

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
Unità Operativa Dirigenziale 60 01 03
Ambiente, Lavoro, Personale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0817815 02/12/2014 12,31
Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura

Ass. : 551403 UOD Stato giuridico ed Inquadr.

Classifica : 4.



04
- 3 DIC. 2014

UOD 04
3/12
Alla Direzione Generale per
le Risorse Umane (55-14)
UOD 03 Stato giuridico ed
Inquadramento del personale
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Alla Direzione Generale per
le Risorse Umane (55-14)
UOD 05 Rapporti con le Organizzazioni
Sindacali
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

e p.c. All'Avv. Carmela Argenzio
SEDE

Giudizio innanzi al C.di S., Sez. V
promosso da Morlando Giuliano c/ R.C.
Sentenza n. 3975/14 – Pratica n. CA/629/06

Di seguito e con riferimento alla precedente nota, di pari oggetto, prot. n. 570722 del 28/08/14, si comunica che la sentenza del Consiglio di Stato Sez. V n. 3975/14, ivi trasmessa per l'esecuzione, è stata notificata in data 26/11/14.

IL RESPONSABILE U.O.D. 03
- Avv. Pasquale d' Onofrio -

L'AVVOCATO CAPO
- Avv. Maria d'Elia -

C.P./m.c.

Archivio selezionato: Sentenze Consiglio di Stato**Autorità:** Consiglio di Stato sez. V**Data:** 28/07/2014**n.** 3975**Classificazioni:** GIURISDIZIONE CIVILE - Giurisdizione ordinaria e amministrativa: impiego pubblico - - impiego pubblico privatizzato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

sede giurisdizionale (Sezione Quarta) 11 Gennaio 2016

PARTE I

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4736 del 2006, proposto da:

Mo. Gi., rappresentato e difeso dall'avv. Attilio Davide, con domicilio eletto presso Gennaro Contardi in Roma, via A. Caroncini, 6;

contro

Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Argenzio, con domicilio eletto presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione Campania in Roma, via Poli 29;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA, NAPOLI, Sez. III n. 15459/2005, resa tra le parti, concernente le conseguenze retributive dell'accertamento diritto all'inquadramento nell'VIII qualifica funzionale;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2014 il Cons.

Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Attilio Davide e

Rosanna Panariello, su delega dell'avv. Carmela Argenzio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Fatto

FATTO

L'ingegner Gi. Mo. aveva stipulato con la Regione Campania una convenzione in base all'art. 60 della legge n. 291/1981, in forza della quale aveva assunto funzioni di supporto al gruppo di lavoro per il coordinamento degli interventi nelle zone terremotate.

Il rapporto convenzionale era stato più volte prorogato, finché con la legge n. 730/1986 veniva disposta l'immissione in ruoli speciali ad esaurimento, previo superamento di un concorso.

In un primo tempo, la Regione inquadrava il ricorrente nella VII qualifica funzionale, successivamente, la posizione veniva riesaminata, riconoscendogli l'VIII qualifica funzionale, fissando però la decorrenza giuridica del nuovo inquadramento dalla data di immissione nel ruolo e quella economica dal momento della sottoscrizione del contratto di lavoro.

La deliberazione della Giunta Regionale n. 7922 del 18.11.1999 era stata disposta il suo reinquadramento nell'ottava qualifica funzionale nel profilo professionale di Funzionario Ingegnere, conferendogli inquadramento giuridico del 18.4.1990, ma differendo la decorrenza economica al 1° giorno successivo a quello di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro (nel caso di specie, all'1.3.2000, essendo stato stipulato il contratto in data 16.2.2000), l'Ing. Gi. Mo., con ricorso davanti al TAR della Campania notificato il 7.4.2000, chiedeva, previo annullamento della citata deliberazione n. 7922, che la decorrenza economica del suo inquadramento venisse fissata alla data della instaurazione del rapporto convenzionale ed in via subordinata alla data dell'approvazione della graduatoria concorsuale di cui alla legge n. 730/1986 (ed, in subordine, per l'accertamento del diritto al trattamento economico relativo all'VIII qualifica funzionale di Ingegnere, per il periodo dal 18.4.1990 al 29.2.2000, per le funzioni effettivamente conferitegli con la convenzione che ha dato causa all'inquadramento in ruolo), con la conseguente condanna dell'intimata Amministrazione al pagamento delle somme riconosciute spettantigli.

A sostegno del gravame l'interessato deduceva profili di violazione di legge e di eccesso di potere.

Si costituivano in giudizio la Regione Campania, sostenendo l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudizio amministrativo e comunque la sua infondatezza ed inoltre la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.

Con sentenza 26 settembre 2005 n. 15459 il TAR della Campania, disposta l'estromissione dal giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, respingeva il ricorso richiamando il dettato dell'art. 12 della L. 28.10.1986, n. 730 sulle modalità di immissione a domanda del personale convenzionato per sopperire alle esigenze del terremoto del novembre 1980 in Campania e Basilicata, dettato che stabiliva per il caso del ricorrente, l'inquadramento del dipendente nella corrispondente qualifica funzionale prevista dal regolamento organico della Regione Campania; in conseguenza, con la deliberazione impugnata n. 7922 del 18.11.1999, era stato disposto il reinquadramento del dipendente con decorrenza giuridica del 18.4.1990 (confermandosi, quindi, la decorrenza del precedente inquadramento nel ruolo speciale) ma differendo la decorrenza economica al 1° giorno successivo a quello di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro (nella fattispecie, all'1.3.2000, essendo stato stipulato il contratto in data 16.2.2000).

Quindi il primitivo inquadramento dell'ing. Mo. nella VII qualifica funzionale statale era stato frutto di un'erronea interpretazione della normativa di riferimento operata dalla competente Amministrazione regionale, mentre le mansioni da lui espletate erano state sempre e soltanto le medesime; tuttavia anche se al dipendente in questione è stato riservato un trattamento pari a quello della qualifica iniziale di inquadramento (ossia la settima), esso era stato predeterminato dall'art. 12 L. n. 730 del 1986 "sulla base di un'anzianità di servizio pari al periodo di servizio

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 2 del 11 Gennaio 2010

PARTE I

prestato nell'ente di provenienza", ossia garantendo l'anzianità economica maturata sino a quel momento e senza alcuna lesione dei diritti quesiti. Pertanto, una volta preso atto che nel citato art. 12 era contenuta la regola di garanzia del maturato economico, di più non poteva concedersi, nel senso che nessuna ragione sussisteva più per farsi retroagire l'inquadramento, anche dal punto di vista economico, al 18.4.1990, trovando piena ed incontrastata esplicazione l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui "gli effetti economici del reinquadramento devono decorrere dalla data di effettivo espletamento delle mansioni riferite alla nuova qualifica, atteso che costituisce *jus receptum* il principio secondo cui la corresponsione del trattamento economico al pubblico dipendente è legata allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo effettivo" e ciò "secondo l'insegnamento giurisprudenziale che risponde ai principi di logica e del buon andamento dell'azione amministrativa per il quale le pretese economiche non possono che aver riguardo alla effettiva prestazione del servizio". Oltretutto dovendosi anche aggiungere che la regola per la quale la decorrenza economica di un inquadramento coincide con quella giuridica vale esclusivamente per quegli inquadramenti ordinari che non trovino particolari impedimenti di fatto (es: necessità della modifica della pianta organica) o di diritto (es: carattere straordinario dell'inquadramento stesso) alla piena ed incondizionata esplicazione di quella regola.

Nel caso del ricorrente il carattere straordinario del suo inquadramento destinato a valere nel corso dell'attività lavorativa è stato esaurimento appositamente istituito presso la Regione Campania impediva di conseguenza ad esso una decorrenza economica coincidente con quella giuridica e ciò è potuto accadere solamente con l'attribuzione sostanziale dell'VIII qualifica funzionale, ovvero sia non prima del primo giorno successivo a quello di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. Infine il Tribunale si pronunciava sulla domanda subordinata circa le differenze retributive tra la VII qualifica funzionale e l'VIII, ribadendo i principi affermati da giurisprudenza consolidata, per cui nell'ambito del pubblico impiego, salvo che una legge non disponga altrimenti, le mansioni svolte dal dipendente che siano superiori rispetto a quelle dovute sulla base del provvedimento di nomina o di inquadramento, sono del tutto irrilevanti, sia ai fini economici che giuridici, ovvero dell'emanazione di un provvedimento di preposizione ad un ufficio; veniva richiamata la non assimilabilità del rapporto di pubblico impiego al rapporto di lavoro privato, la non pertinenza dell'art. 2126 c.c. in tema di esercizio di mansioni superiori in via di fatto nel pubblico impiego, il fatto che l'attribuzione delle funzioni e del correlativo trattamento economico devono avere il loro indefettibile presupposto nel provvedimento di nomina o di inquadramento, elemento questi che possono essere derogati solo da una norma espressa (*ex multis*: C. di S., Ad. Plen. 18.11.1999, n. 22)

Con appello in Consiglio di Stato, notificato il 17 maggio 2008, l'ing. Mo. impugnava la sentenza in questione, sostenendo che tale pronuncia si fondava sul presupposto che gli effetti economici dovevano decorrere dalla data di effettivo espletamento delle mansioni riferite alla nuova qualifica, affermazione logica in astratto, ma del tutto erronea nel caso di specie: infatti l'appellante, ed è pacifico, ha sempre svolto le mansioni di ingegnere proprie dell'VIII qualifica funzionale, tanto è che la stessa Regione ha dovuto correggere il precedente inquadramento nella VII qualifica sin dall'emissione nel ruolo speciale ad esaurimento, ma non ha tenuto conto che a quelle mansioni doveva corrispondere il trattamento economico corretto, né ciò poteva essere fatto con il riconoscimento dell'anzianità economica al momento della firma del contratto.

Il fatto che si sia trattato di inquadramento straordinario finanziato dallo Stato appare del tutto irrilevante, né trova nella L. 730/1986 elementi ostativi.

L'ing. Mo. concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.

La Regione Campania si è costituita in giudizio, sostenendo nuovamente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e chiedendo il rigetto nel merito dell'appello.

All'udienza del 4 giugno 2014 la causa è passata in decisione.

Diritto

DIRITTO

Il Collegio non può che attenersi ad identico precedente di questa Sezione, dato con la sentenza n. 92 dell'11 gennaio 2011.

In primo luogo, sulla questione della giurisdizione, eccepita dalla Amministrazione appellante sin dal primo grado di giudizio e riprodotta in sede di appello, con la quale si assume che, trattandosi di domanda inerente ad un rapporto di lavoro pubblico ed in specie di inquadramento

disposto successivamente al 30 giugno 1998, la giurisdizione spetterebbe al giudice ordinario, la Sezione deve rammentare che l'art. 45 comma 17, D.Lgs. n. 80 del 1998 (le cui disposizioni sono ora contenute nell'art. 69 T.U., approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165) nel trasferire al giudice ordinario le questioni di pubblico impiego privatizzato, ha posto il discrimine temporale in materia di giurisdizione con riferimento, non alla fase di instaurazione della controversia oppure all'adozione degli atti consequenziali alla medesima, ma in correlazione al dato storico, costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste a base della pretesa avanzata; è il titolo di tale pretesa, dunque, che deve risultare antecedente al 30 giugno 1998, affinché la domanda possa essere proposta, purché presentata non oltre il 15 settembre 2000, davanti al giudice amministrativo (Cons. Stato, Sez. VI, 08 luglio 2010, n. 4448).

In sostanza rileva solamente il periodo di insorgenza dei crediti e di maturazione delle spettanze retributive come chiarito dall'orientamento giurisprudenziale richiamato, nel caso in esame sicuramente anteriori al 30 giugno 1998 e non le date di compimento degli atti di gestione del rapporto ancorché abbiano determinato l'insorgere della questione litigiosa (Cass. SS.UU. 2883/2006 e 8213 del 2004); nel caso di specie, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, la deliberazione impugnata è sì datata 18 novembre 1999, ma pretesa dell'appellante, di BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA zoniale, deve essere ricondotta al 18 aprile 1990, allorché l'ing. Mo. è stato n. 2 del 11 Gennaio 2016 ni economici.

Quindi non vi possono essere dubbi, vista anche l'insorgenza della controversia al 7 aprile 2000, anteriormente quindi al termine estremo del 15 settembre 2000.

Nel merito l'appello è fondato.

Sostiene l'appellante che se appare in astratto corretta l'affermazione del primo giudice circa il parallelismo tra la qualifica e la retribuzione e non possono riconoscersi in linea di principio mansioni superiori di fatto ai fini stipendiali, nel caso che lo riguarda la deliberazione di Giunta regionale n. 7922 del 18 novembre 1999 ha disposto il suo reinquadramento nell'VIII qualifica funzionale con il profilo professionale di ingegnere in esito al superamento di concorso riservato e dopo le impugnazioni proposte dallo stesso ing. Mo. dei precedenti provvedimenti di inquadramento nella VII qualifica funzionale: in breve la Giunta regionale ha esplicitamente riconosciuto che nella fase concorsuale non si era tenuto conto del titolo di studio professionale e che l'incarico ricoperto corrispondeva alla qualifica superiore e ciò anche in virtù della primitiva convenzione in base alla quale era stato assunto.

Nella stessa delibera l'Amministrazione regionale del tutto correttamente ha anche deliberato che gli effetti economici del reinquadramento dovessero decorrere dalla data di effettivo espletamento delle mansioni riferite alla nuova qualifica, secondo il principio per cui la corresponsione del trattamento economico al pubblico dipendente è legato allo svolgimento della attività lavorativa in modo effettivo, in aderenza a criteri di logica e buon andamento dell'azione amministrativa; ma tale decorrenza è stata fissata del tutto contraddittoriamente al momento della sottoscrizione del futuro contratto di lavoro, svincolando così da un lato qualifica funzionale effettivamente attribuita dal 18 aprile 1990 e dall'altro effettiva prestazione delle corrispondenti mansioni, come si è detto pienamente riconosciute.

Il Collegio non può che dare assoluto seguito allo stesso provvedimento di Giunta, il quale va ritenuto un inquadramento in rettifica ora per allora, di correzione parziale delle determinazioni che avevano portato senza alcun senso a differenziare qualifica e retribuzioni, queste ultime in modo deteriore.

Si deve perciò concludere che la stessa Regione Campania con la deliberazione impugnata aveva dato atto che il proprio dipendente aveva svolto le mansioni corrispondenti a quelle comprese nella ottava qualifica funzionale dell'ordinamento organico e non si poteva fare questione, come invece operato dal primo giudice, di espletamento di mansioni superiori alla qualifica posseduta, visto che il ricorrente, sia pure ora per allora, risultava già ricoprire la qualifica corrispondente alle funzioni attribuite a seguito della convenzione e del possesso del necessario titolo di studio posseduto (laurea).

In conclusione quanto alla decorrenza economica del reinquadramento, la determinazione impugnata si pone in contrasto con le premesse della determinazione medesima, premesse in base alle quali la Regione Campania è pervenuta al provvedimento di ricognizione della effettiva posizione rivestita dal deducente nell'ambito della organizzazione amministrativa regionale.

Dunque all'ing. Mo. sono dovute dal 18 aprile 1990 le differenze stipendiali rispetto alla VII qualifica funzionale con tutti gli accessori di legge.

Per le suesposte conclusioni l'appello deve essere accolto, mentre le spese di giudizio, data la peculiarità della vicenda, possono essere compensate.

PQM

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Mario Luigi Torsello, Presidente

Fulvio Rocco, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere
BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

nsigliere

n. 2 del 11 Gennaio 2016

PARTE I

Raffaele Prospero, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 28 LUG. 2014.

Note

Legislazione Correlata (2)

LS 30 marzo 2001 n. 165, Art. 69 DLT

LS 31 marzo 1998 n. 80, Art. 45, comma 17 DLT

© Copyright Giuffrè 2014. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156



Giunta Regionale della Campania

Allegato 4
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 4 /2015

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ex Dipendente: Sorbilli Federico nato a Napoli il 18/07/1949 matr. 12480
c. f. **SRBFRC49L18F839E**

Oggetto della spesa: risarcimento danno, interessi legali, spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot .n. 208203 del 26/03/2015 (prat. n.1253/2014 CC avv.tura) l'Ufficio Speciale Avvocatura regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 11868/2014 del Tribunale di Napoli, pubblicata l'11/12/2014 e notificata, a questa Amministrazione, in forma esecutiva, il 16/02/2015.

Il Tribunale di Napoli , in parziale accoglimento della domanda attorea proposta dal dipendente Sorgilli Federico, contro l'Ente regionale, volto a ottenere il risarcimento dei danni a vario titolo, così come specificato in parte motiva della sentenza in oggetto, ha condannato la resistente Regione Campania al pagamento l in favore del predetto ricorrente, della somma di €. 58.875,00 a titolo di risarcimento danno da perdita di chance (per la concreta e ragionevole possibilità del predetto ricorrente di conseguire la titolarità della posizione organizzativa e il mantenimento della stessa dal 2000 al 11/0/2012 ove correttamente inquadrato da parte datoriale), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla *presente decisione* e fino all'effettivo soddisfo.

Il Tribunale di Napoli ha, inoltre, condannato l'Ente regionale, in via generica, al risarcimento del danno pari alla differenza tra il trattamento di fine rapporto corrisposto e quello che avrebbe percepito in ragione del mantenimento in servizio fino al 01/08/2014.



Giunta Regionale della Campania

Allegato 4
(Punto 3 del dispositivo)

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, rigettato nel resto la domanda del ricorrente e ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente della metà delle spese di lite liquidate in €. 2.700,00, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot. n. 267943 del 20/04/2015, ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico), le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di interessi legali.

La suddetta U.O.D 07, con nota prot .n. 576951 del 27/08/2015 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola.

Inoltre la U.O.D. 10 "Previdenza-Adempimenti connessi ai benefici contrattuali e L. 336/70-Infortunistica" della Direzione Generale per le Risorse Umane (14), con nota protocollo n. 593371 del 07/09/2015 ha comunicato all'Unità Operativa Dirigenziale 04 della predetta Direzione Generale la differenza tra il trattamento di fine rapporto corrisposto dall'Inps Gestione ex Inpdap e quello che il ricorrente avrebbe percepito in ragione del mantenimento in servizio fino al 01/08/2014 quale risarcimento del danno (€. 14.142,83)

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 11868/2014 del Tribunale di Napoli, pubblicata l'11/12/2014 e notificata, in forma esecutiva, il 16/02/2015.

TOTALE DEBITO**€. 77.202,13****Sig.r Sorbilli Federico matr.7004**

A) Somma lorda a titolo di risarcimento danno

€. 58.875,00

B) Somma lorda a titolo di risarcimento danno

€. 14.142,83

Interessi legali maturati dal 11/12/2004 al 18/12/2015

€. 244,68

- Competenze per spese di giudizio Sig. Sorbilli Federico **€. 3.939,62**
- Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot. n. 208203 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale;
- sentenza n. 11868/2014 del Tribunale di Napoli, pubblicata l'11/12/2014 e notificata, in forma esecutiva, il 16/02/2015.
- Prospetto di calcolo competenze legali
Napoli, 22/10/2015

Il Responsabile della P.O.
Dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

961



CP

UDS 04

M/30

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale**DIP 55 DG 14 UOD 03**Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

60 01 03 00

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0208203 26/03/2015 08,38

Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura

Ass. : 551403 UOD Stato giuridico ed Inquadr...

Classifica : 4.



50 MAR 2015

CC- 1267/13, 1139/12, 691/12, 5293/12, 2254/11, 1253/14, 5247/12, 6655/13. -
Avv. Di Lascio

Trasmissione sentenze.

Facendo seguito a pregressa corrispondenza si trasmettono in allegato alla presente, copia delle sentenze, rese nei procedimenti indicati in tabella:

Nome	Sentenza	Autor.Giudiz.
Zappullo Nunziante	1767/13	Trib. Salerno
Iuliano Carlo +altri	10278/14	Trib. Napoli
Lanciato Maria	10547/14	Trib. Napoli
Esposito Vincenza +altri	10766/14	Trib. Napoli
D'Eboli Concetta	6802/14	Trib. Napoli
Sorbilli Federico	11868/14	Trib. Napoli
Agrippa Nicola +altri	1201/15	Trib. Napoli
Picone Mario	702/15	Trib. Napoli

Si invita, pertanto, codesto Ufficio, qualora possibile, ad approntare con sollecitudine i provvedimenti di liquidazione delle somme ivi indicate, onde evitare ulteriore aggravio di costi per l'Ente derivante da azionamento di procedura esecutiva.

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc

2 copie sc.
TRIBUNALE DI NAPOLI
1^a Sezione Lavoro e Prev.

Facciale n.

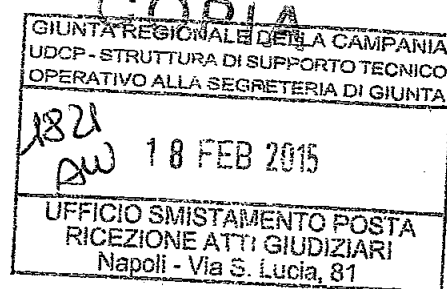
Richiedente: Spagnuolo Vigorita

Xerografia: GRATIS

(art. 10 L. 11/8/73 n. 533)

Napoli, 18/12/2014

N. Cancelleria

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Gabriella Marchese, all'udienza dell'11.12.2014 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 31536/2013 R.G. lavoro vertente

TRA

SORBILLI Federico, nato a Napoli il 18.7.1949, rapp.to e difeso dall'avv. Italo Spagnuolo Vigorita giusta procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliato come in atti

RICORRENTE

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso *ope legis* dall'avv. Alba Di Lascio ed elettivamente domiciliata come in atti

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 25.10.2013 il ricorrente in epigrafe esponeva: *che*, già in servizio presso il centro di addestramento professionale gestito dall' Aci di Napoli, veniva inquadrato ai sensi della legge regionale 9 luglio 1984, n. 32 nel "ruolo speciale della Giunta regionale" con qualifica di docente tecnico-pratico, corrispondente al V livello funzionale di cui alla tabella A Allegata alla predetta legge a far data dal 1 settembre 1986; *che* in realtà la Regione avrebbe dovuto inquadrarlo nella VI qualifica funzionale a far data dal 1 gennaio 1986 e nel VII a decorrere dall'1.1.1992, ma non vi aveva provveduto; *che* pertanto aveva presentato ricorso dinanzi al giudice amministrativo e con sentenza del 17 maggio 2000, n. 2191 la III sezione del Tar aveva riconosciuto il diritto del ricorrente all'inquadramento nel sesto livello a decorrere dal 1 settembre 1986 e nel settimo a decorrere dal 1 gennaio 1992; *che* la Regione Campania aveva interposto appello avverso la detta pronuncia, che era stata però rigettata dal Consiglio di Stato con sentenza 3-2-2006, n. 434; *che* la Regione aveva poi illegittimamente ancorato la decorrenza economica del contratto individuale di lavoro,

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0117001 19/02/2015 14,47

Mitt. : SORBILLI FEDERICO

Ass. : A.G.C. 4 avvocatura

Classifica : 4.1.1.

19 FEB. 2015

Fonte: <http://burc.regione.campania.it>

ossia dal 21 settembre 2006, sicchè il ricorrente aveva adito nuovamente il Tar Campania e solo con il provvedimento del Commissario ad acta del 18 novembre 2008 si era riconosciuto al ricorrente *"ora per allora"* il livello iniziale di inquadramento in forza della riqualificazione *ex lege* delle mansioni svolte;

che i limiti della giurisdizione amministrativa hanno però impedito che al ricorrente fosse riconosciuto il maggior danno subito;

che la Regione collocava il ricorrente a riposo in data 31.12.2012, violando il diritto al trattenimento in servizio fino al raggiungimento dell'età anagrafica del 65° anno di età.

Chiedeva pertanto che in via giudiziale la Regione Campania fosse condannata al pagamento della somma di euro 117.750,00 per il danno derivante dalla mancata immediata attribuzione della posizione organizzativa di tipo professionale, la somma di euro 200.000,00 a titolo di danno esistenziale, la somma di euro 32.412,35 per le spese legali sostenute nei vari giudizi e, in via generica, alla differenza tra il trattamento pensionistico attualmente in godimento e l'importo della retribuzione sino al raggiungimento del 65° anno di età, oltre al ricalcolo del TFR e del medesimo trattamento pensionistico.

Si costituiva la Regione Campania chiedendo con varie argomentazioni il rigetto della domanda.

All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa.

La domanda del ricorrente è parzialmente fondata.

I dati di fatto non sono in discussione tra le parti.

E' pacifico oltre che documentalmente provato che solo con sentenza del Tar Campania 291/2000, confermata con decisione del Consiglio di Stato n. 434/2006, sia stato riconosciuto il corretto inquadramento al ricorrente e che questi abbia poi dovuto attendere il provvedimento del commissario ad acta per la compiuta esecuzione della sentenza.

Assume il ricorrente che il perdurante inadempimento dell'amministrazione nella attribuzione del livello sia stato causa di una serie di danni, patrimoniali e non.

Assume di contro l'amministrazione l'incolpevole ritardo, conseguenziale all'iter procedurale adottato legittimamente dalla Regione a difesa dei propri interessi.

Osserva il Tribunale che l'inadempimento datoriale è condotta produttiva, in via astratta, di pregiudizi risarcibili.

Nel concreto, il ricorrente allega il danno derivante dalla mancata attribuzione di posizioni organizzative, riconosciute dalla Regione, a decorrere dal 1 marzo 2000, a tutti i dipendenti aventi il medesimo inquadramento e posseduto dal Sorbilli, a tale data, in virtù delle intraprese azioni giudiziarie

Ciò posto, se è vero che la Regione Campania documenta come l'attribuzione di tali posizioni avvenga ad opera dei dirigenti di settore previa valutazione dei curricula degli aspiranti, deve osservarsi come parte ricorrente abbia allegato - e la relativa circostanza non è contestata - come la titolarità di posizione organizzativa risulti essere stata attribuita alla quasi totalità dei dipendenti inquadrati in categoria

D ed in particolare che sono state assegnate ben 144 posizione organizzative su un totale di circa 150 dipendenti in servizio di ruolo con inquadramento in categoria corrispondente.

Ciò conduce all'affermazione di una seria e concreta possibilità del ricorrente di conseguire la titolarità della medesima posizione professionale ove correttamente inquadrato da parte datoriale, in applicazione della disciplina di regolamentazione del rapporto di lavoro; del pari, deve affermarsi la concreta e ragionevole possibilità di mantenimento della titolarità per l'intera, successiva durata del rapporto fino alla formale attribuzione, sia in considerazione del pacifico mantenimento della posizione agli altri dipendenti sia in ragione dell'attribuzione della stessa al ricorrente sia pure in epoca successiva, segno e conferma di una positiva valutazione da parte della Regione del suo *prégresso* curriculum professionale.

In proposito, il ricorrente lamenta un danno complessivo di € 117.750,00, pari all'importo mensile della posizione organizzativa poi riconosciutagli (€ 754,82) per il numero di annualità decorrenti dal 1.1.2000, data di riconoscimento dell'emolumento agli altri dipendenti, alla data di effettiva attribuzione (11.7.2012).

Deve considerarsi che il danno da liquidarsi è un danno da perdita di *chance*; la sua liquidazione è legata alla probabilità statistica, accertata nel processo, di vantaggio economico in assenza del provato inadempimento.

Nella fattispecie, avuto riguardo agli elementi di giudizio offerti, considerata la natura retributiva dell'emolumento, la circostanza che non l'intera totalità dei dipendenti ma un numero significativo degli stessi ha ottenuto la posizione ed infine che la somma come calcolata si fonda sull'importo attuale dell'emolumento stesso, stimasi equo fissare, all'attualità, un risarcimento, per perdita di *chance*, pari al 50% della somma richiesta.

Complessivamente va emessa, per detto titolo, sentenza di condanna nei confronti della Regione per € 58.875,00, maggiorata *ex* 429 c.p.c. come in parte dispositiva.

Vanno respinte le ulteriori richieste di danno.

In relazione all'asserito danno esistenziale va sottolineata la carenza assertiva dell'atto introduttivo; difetta del tutto in ricorso qualsivoglia concreta indicazione attinente le abitudini di vita dell'istante e le sue relazioni sociali e, soprattutto, le ricadute negative sulle stesse derivanti dalla percezione della minore retribuzione.

L'estrema genericità delle doglianze sollevate implica necessariamente il rigetto della domanda.

Quanto alle spese legali nei precedenti giudizi, le stesse sono state già valutate e quantificate dall'organo giudicante.

In difetto di specifiche allegazione di esborsi ulteriori e di ragioni per cui le stesse andrebbero rivisitate in questa sede, la richiesta va rigettata.

Rimane la valutazione del diritto al mantenimento in servizio fino al raggiungimento del 65° anno di età.

Il ricorrente è stato collocato a riposo il 31.12.2012, con il raggiungimento massimo dell'età contributiva.

Assume il diritto al mantenimento in servizio fino al raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, a prescindere da quello massimo contributivo.

La tesi è corretta.

Nella fattispecie non si pone questione di mantenimento in servizio oltre i raggiunti limiti di età ma del diritto al trattenimento in servizio fino all'età anagrafica necessaria, secondo la normativa *ratione temporis* in vigore, per il riconoscimento della pensione di vecchiaia.

Il ricorrente, avendo maturato anzitempo i requisiti per il collocamento a riposo anticipato (cd. anzianità contributiva), richiedeva alla amministrazione il trattamento in servizio, in applicazione dell'art. 72 DL 112/08.

Osserva, tuttavia, il Tribunale che, nella fattispecie, non ricorre affatto la situazione disciplinata dall'art. 72.

Nel caso che occupa, il ricorrente ha raggiunto il limite di età per il pensionamento di vecchiaia solo il 1.8.2014.

Fino a tale data, e salva la domanda di pensione anticipata, il ricorrente aveva il diritto al mantenimento in servizio, a prescindere dal disposto del citato art. 72, relativo alla diversa ipotesi del trattenimento in servizio, oltre i limiti di età, fino alla data di decorrenza della pensione.

Ne consegue, in difetto di prova di fatti impeditivi, la condanna, in via generica, della Regione all'ulteriore risarcimento del danno pari alla differenza tra il trattamento di fine rapporto corrisposto e quello che avrebbe percepito in ragione del mantenimento in servizio fino all'1.8.2014.

In udienza, il ricorrente ha, infatti, precisato la domanda e limitato la stessa, in parte qua, nei termini che precedono.

L'accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà; per il resto seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:

- a) Condanna la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 58.875,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla presente decisione e fino all'effettivo soddisfo;
- b) Condanna, altresì, la Regione, in via generica, al risarcimento del danno pari alla differenza tra il trattamento di fine rapporto corrisposto e quello che avrebbe percepito in ragione del mantenimento in servizio fino all'1.8.2014.
- c) Rigetta nel resto la domanda del ricorrente.
- d) Condanna la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente della metà delle spese di lite che liquida in euro 2.700,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
- e) Compensa per il resto.

Napoli, 11.12.2014

Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Marchese

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA REGIONE CAMPANIA
Comunicando a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti
di farne conto di mettere in esecuzione il presente titolo di
Mandat di Carcere e di farvi assistenza e di farvi assistenza
e di farvi quando ne sarà richiesto e al momento
C. e di farvi assistenza e di farvi assistenza
Napoli, 15 GEN. 2015

IL CANCELLIERE

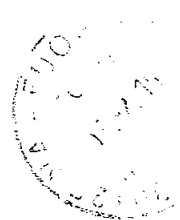
Line

RELATA DI NOTIFICA

FEBBRAIO

l'anno 2015, il mese di ~~gennaio~~ nel giorno indicato dal timbro postale riportato in calce, ai sensi della legge 21.01.1994 n. 53, io sottoscritto avv. Italo Spagnuolo Vigorita, autorizzato in virtù di Delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Isernia assunta in data 25 luglio 2013, ho notificato copia, dichiarata conforme e provvista di formula esecutiva apposta in data 15.01.2015, della Sentenza n. 11868/2014, emessa dal Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa Gabriella Marchese all'udienza del 11.12.2014 a mezzo di spedizione postale richiesta all'Ufficio Postale di Napoli, Fuorigrotta, previa iscrizione al n° 23/2015 del mio registro cronologico a:

- **Regione Campania** in persona del Presidente, legale rapp.te p.t., domiciliato, come per la carica, presso la sede legale della Regione Campania in Napoli, alla Via Santa Lucia, 81
(80100 NAPOLI)



**SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NASPOLI
NUMERO 11868/14
EX DIPENDENTE SORBILLI FEDERICO**

SPESE DI LITE			2700,00
SPESE GENERALI	15,00%		405,00
			3.105,00

CPA	4%	3105,00	<u>124,20</u>
			3.229,20

IVA	22%	3.229,20	710,42
-----	-----	----------	---------------

TOTALE FATTURA			3.939,62
-----------------------	--	--	-----------------

NETTO A PAGARE			3.939,62
----------------	--	--	-----------------



Giunta Regionale della Campania

Allegato 5
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 5 /2015

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 2 del 11 Gennaio 2016

PARTE I

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: Armato Adriana nata a Napoli il 08/07/1966 matr. 17256
c. f. **RMTDRN66L48F839Y**

Avvocato: Marrone Massimo c. f. Via Casamartino 7 Melito di Napoli

Oggetto della spesa: indennità art. 16 L. 253/90, interessi legali, oneri riflessi, spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot .n. 147559 del 04/03/2015 (prat. n.87242013 CC avv.tura) l'Ufficio Speciale Avvocatura regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 7505/2014 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 07/07/2014 e notificata a questa Amministrazione, in forma esecutiva, il 30/10/2014.

Il Tribunale di Napoli , in accoglimento della domanda attorea proposta dalla dipendente Armato Adriana, contro l'Ente regionale, volto al riconoscimento del suo diritto (già sancito con sentenza n. 7504/11 della Corte di Appello di Napoli) a percepire l'indennità di cui all'art. 16, comma 3 L. 253/90 a decorrere dal gennaio 2004, ha condannato la resistente Regione Campania al pagamento l in favore della predetta ricorrente, della somma di €. 28.843,26,



Giunta Regionale della Campania

Allegato 5
(Punto 3 del dispositivo)

oltre accessori ex lege e alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in €. 2650,00 comprese spese generali, oltre IVA e CPA da attribuirsi.

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot. n. 267911 del 20/04/2015, ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico), le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di interessi legali.

La suddetta U.O.D 07, con nota prot .n. 576856 del 27/08/2015 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a compilare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione. BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA n. 2 del 11 Gennaio 2016

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 7505/2014 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 07/07/2014 e notificata, in forma esecutiva, il 30/10/2014.

TOTALE DEBITO

€. 45431,27

Sig.ra Armato Adriana matr. 17256

Indennità art. 16 L.253/90 dal 2004 al 2012

€. 28.843,26

Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione

€. 10.173,85

Interessi legali dal 01/01/2004 al 18/12/2015

€. 3.051,84

- Competenze per spese di giudizio Avv. **Marrone Massimo** €. 3.362,32
- Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot. n. 147559 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale;
- sentenza n. 7505/2014 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 07/07/2014 e notificata, in forma esecutiva, il 30/10/2014.
- Prospetto di calcolo competenze legali

Napoli, 22/10/2015
Il Responsabile della P.O.
Dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

874



Up

513

dr. Scotti

UOD 04

RACCOMANDA A MANO

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale**DIP 55 DG 14 UOD 03**Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
Via Santa Lucia, 81**NAPOLI**

60 01 03 00

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0147559 04/03/2015 10,11

Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura

Ass. : 551403 UOD Stato giuridico ed Inquadram...

Classifica : 4.

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

06 MAR 2015

n. 2 del 11 Gennaio 2016

PARTE I

CC- 5604/11, 6222-4274-4275/12, 8728-8724/13 – **Avv. Di Lascio**
Ricorso per differenze retributive.
Trasmissione sentenze.

Facendo seguito a pregressa corrispondenza si trasmettono in allegato alla presente, copia delle sentenze, rese nei procedimenti indicati in tabella:

Nome	Sentenza	Autor.Giudiz.
Citro Elisabetta +altri	19044/13	Trib. Napoli
D'Angelo Gennaro	8243/14	Trib. Napoli
Fulgione Carmela	1929/13	Trib. Salerno
Passarella Vittorio	1926/13	Trib. Salerno
Fantini Giancarlo +altri	5662/14	Trib. Napoli
Armato Adriana	7505/14	Trib. Napoli

Tale difesa non ritiene necessario proporre gravame come da relazione dell'avvocato incaricato che si ritiene di poter condividere, salvo diverso, motivato e comprovato avviso alla struttura in indirizzo.

Si invita, pertanto, codesto Ufficio, qualora possibile, ad approntare con sollecitudine i provvedimenti di liquidazione delle somme ivi indicate, onde evitare ulteriore aggravio di costi per l'Ente derivante da azionamento di procedura esecutiva.

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc

Via Marina, 19/C – Pal. Armieri – 80133 Napoli – Tel. 081 796 35 19 – Fax 081 796 37 66

cc 8724/13
fu. Di Iosio

03 Sentenza n. 7505/2014 pubbl. il 07/07/2014
RC n. 28347/2013

2 copie Es.Proc.
2 copie Es.att.
TRIBUNALE DI NAPOLI
1. Sezione Lavoro e Prev.
Facciate n. *Marrone*
Richiedente *Marrone*
Xerografia GRATIS
(art. 10 L. 11/2/73 N.533)
Napoli, *10/7/14*
Il Cancelliere



TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UDOP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO
OPERATIVO ALLA SEGRETARIA DI GIUNTA
30 OTT 2014
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
NAPOLI - Via S. Lucia

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
MARRONE & MAISTO
Via Casamartino n°7
Tel/Fax 0817114931 / 0817111220
80017 - Melito di Napoli (NA)
Partita IVA: 05373701217

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE

n. 2 del 11 Gennaio 2016

dott. Maria Gaia Majorano
quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. cpc)

UNEP - NAPOLI
A/18 - Cron. 314

SPECIFICA

Diritti	
Trasferte	5,10
10% Trasferte	0,52
Spesa Postale	0,00
TOTALE	8,29
(10% versato in modo virtuale)	
Data:	30/10/2014
L'Ufficiale Giudiziario	

alla pubblica udienza del 07.07.14 ha pronunciato, mediante lettura, la seguente

SENTENZA

nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 28347/13 del ruolo generale avente ad oggetto:

quantificazione in base a sentenza passata in giudicato

TRA

Adriana Armato rappresentata e difesa dall' avv.to Massimo Marrone, presso il cui studio elett.te domicilia in Melito di Napoli Via Casamartino 7

RICORRENTE

CONTRO

Regione Campania in persona del legale rappresentante p.t.

CONVENUTA - CONTUMACE

Svolgimento del processo

30 OTT 2014
[Signature]

Con ricorso depositato in data 20.09.13 e ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe, premesso che con sentenza del 29.11.11 n.7504/11 passata in giudicato come da certificazione del 6.7.12 la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava il suo diritto a percepire l'indennità di cui all'art.16 co.3 L.253/90 a decorrere dal gennaio 2004.

Operati analitici conteggi, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento della somma di €. 28843,26 oltre accessori ex lege computando l'indennità fino al 4.7.12, data di cessazione del comando.

LA Regione restava contumace.

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

La udienza veniva decisa come da sentenza letta pubblicamente.

PARTE I

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va dichiarata la contumacia della Regione Campania regolarmente citata e non comparsa.

Nel merito la domanda è fondata. La quantificazione operata dalla ricorrente deve essere accolta e condivisa. Il diritto azionato veniva sancito con sentenza del 29.11.11 n.7504 passata in giudicato..

L'odierno giudizio, pertanto, è finalizzato esclusivamente alla quantificazione delle somme spettanti.

In applicazione dei criteri enunciati dalla sentenza, al ricorrente spetta la complessiva somma di €.28843.26 oltre interessi dalla maturazione di ciascun credito al saldo.

LA somma così determinata da parte ricorrente con conteggi analitici chiari, non è stata contestata dalla convenuta che ha ritenuto di restare contumace.

La Regione Campania va , pertanto, condannata al pagamento della somma innanzi indicata in favore della ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:

Accoglie la domanda e condanna la Regione Campania al pagamento in favore della ricorrente della somma di €.28843.26 oltre accessori ex lege e alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in €.2650,00 comprese spese generali, oltre IVA e CPA da attribuirsi.

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano resi
chiama ne spetti di mettere in esecuzione il presente titolo
Ministero di Giustizia e Assistenza Sociale - Ufficio della Procura
concedervi questo legalmente
Copia conforme a Cancelliere della
Napoli, 24 LUG. 2014
richiesta del
Napoli, 24 LUG. 2014
IL CANCELLIERE

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 2 del 11 Gennaio 2016

PARTI I

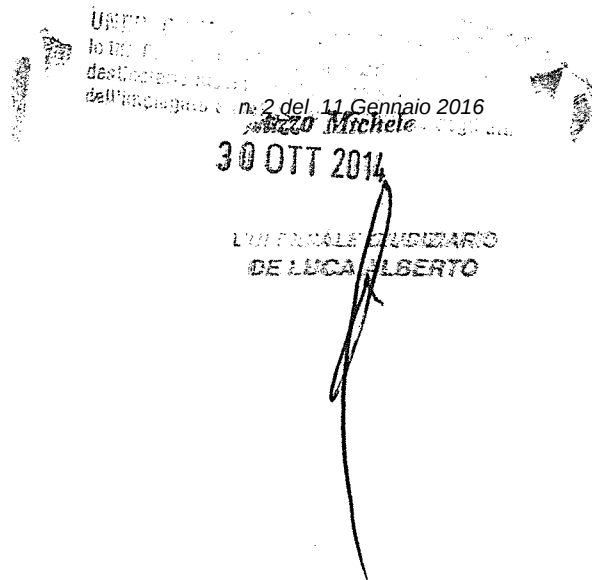
V° per autentica
Napoli, li 24 LUG. 2014
IL CANCELLIERE

Relata di notifica

Si notifici a:

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rapp.te p.t., dom.to per la carica alla
via S. Lucia n.81 – NAPOLI, per legale scienza.

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA



PARTE I

Sentenza Tribunale di Napoli - Sez.Lav .-
Numero 7505/2014
Dip. Adriana Armato
Avv. Massimo Marrone

Diritti e onorari			2.650,00
			2.650,00
CPA	4%	2.650,00	106,00
			2.756,00
			<i>n. 2 del 11 Gennaio 2016</i>
Iva	22%	2.756,00	606,32
TOTALE FATTURA			3.362,32
RITENUTA	20%	2.650,00	530,00
NETTO A PAGARE			2.832,32





Giunta Regionale della Campania

Allegato 6
(punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 6 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 2 del 11 Gennaio 2016

PARTE I

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditori:

Ex dipendente: Sig.ra **De Marco** Sara, nata a Napoli il 01/07/1932 matr. n. 454
c. f. **DMRSRA32L41F8390**

Oggetto della spesa: rivalutazione monetaria

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

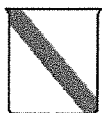
Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n. 291363 del 28/04/2014 (prat.n. 3829/12 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura, ha trasmesso alla Direzione Generale 14, UOD 04, la sentenza n.3023/2014 del Tribunale di Napoli- Sez. Lavoro - depositata il 14.03.2014 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza della dott.ssa De Marco Sara in forma esecutiva in data 18.04.2014.

Il Giudice del Lavoro in parziale accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di €. 40.155,20 a titolo di risarcimento danno su differenze retributive oltre rivalutazione monetaria e gli interessi nella misura legale, dalle singole scadenze e fino alla data di deposito della sentenza, a decorrere dalla quale e fino al soddisfo sono altresì dovuti i soli interessi legali.

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, compensato per metà le spese di lite tra le parti, condannando la Regione Campania al pagamento della restante metà, liquidate in €. 1.300,00 oltre Iva e Cpa come per legge.

Con Decreto di liquidazione n. 6 del 26/05/2015 della Unità Operativa Dirigenziale 04, a seguito di condanna di questa Amministrazione statuita dalla predetta sentenza, venivano liquidati gli importi a titolo di risarcimento danni, interessi legali e spese di giudizio, ma non l'importo relativo alla rivalutazione monetaria.



Giunta Regionale della Campania

Allegato 6
(punto 3 del dispositivo)

Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto della D.G.R. 1731/2006 e dell'art. 22 della Legge regionale della Campania N.1 del 30.01.2008 si provvede alla predisposizione della presente scheda limitatamente alle somme a titolo di rivalutazione monetaria.

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 3023/2014 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro - depositata il 14.03.2014 e notificata in forma esecutiva in data 18.04.2014.

TOTALE DEBITO

€. 19.642,69

Dip. **BOLLETTINO UFFICIALE**
della REGIONE CAMPANIA **arco Sara , matr.n. 454**

n. 2 del 11 Gennaio 2016

PARTE I

- Rivalutazione monetaria maturata al 13/03/2014 **€. 19.642,69**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.
-

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 291363 del 28.04.2014 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n. 3023 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro - depositata il 14.03.2014 e notificata in forma esecutiva in data 18.04.2014;

Napoli, 22/10/2015

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno de Filippis



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

55-14-04-00 Direzione Generale per le Risorse
Umane – U.O.D. Contenzioso del Lavoro
in collaborazione con l'Avvocatura Regionale
Via S. Lucia, 81
80133 Napoli

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0291363 28/04/2014 13,11 28/04/14
tit. : A.G.C.4 Avvocatura

Descr. : 551004 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 4.1.1.



BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 2 del 11 Gennaio 2016

PARTE I

N. Pratica: 3829/12 C.C.

Oggetto: giudizio promosso da
De Marco Sara c/Regione Campania

Si trasmette, per gli adempimenti di competenza, copia della sentenza n. 3023/2014 emessa dal Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro all'esito del giudizio in oggetto, notificata in forma esecutiva in data 18.4.2014, evidenziando che, in considerazione anche della notevole riduzione degli importi originariamente rivendicati, non appare opportuno proporre impugnazione avverso la pronuncia.

Il Dirigente del Settore
Avv. Fabrizio Niceforo

cc
3829/12 AW. NICEFORO

COPIA

2 es. fce

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI NAPOLI
1^a Sezione Lavoro e Prov.

Fascicolo n.

Richiedente

Xerografia GRATIS

(art. 10 L. 11/2/73 N. 520)

Napoli, 21/3/2014

A Cancelleria

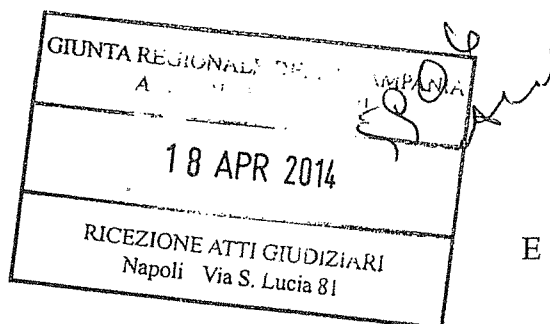
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

16 APR. 2014

25657

Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott.ssa Manuela Montuori, in funzione di
BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA
pro all'udienza del 13.3.2014 ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa iscritta al n. 15528/2012 R.G. Lavoro tra

DE MARCO SARA, rappr. e dif. dagli avv.ti Silio Italico Aedo Violante e
Giancarlo Violante Ruggi d'Aragona, presso il cui studio elettivamente domicilia
giusta procura a margine del ricorso



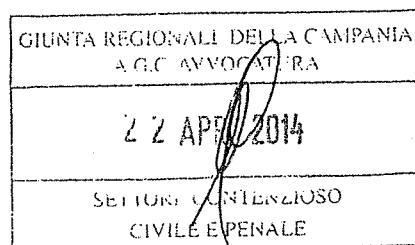
RICORRENTE

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t.
rappr. e dif. dall'Avv. F. Niceforo come da procura in calce al ricorso notificato

CONVENUTO

FATTO E DIRITTO



Con ricorso depositato in data 25.5.2012 la parte ricorrente di cui in epigrafe, ex
dirigente della Regione Campania, in quiescenza dal 01.06.95, deduceva che a
seguito della sentenza del TAR n. 10343/08, depositata il 18 settembre 2008,
venivano annullati sia il decreto di approvazione della graduatoria, che tutti gli
atti del procedimento concorsuale indetto per l'accesso alla II qualifica dirigenziale
del ruolo del personale della Giunta Regionale della Campania; che la Regione
Campania, con decreto dirigenziale n. 7/2010 ha ricollocato la ricorrente nella
graduatoria concorsuale per l'accesso alla II qualifica in posizione n. 88, in luogo
della precedente posizione n. 235, illo tempore assegnata.

Tanto premesso, dedotta la sussistenza del danno ingiusto subito dalla ricorrente a causa della mancata corresponsione delle retribuzioni spettanti al dirigente appartenente alla II qualifica nel periodo compreso tra il 06.07.1991 e sino al 01.06.95, data del suo collocamento a riposo, chiedeva all'adito Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità dell'amministrazione resistente per la mancata nomina della ricorrente e il mancato espletamento da parte della stessa delle mansioni e funzioni di dirigente della II qualifica dirigenziale del ruolo del personale della Giunta Regionale per il periodo dal 06.07.91 al 1.06.95 e, per l'effetto, condannare la predetta Amministrazione al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla ricorrente e precisamente: la somma di euro 57.310,62 per differenze dei ratei stipendiali e di 13^a mensilità e la somma di euro 93.504,00 per differenze tra il Trattamento di fine servizio di dirigente di II qualifica dirigenziale dello di dirigente percepito dalla ricorrente per l'indicato periodo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, vinte le spese di lite con distrazione.

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 2 del 11 Gennaio 2016

PARTE I

Si costituiva la Regione Campania che, preliminarmente, eccepiva il difetto di giurisdizione, il difetto di legittimazione passiva quanto alla richiesta di differenze sul TFS, e, nel merito, contestava la correttezza dei conteggi. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda vinte le spese di lite.

Depositate note e conteggi alternativi, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa veniva decisa come da sentenza pubblicamente letta.

Infondata è l'eccezione di difetto di giurisdizione, atteso che il momento cui risale l'attività lesiva deve individuarsi nella data del 18.09.2008, ovvero nella data di deposito della decisione del TAR Campania Napoli n. 10343/08 in forza della quale detta A.G.A. ha annullato il decreto di approvazione della graduatoria e tutti gli atti del procedimento concorsuale indetto per l'accesso alla II qualifica dirigenziale del ruolo del personale della Giunta Regionale della Campania, graduatoria ed atti che avevano determinato la erronea collocazione della ricorrente al 235° posto in luogo dell'88° posto effettivamente a lei spettante.

Con recentissima decisione la Cassazione a Sezioni Unite ha avuto modo di chiarire che " *il regime transitorio del passaggio dalla giurisdizione esclusiva del g.a. alla giurisdizione del g.o. è presidiato dalla regola della generale giurisdizione del g.o. in ordine ad ogni questione che riguardi sia il periodo del rapporto successivo al 30 giugno 1998, sia, in parte, il periodo del rapporto precedente a tale data, qualora la fattispecie risulti unitaria*" (Cfr Cassa sez. unite n. 10401 del 06.05.2013). Nella fattispecie in esame deve ritenersi che l'illecito si sia perfezionato solo nella indicata data (18.09.08), in cui il giudice amministrativo ha ritenuto illegittimo il provvedimento amministrativo che è stato causa del danno.

Nel merito il ricorso è fondato nei limiti segnati dalla seguente motivazione.

E' documentalmente provato che la ricorrente, in dipendenza della pronuncia del TAR Campania, si è collocata in posizione utile ai fini della nomina cui la

medesima aspirava. E' di immediato rilievo che la condotta della Regione Campania ha causato il fatto materiale produttivo del danno rivendicato dalla ricorrente, nonché il requisito dell'ingiustizia di tale danno, avendo l'amministrazione ritardato illegittimamente la nomina con una condotta *non iure* la cui illegittimità è stata accertata con apposita sentenza dell'AGA. Infine la circostanza dell'imputabilità soggettiva, a titolo di colta, della illegittimità provvedimentale, risulta dal fatto che la valutazione dell'incarico di coordinamento del Gruppo di lavoro a supporto della Commissione ex art. 22 L. 219/1981, espletato dalla ricorrente, come rilevato dalla citata sentenza del TAR Campania, è afflitta da un evidente vizio di motivazione, atteso che dagli atti

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

L'esito dell'istruttoria esperita dal AGA, non risulta l'iter logico seguito dall'amministrazione. In definitiva va sottolineato come l'insieme degli elementi considerati conduca a ravvisare una condotta complessiva dell'Amministrazione caratterizzata da negligenza ed imperizia nella valutazione dei titoli della ricorrente. Il risarcimento del danno può essere parametrato alla retribuzione che la ricorrente avrebbe percepito nel periodo compreso tra il 6.07.91 (data di decorrenza degli effetti giuridici ed economici della nomina a dirigente di II qualifica) e fino al 1.06.95 data di collocazione in quiescenza della ricorrente.

All'istante spetta la somma complessiva di euro 40.155,20 come da conteggi depositati in data 24 febbraio 2014, conteggi redatti operando la differenza, su base di anno o frazione di anno tra il trattamento economico fondamentale spettante al dirigente di II livello, siccome precisato dalla Regione Campania con la nota Prot. 2013 del 22.11.2013, e il trattamento economico fondamentale percepito dalla ricorrente quale dirigente di I livello siccome risultante dalle buste paga depositate agli atti di causa, nonché dai prospetti riepilogativi depositati dalla stessa Regione Campania. Su detta somma, dovuta a titolo di risarcimento del danno, e che pertanto costituisce debito di valore, spetta la rivalutazione monetaria e gli interessi nella misura legale, dalle singole scadenze e fino alla data di deposito della sentenza, a decorrere dalla quale e fino al soddisfo sono altresì dovuti i soli interessi legali.

Del tutto arbitrario il criterio di calcolo applicato per determinare le differenze sul TFS; in particolare non è chiaro il motivo per cui la paga media mensile dell'anno 1995 viene moltiplicata per 40 anni di servizio atteso che un'eventuale risarcimento del danno dovrebbe coprire esclusivamente le differenze retributive sul TFS relative agli anni dal 1991 al 1995 e non l'intera carriera lavorativa della ricorrente. Applicando il criterio indicato nei conteggi allegati al ricorso si perviene alla richiesta della ingente somma di euro 86.073,60 del tutto sproporzionata rispetto all'eventuale danno patrimoniale subito dalla ricorrente.

Sul punto la domanda va rigettata

L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/2. Il residuo segue la soccombenza e compete nella misura di cui al dispositivo.

PARTE I

06/2014 07:17
06/2014 07:44

00817963275

(FAX)00817963275

P.005/01

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 40.155,20 per la causale di cui in motivazione, oltre rivalutazione monetaria e gli interessi nelle misura legale, dalle singole scadenze e fino alla data di deposito della sentenza, a decorrere dalla quale e fino al soddisfo sono altresì dovuti i soli interessi legali.

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

Compensa per metà le spese di lite tra le parti e condanna parte convenuta al
della restante parte che liquida in n. 2 del 14 gennaio 2016 € 1300,00 e, oltre Iva e cpa come per

PARTI I

Napoli, 13.03.2014

IL GIUDICE

(dott.ssa Manuela Montuori)

Manuela Montuori

Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro e Previdenza
sottoscritto cancelliere esterne
inviata e resa pubblica al
n. 2 del 14 gennaio 2016
13/3/14
FUNZIONARIO GIUDICATARIO
RECELA. 2014.03.13.1550

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2014, il giorno _____ del mese di _____, ad istanza

della dott.ssa De Marco Sara, come in atti rapp.ta, difesa e dom.ta, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico Notifiche della

Corte di Appello di Napoli, ho notificato e rilasciato *co. 2 del 11 Gennaio 2016* copia dell'antescritta

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

istanza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 3023/2014, munita di formula esecutiva, a:

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t. della G.R.,
domiciliato per la carica in Napoli alla Via S. Lucia n. 81.

Gascone Maria Fortuna
18 APR 2014

UFFICIALE GIUDIZIARIO
LUCA LIBERTO

PARTE I



Giunta Regionale della Campania

Allegato 7
(punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N°7 /2015

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 2 del 11 Gennaio 2016

PARTE I

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditori:

Ex dipendente: Sig.ra **De Marco Sara**, nata a Napoli il 01/07/1932 matr. n. 454
c. f. **DMRSRA32L41F839O**

Oggetto della spesa: Spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n. 511706 del 23/07/2015 (prat.n. 1195/08 CC/Avv.ra) l'Ufficio Speciale Advocatura regionale ha trasmesso alla Direzione Generale 14, UOD 04, la sentenza n.3046/2015 del Consiglio di Stato - depositata il 17/06/2015.

Il Consigliodi Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Regione Campania contro la l'ex dipendente Sig. De Marco Sara per la riforma della Sentenza del TAR Campania n. 10343/2008, lo respinge. (La sentenza del Tar Campania n. 10343/2008 aveva accolto il ricorso della Dott.ssa De Marco Sara, disponendo l'obbligo a carico della Regione Campania di rinnovare la valutazione del titolo concernente l'incarico di coordinamento svolto dalla predetta ricorrente per l'accesso alla II qualifica dirigenziale). Il Consiglio di stato ha, altresì, condannato la Regione Campania, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in €. 3.000,00 in favore dell'appellata Sig.ra De Marco Sara.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. .3046/2015 del Consiglio di Stato - depositata il 17/06/2015.

TOTALE DEBITO

€. 3.806,40

Scheda debiti fuori bilancio De Marco

pag. 1 di 2



Giunta Regionale della Campania

Allegato 7
(punto 3 del dispositivo)

Dipendente sig.ra De Marco Sara , matr.n. 454

- Competenze per spese di giudizio Sig. De Marco Sara € 3.806,40

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altri | BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 2 del 11 Gennaio 2016

PARTE I

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.
-

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 511706 dell' Ufficio Speciale Avvocatura Regionale
- sentenza n. .3046/2015 del Consiglio di Stato - depositata il 17/06/2015.
- prospetto di calcolo competenze legali

Napoli, 22/10/2015

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno de Filippis



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
Unità Operativa Dirigenziale 60 01 03
Ambiente, Lavoro, Personale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0511706 23/07/2015 09,11

Mitt. : Avvocatura Regionale

Ass. : 551403 UOD Stato giuridico ed Inquadr...

Classifica : 4.



04
27 LUG. 2015

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

UOD CH
24/7
CP

Alla Direzione Generale per
le Risorse Umane (55-14)
UOD 03 Stato giuridico ed
Inquadramento del personale
Via S. Lucia, 81 Gennaio 2016
NAPOLI

All'Avv. Rosaria Saturno
SEDE

Giudizio innanzi al Consiglio di Stato, sez. V
promosso da Regione Campania c/ De Marco Sara
Sentenza n. 3046/15 - Pratica n. CA/1195/08

Si trasmette, per l'esecuzione, copia della sentenza del Consiglio di Stato, sez.
V n. 3046/15 depositata in data 17/06/15, inerente al giudizio in oggetto.

IL RESPONSABILE U.O.D. 03
- Avv. Pasquale d'Onofrio -

L'AVVOCATO CAPO
- Avv. Maria d'Elia -

C.P./m.c.



REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

ent
1195/08

SEZIONE V

Avvocato Difensore:

Saturno Rosaria

Presso:

Ufficio Rappresentanza Regione Campania
Via Poli, 29 00187 Roma

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

Avviso di pubblicazione di sentenza n. 2 del 11 Gennaio 2016

(ai sensi dell' art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 17/06/2015 con il n. 3046/2015 ed esito: **Respinge.**

Numero Registro Generale: 743/2009

Parti	Avvocati
Regione Campania	Saturno Rosaria

Contro:

Parti	Avvocati
De Marco Sara, ed altri	Basile Giovanni Violante Silio Italico Aedo

Roma, li' 17/06/2015

l'operatore amministrativo

REGIONE CAMPANIA

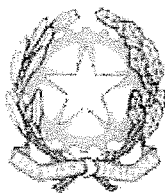
Prot. 2015. 0422405 18/06/2015 13,19
Mitt. : CONSIGLIO DI STATO 5

Ass. : Avvocatura Regionale



18/06/2015

N. 03046/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00743/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

Il Consiglio di Stato

n. 2 del 11 Gennaio 2016

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 743 del 2009, proposto dalla Regione Campania, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosaria Saturno, con domicilio eletto presso la Regione Campania - ufficio di rappresentanza in Roma, via Poli n. 29;

contro

signora De Marco Sara, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Basile e Silio Italico Aedo Violante, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Colacino in Roma, via Nicola Ricciotti n. 9;

nei confronti di

signori Gargiulo Antonio, Calienno Giuliano Annamaria, Giuliotti Maria Maddalena, Mazziotti Francesco Antonio, tutti non costituiti;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA, NAPOLI, SEZIONE III, n. 10343/2008, resa tra le parti, concernente accesso alla II qualifica

PARTE I

dirigenziale, ruolo del personale della Giunta regionale della Campania.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2015 il Consigliere Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati Angelo Marzocchella, su delega dell'avvocato Rosaria Saturno, e Sergio Como, su delega dell'avvocato Silio Italico Aedo Violante;

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

nsiderato in fatto e diritto quanto segue. *n. 2 del 11 Gennaio 2016*

PARTI I

FATTO

1.- La Regione Campania, con legge regionale n. 27 del 23 maggio 1984, suddivideva le posizioni funzionali e retributive del proprio personale in otto livelli impiegatizi, introducendo, altresì, due qualifiche dirigenziali. L'articolo 36, comma 4, della richiamata legge regionale disponeva che l'accesso alla II qualifica dirigenziale sarebbe avvenuto "mediante selezione per titoli per almeno il 90% dei posti secondo modalità da definirsi con atto deliberativo,...del Consiglio Regionale su proposta della Giunta, previa contrattazione con le OO.SS. regionali...".

La Regione Campania, successivamente, con le leggi regionali nn. 11 e 12 del 1991 disciplinava la qualifica apicale del personale regionale e, con la legge regionale n. 13/1991, in esecuzione dell'art. 4, comma 4, della l.r. n. 27/1984, disciplinava le modalità di ammissione alla selezione pubblica, il numero dei posti da assegnare, i titoli valutabili con il relativo punteggio e le modalità di formazione, approvazione ed utilizzazione delle graduatorie.

La Giunta regionale, con delibera n. 5737 del 7 agosto 1991, nominava la commissione giudicatrice.

La dottoressa Sara De Marco partecipava alla selezione per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale e all'esito della procedura, pur collocandosi tra gli idonei al 235° posto con punti 61,10, non veniva inserita in posizione utile nella graduatoria finale approvata dalla Giunta regionale con delibera n. 1816 del 17 aprile 1992.

Il Presidente della Giunta regionale, con i decreti nn. 7055 e 7056 del 27 aprile 1992, approvava la graduatoria e nominava i dirigenti superiori utilmente collocati.

1b.- Avverso il decreto del Presidente della G.R. n. 7055 del 27 aprile

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 2 del 11 Gennaio 2016

atti presupposti, connessi e conseguenti, la dottoressa

Sara De Marco proponeva ricorso innanzi al T.A.R. per la Campania, sede di Napoli, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere atteso che, per i titoli di servizio, la commissione esaminatrice avrebbe dovuto assegnarle punti 54 in luogo dei 39 attribuiti.

La ricorrente lamentava, in particolare, che non erano state correttamente considerate le funzioni di coordinamento del gruppo di lavoro svolte a supporto della Commissione Provinciale di Napoli, rientranti nella lettera G)a) dell'art. 4 della legge regionale n. 13 del 1991 quali funzioni dirigenziali di coordinamento con previsione di punti 35 (e non nella lettera H con punti 10).

Il T.A.R., con sentenza n. 10343 depositata il 18 settembre 2008, ha accolto il ricorso annullando gli atti impugnati, disponendo l'obbligo a carico della Regione Campania di rinnovare la valutazione del titolo concernente l'incarico di coordinamento svolto dalla dottoressa De Marco.

1c.- Avverso la sentenza la Regione Campania ha proposto appello, con istanza di sospensione cautelare.

Si è costituita in giudizio la dottoressa Sara De Marco che ha chiesto di

PARTE I

rigettare l'appello.

Questo Consiglio di Stato, con ordinanza n. 1052 del 20 febbraio 2009, ha rigettato l'istanza cautelare ritenendo, ad un primo esame, che l'incarico di coordinamento svolto dalla dottoressa Sara De Marco "è tra quelli indicati nell'art. 4 lett. G) a della l. reg. n. 13 del 1991, per cui alla medesima correttamente va attribuito il punteggio di 35,00".

All'udienza pubblica del 5 maggio 2015 la causa è stata assunta in decisione.

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

DIRITTO

n. 2 del 11 Gennaio 2016

PARTE I

L'appello è infondato e va respinto.

2.- Con il secondo motivo di censura, che appare opportuno trattare in via prioritaria, l'appellante lamenta "error in iudicando - error in procedendo - violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 16 del R.D. 17.08.1907, n. 642 e dell'art. 150 c.p.c.".

L'appellante sostiene che il T.A.R. avrebbe errato nel ritenere valida l'integrazione del contraddittorio effettuata dalla dottoressa Sara De Marco a mezzo di pubblici proclami, in ottemperanza all'ordinanza collegiale n. 415 del 29 giugno 2007, senza l'indicazione dei nominativi di tutti i controinteressati.

2b.- La censura non può essere accolta.

Come evidenziato dalla dottoressa De Marco, il primo giudice ha ritenuto legittima, infatti, l'integrazione del contraddittorio da lei effettuata ex art. 150 c.p.c., atteso che lo stesso collegio, stante la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di un rilevante numero di controinteressati, con ordinanza n. 415/2007 ha autorizzato l'appellata a notificare a mezzo pubblici proclami con la possibilità di indicare "collettivamente ed impersonalmente" il nominativo degli stessi (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 4 giugno 2013, n. 3050).

3. Con il primo articolato motivo di censura l'appellante, nel merito, lamenta poi "error in iudicando - error in procedendo - erroneità dei presupposti di fatto e di diritto - violazione e falsa applicazione dell'art. 4 lettera a) della L.R. della Campania n. 13 del 4.7.1991 - violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 14 della L.R. della Campania n. 29 del 14.5.1975".

L'appellante assume che l'articolo 4 lettera G)a) della legge regionale n. 13/1991 si riferirebbe all'esercizio delle funzioni di coordinamento di un servizio civile. BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA n. 2 del 11 Gennaio 2010 1, 3, 4, 16 della legge regionale n. 29 del 14 maggio 1975.

L'appellante sostiene, quindi, che le mansioni svolte dalla dottoressa De Marco non potrebbero essere collocate nell'ambito delle funzioni di coordinamento di servizio, atteso che gli articoli 4 e 5 (e l'art. 14 per la fase transitoria) della citata legge n. 29/1975 prevedono che i coordinatori dei servizi debbano essere formalmente nominati dalla Giunta regionale su proposta dei singoli assessori, mentre la dottoressa De Marco non è stata destinataria di alcun provvedimento di nomina da parte della Giunta regionale.

Sotto altro profilo l'appellante osserva che l'incarico di coordinamento del gruppo di lavoro a supporto della commissione ex art. 22 della legge n. 219/1981, svolto dalla dottoressa De Marco, non rientrerebbe tra quelli di preposizione ai servizi regionali previsti dalla legge regionale n. 29/1975, "né può essere ritenuta attività di attuazione del titolo VIII della L. 219/81".

L'appellante soggiunge che le mansioni svolte dalla dottoressa De Marco non rientrerebbero neanche nell'alveo delle funzioni previste alla lettera Gb) del bando.

La censura è priva di fondamento e non è suscettibile di accoglimento.

4.- Come si è accennato, la dottoressa De Marco, dipendente regionale,

ha partecipato al concorso per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale, classificandosi in posizione non utile ed ha impugnato la graduatoria innanzi al giudice amministrativo lamentando che non le sono state correttamente considerate le funzioni di coordinamento del gruppo di lavoro svolte a supporto della commissione provinciale, a suo dire rientranti nella lettera G)a) dell'art. 4 della legge regionale n. 13/1991 quali funzioni dirigenziali di coordinamento con previsione di punti 35, e non nella lettera H con punti 10.

A seguito dell'impugnativa il T.A.R. Campania, sede di Napoli, con la

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

0343 del 18 settembre 2008, ^{n. 2 del 11 Gennaio 2016} ha accolto il ricorso ed ha

PARTE I

disposto l'obbligo per l'amministrazione di rinnovare la valutazione di detto incarico di coordinamento.

Circa tale incombenza, occorre considerare che la legge regionale della Campania n. 13/1991, all'art. 4 lett. G)a), quanto alla valutazione dei titoli di servizio, prevede l'attribuzione di punti 20 più punti 5,00 per anno o periodo non inferiore a mesi 6 e giorni 1 fino ad un massimo di punti 35,00, in favore (tra gli altri) di chi abbia esercitato "... funzione di coordinamento di struttura istituita ai sensi del Titolo VIII della L. 219 del 1981 attribuita dal Presidente della Giunta regionale e/o anche nella qualità di Commissario - funzionario di Governo".

La commissione valutatrice, nella seduta del 2 settembre 1991, non discostandosi dal dettato normativo, ha poi precisato che alla lettera G)a) sono valutate le "funzioni di coordinamento di servizio attribuite con provvedimento formale" nonché "la responsabilità di articolazioni assimilabili a servizi quanto al tipo di funzioni e al sistema organizzatorio sempreché sia stata riconosciuta formalmente la spettanza dell'indennità di coordinamento", mentre alla lettera Gb) "l'effettiva attività di coordinamento delle singole strutture" e nella

lettera H "la dirigenza di settori regionali ovvero di uffici statali o di altre Amministrazioni", che è incontestato.

Orbene, tenuto conto che il coordinamento della struttura è stato formalmente attribuito alla dottoressa De Marco con ordine di servizio n. 7 del 15 febbraio 1984 e, poi, con DD.P.G.R. n. 3457 del 21 aprile 1986 e n. 11609 del 24 luglio 1990, unitamente all'indennità di coordinamento conformemente alle previsioni riguardanti le figure ricomprese nella lettera G)a), correttamente il T.A.R. Campania, nel caso

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

identificato che "non risulta alcuna ^{n. 2 del 11 Gennaio 2016} motivazione posta a

base dell'inclusione delle ripetute mansioni nella ripetuta lettera H anziché in quella Ga"; e ciò per la contraddizione in cui è incorsa la commissione esaminatrice tra la prefissione dei criteri vincolanti di valutazione e il provvedimento di esclusione dell'interessata. Da ciò l'obbligo della commissione di provvedere alle necessarie rettifiche.

La commissione, peraltro, nella valutazione dei titoli, nel discostarsi dal dettato normativo e dai criteri da essa stessa datasi, ha ommesso di indicarne le ragioni e di fornire, quindi, una adeguata motivazione circa le determinazioni adottate, salvo sostenere genericamente di essersi trovata in presenza di attività amministrativa vincolata, sulla base "di presupposti di fatto e di diritto".

5.- Conclusivamente l'appello è infondato e va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in misura di euro 3.000,00 (tremila/00) in favore dell'appellata dottoressa Sara De Marco.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del presente

grado di giudizio, che si liquidano in E. 3.000,00 in favore dell'appellata signora Sara De Marco.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Doris Durante, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 2 del 11 Gennaio 2016

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

PARTE I

Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO
NUMERO 3046/2015
EX DIPENDENTE DE MARCO SARA

SPESE DI LITE 3.000,00

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

3.000,00
n. 2 del 21 Gennaio 2016

PARTE I

CPA	4%	3000,00	<u>120,00</u>
			3.120,00

IVA	22%	3120,00	<u>686,40</u>
-----	-----	---------	---------------

TOTALE FATTURA			3.806,40
-----------------------	--	--	-----------------

NETTO A PAGARE 3.806,40





Giunta Regionale della Campania

Allegato 8
(punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N°8 /2015

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 2 del 11 Gennaio 2016

PARTE I

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditori:

Ex dipendente: Sig.ra **Stipa** Fiorella , nata a Napoli il 15/07/1950 matr. 194
c.f. **STPFLL50L55F839H**

Oggetto della spesa: Spese di lite

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n. 345934 del 20/05/2015 (prat.n. 6229/10 CC/Avv.ra) l'Ufficio Speciale Advocatura regionale ha trasmesso alla Direzione Generale 14, UOD 04, la sentenza n.2338/12 del Tribunale di Napoli- Sez. Lavoro - depositata il 15/03/2012 e notificata in forma esecutiva l'11/05/2015

Il Giudice del Lavoro, rigettando ogni contraria istanza, ha dichiarato il diritto della ricorrente Sig.ra Stipa Fiorella, all'inquadramento nella categoria C ex VI qualifica funzionale, con decorrenza dal 01/10/1978 e nella categoria D ex VII qualifica funzionale, con decorrenza dal 17/09/1982.

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, condannato la Regione Campania alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate per intero in €. 1.100,00 oltre IVA e CPA.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 2338/12 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro - depositata il 15/03/2012 e notificata in forma esecutiva l'11/05/2015

TOTALE DEBITO

€. 1.395,68

Ex dipendente sig.ra **Stipa** Fiorella , matr.n. 194

Scheda debiti fuori bilancio Stipa

pag. 1 di 2



Giunta Regionale della Campania

Allegato 8
(punto 3 del dispositivo)

- Competenze per spese di giudizio Sig.ra Stipa Fiorella € 1.395,68

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altre | BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 2 del 11 Gennaio 2016

PARTE I

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.
-

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 345934 dell'Ufficio Speciale Advocatura
- sentenza n. 2338/12 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro - depositata il 15/03/2012 e notificata in forma esecutiva l'11/05/2015
- Prospetto di calcolo competenze legali

Napoli, 22/10/2015

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno de Filippis

105 1

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

DIP 55 DG 14 UOD 04

Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
UOD Contenzioso del Lavoro in collabora-
zione con l'Avvocatura regionale - Esecu-
zione giudicati - Ufficio disciplinare
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 2 del 11 Gennaio 2016

PARTE I

Prat. CC. nn. 3730/14, 6229/10, 7320/10. – Avv. Di Lascio

Trasmissione sentenze.

Facendo seguito a pregressa corrispondenza si trasmettono per i provve-
dimenti di competenza, copia delle sentenze, rese nei procedimenti indicati in
tabella:

Nome	Sentenza	Autor.Giudiz.
Raiola Salvatore	3075/15	Trib. Napoli Lav.
Stipa Fiorella	2338/12	Trib. Napoli Lav.
Mazzola Anna	19024/13	Trib. Napoli Lav.

Tale difesa non ritiene necessario proporre gravame come da relazione
dell'avvocato incaricato che si ritiene di poter condividere, salvo diverso, moti-
vato e comprovato avviso alla struttura in indirizzo.

Si invita, pertanto, codesto Ufficio, qualora possibile, ad approntare con
sollecitudine i provvedimenti di liquidazione delle somme ivi indicate, onde evi-
tare ulteriore aggravio di costi per l'Ente derivante da azionamento di procedura
esecutiva.

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0345934 20/05/2015 07,06

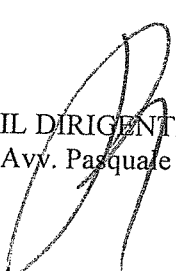
Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura

Ass. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 4.



04
20/05/15
IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio



REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0329185 13/05/2015 11,33
Mitt. : STIPA FIORELLA

Ass. : A.G.C.4 Avvocatura



(art. 10 L. 11/2/73 N. 533)

Napoli, 22 MAR 2012
Il Cancelliere

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE

dott. Giovanna Picciotti
quale giudice del lavoro

(artt. 409 e ss. cpg) 2 del 11 Gennaio 2016

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

alla pubblica udienza del 26-1-2012 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 36961/2010 del ruolo generale Lavoro, avente ad oggetto:
retrodatazione inquadramento

T R A

Fiorella Stipa, rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine del ricorso, dagli avv.ti Massimiliano Formicola e Tommaso Perpetua, presso il cui studio in Napoli, alla Via Ribera n.5, elettivamente domicilia,

C O N T R O

Regione Campania, in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Alba di Lascio, con la quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via S. Lucia n.81.

Conclusioni delle parti: come in atti

Fatto e diritto

Con ricorso depositato in data 16-9-2010, l'istante in epigrafe, ex dipendente della Regione Campania, premesso di essere stata assunta ex art. 38 della legge regionale n.11/1974, esprimeva che, dal 20-12-72 al 30-9-78, aveva svolto compiti ascrivibili alle posizioni di lavoro di cui alla legge regionale 17-3-1981 n.12, art. 9; che, con delibera della G.R. n.2699/87 era stata inquadrata nel VI livello funzionale con decorrenza dall'1-10-78 e nel VII livello funzionale con decorrenza dal 17-9-82 ex ll.rr. 12/81 e 41/81; che la suddetta delibera era stata annullata in data 7-3-90 dalla Commissione di Controllo; che, a seguito di concorso interno ex art. 38 della l.r. 11/74 e 26/82, era stata inquadrata nel V livello funzionale; che, in data 28-3-2007, aveva presentato istanza, ex art.19 della l. r. n.1/2007,

1290000005

chiedendo l'inquadramento nella categoria C, ex VI qualifica funzionale, con decorrenza dall'1-10-78 e nella categoria D, ex VII qualifica funzionale con decorrenza dal 17-9-82, ricorrendo i presupposti di cui alla l.r. 12/81, ma la domanda era stata rigettata sull'errato assunto che ella aveva già fruito della progressione verticale, a seguito di superamento di concorso interno ai sensi della l.r. 26/82; che la esclusione dal beneficio era illegittima perché, il superamento del concorso interno non aveva comportato, alla stregua del nuovo sistema di classificazione, il passaggio dalla categoria di appartenenza a quella immediatamente superiore.

Adiva, pertanto, il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli affinché venisse dichiarato l'inquadramento nella categoria C, ex sesta qualifica funzionale, con decorrenza dall'1-10-78 e nella categoria D, ex settima qualifica funzionale, con decorrenza dal 17-9-82.

Ha resistito la Regione Campania contestando, con varie argomentazioni la fondatezza della domanda di cui ha chiesto il rigetto.

del giudizio è il riconoscimento dei benefici, in termini di inquadramento in superiore categoria con effetti retroattivi, previsti dalla legge regionale n.1 del 2007.

Precisamente, l'art. 19 della legge suddette prevede che:

"Il personale in servizio presso la Giunta regionale, inquadrato ai sensi della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11, articolo 38, modificata dalla legge regionale 9 settembre 1974, n. 52, articolo 5, che ha svolto alla data del 30 settembre 1978 compiti ascrivibili alle posizioni di lavoro di cui alla legge regionale 17 marzo 1981, n. 12, articolo 9, è inquadrato, in applicazione dell'art. 3 della stessa legge regionale n.12/81, nella categoria C- ex sesta qualifica funzionale- con decorrenza 1 ottobre 1978 e nella categoria D -ex settima qualifica funzionale- con decorrenza 17 settembre 1982, ai sensi e per gli effetti delle leggi regionali del 17 marzo 1981, n. 12 e del 7 luglio 1981, n. 41. I requisiti per tale inquadramento devono essere posseduti alla data del 30 settembre 1978. Gli effetti giuridici decorrono dall' 1 ottobre 1978 per l'inquadramento nella categoria C e dal 17 agosto 1982 per l'inquadramento nella categoria D. Gli effetti economici del presente comma decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. La norma non si applica al personale che ha già beneficiato dell'articolo 39 della legge regionale n. 11/74 e dell'istituto della progressione verticale. Tale reinquadramento non può consentire comunque al personale beneficiario l'accesso al ruolo unico dirigenziale della Giunta regionale, se non mediante pubblico concorso" (comma 1).

Presupposti per il riconoscimento dell'inquadramento superiore con le decorrenze di legge sono quindi: 1) l'essere ancora in servizio alla data di entrata in vigore della legge; 2) l'avere svolto determinate funzioni alla data del 30-9-1978; 3) non avere già fruito di progressione verticale.

Pacifico e documentato è che la ricorrente era in servizio alla data di entrata in vigore della legge e che, alla data del 30-9-1978, aveva svolto compiti ascrivibili alle posizioni di lavoro di cui alla legge regionale 17 marzo 1981, n. 12, articolo 9 (v. attestati di servizio in atti relativi allo svolgimento da parte della Stipa di incarichi ulteriori, nonché delibera di riconoscimento di funzioni superiori del 26-5-87, pur se successivamente annullata per diverse motivazioni).

La soluzione della presente controversia presuppone l'accertamento dell'ulteriore requisito, espresso in forma di presupposto ostativo, della mancata fruizione dell'istituto della progressione verticale.

L'art. 39 della legge regionale n.11/74, richiamato dalla legge regionale n.1/2007, prevedeva, per quanto più rileva ai fini della presente controversia, che: "I dipendenti di cui

agli artt. 36 e 37 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso del titolo di studio superiore a quello richiesto per il livello funzionale di appartenenza, vengono immessi nei ruoli regionali con attribuzione del livello funzionale superiore purchè abbiano maturato almeno tre anni di servizio complessivo, comunque prestato, e superino una prova di accertamento qualitativo le cui modalità saranno stabilite dall' Ufficio di Presidenza del Consiglio o dalla Giunta Regionale, rispettivamente per il personale del Consiglio e della Giunta.

Per il personale di cui agli artt. 36 e 37 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia svolto, per non meno di cinque anni, mansioni della carriera immediatamente superiore a quella di appartenenza e risultanti da atti formali, l' immissione in ruolo nel livello funzionale corrispondente alle mansioni svolte avviene anche prescindendo dal possesso del titolo di studio, previo l' accertamento qualitativo di cui al precedente comma”.

L' BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA ~~che avrebbe~~ ^{che avrebbe} fruito del beneficio in esame sull' assunto ^{che avrebbe} fruito della progressione verticale perché “immessa prima nel V livello funzionale e poi nel sesto a decorrere dal gennaio 1983 a seguito di superamento di pubblico concorso riservato per titoli ed esami ai sensi della L.R. 26/82” (così nella memoria difensiva di parte convenuta, pag. 3).

Dalla documentazione in atti, risulta, invero, che la Stipa, inquadrata inizialmente nel IV livello funzionale è stata immessa nel V livello funzionale a seguito del superamento del concorso interno ex l. r. n.26/82 (v. attestato dello stato giuridico della Stipa e delibera della G.R. del 25-10-1983 n. 7040); che, ancora, con decorrenza dal 31-12-95, è stata inquadrata nel VI livello funzionale.

Nel Decreto Regionale n.233 del 19-6-2009, di presa d'atto dei lavori della Commissione nominata per l'applicazione dell'art. 19, comma 1 della l.r. n.1/2007, si legge che, ai fini della verifica dell'istituto della progressione verticale, la Commissione non ha ritenuto applicabile la disposizione in esame nei confronti dei dipendenti che erano stati immessi nel V livello funzionale a seguito di superamento di concorso interno ex l. 26/82, alla stregua del contenuto della Dichiarazione congiunta n.1 allegata al CCNL del 22-1-2004 del Comparto Regione ed Autonomie Locali.

L'amministrazione convenuta, sostanzialmente, sostiene che il passaggio, di cui la ricorrente aveva fruito per concorso interno ex art. 38 della l.r. 11/74, rappresentava non una mera progressione economica all'interno della stessa categoria, ma una vera e propria progressione verticale, realizzata necessariamente a mezzo concorso.

Tale assunto non può essere condiviso.

Indipendentemente, infatti, dalla previsione convenzionale del significato da attribuire all'espressione “progressione verticale”, e tralasciando di considerare che alcuna puntuale disamina della normativa contrattuale è stata possibile al giudicante attesa la carenza documentale del suddetto contratto, appare assorbente il rilievo per il quale secondo l'orientamento noto e consolidato della giurisprudenza di legittimità, in tema di riparto di giurisdizione, per progressione verticale deve intendersi, in primo luogo, il passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa e le relative prove selettive devono essere dirette a permettere l'accesso del personale già assunto ad una fascia o area funzionale superiore (cfr. ex multis Cass. SS.UU. n.8924 del 19/04/2011).

Diversamente la selezione-concorso che comporta il passaggio da una qualifica ad un'altra nell'ambito della stessa area, integra di regola una mera progressione economica (cfr. Cass. Sez. Unite n. 18886/2003, Cass. Sez. Unite n. 10605/2005; Cass. Sez. Unite 26295/2008).

E' pur vero che le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria

possono tradursi, non solo nell'acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, ma anche consistere nel conferimento di qualifiche, quale livello funzionale di inquadramento connotato da un complesso di mansioni e di responsabilità superiori (art. 52, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001), ed in tale ultimo caso, pur permanendo la giurisdizione del giudice ordinario, può correttamente parlarsi di progressione verticale (Cass. Sez. Unite n.10419/2006).

Ciò che, pertanto, rappresenta il discrimine tra progressione verticale ed orizzontale, non è la selezione a mezzo concorso, in quanto una prova selettiva, comunque denominata, caratterizza anche il passaggio all'interno della stessa fascia o area funzionale, ma il dato qualitativo della funzione diversa e superiore della fascia o area che, attraverso la procedura selettiva, si realizza.

E' pacifico, nella fattispecie in esame, che, in base al nuovo sistema di classificazione del personale, previsto dal ccnl di comparto del 31-3-99, i vecchi livelli funzionali sono stati suddivisi in quattro Aree (A, B, C e D) e che, secondo le "tabelle di corrispondenza", volte a stabilire la simmetria tra ciascun livello e le nuove posizioni, all'ex IV livello corrispondeva la categoria B1; all'ex V livello corrispondeva la categoria B3 e al VI livello la categoria C.

Ne deriva che, per effetto del concorso ex l. 26/82, la ricorrente, trasponendo i vecchi livelli funzionali nel nuovo sistema di classificazione, è passata dalla categoria B1 a quella B3.

La Regione ha asserito che la categoria B3 sarebbe "giuridicamente differente" dalla categoria B1 e, quindi, realizzerebbe una progressione verticale.

Ma tale assunto è abortito allo stato di mera petizione di principio.

Si ritiene, pertanto che, allorchè la legge regionale n.1/2007 ha escluso dal beneficio del re inquadramento il personale che avesse già fruito della progressione verticale, avesse voluto fare riferimento a quel personale che, per aver superato un concorso ex l. 26/82, avesse conseguito un livello di inquadramento tale che, alla luce delle tabelle di corrispondenza del nuovo del sistema di classificazione, comportava il passaggio ad una categoria superiore, rispetto a quella propria e corrispondente al livello funzionale di appartenenza.

E di ciò si trae implicita conferma proprio dal fatto che, stabilendosi il re inquadramento, è prevista l'immissione del personale, in possesso degli ulteriori requisiti, inizialmente nella categoria C, corrispondente all'ex VI livello, e, quindi, nella categoria D, ex VII livello, realizzandosi in tal modo una progressione verticale, da una categoria ad un'altra, nell'accezione dianzi indicata.

L'opzione interpretativa seguita dall'amministrazione regionale, sotto altro aspetto, finirebbe con il tradire la *ratio* stessa della legge che va individuata nell'esigenza di riconoscere, seppure in ritardo, il corretto inquadramento in favore del personale che abbia svolto funzioni superiori.

Escludere coloro che, pur avendo superato un precedente concorso con acquisizione di un livello superiore di inquadramento, a seguito dell'applicazione delle tabelle di corrispondenza, non hanno fruito di alcun inquadramento in una categoria superiore, significherebbe pregiudicare proprio il personale più meritevole.

Dichiara, pertanto, il diritto della ricorrente all'inquadramento, nella categoria C, ex VI qualifica funzionale, con decorrenza dall'1-10-1978, e nella categoria D, ex VII qualifica funzionale, con decorrenza dal 17-9-82.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Tenuto conto della complessità della controversia, nonché del carico del ruolo e delle

decisioni emesse da questo giudice in pari data, non si è potuto procedere alla contestuale lettura un'udienza "del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" così come disposto dal novellato primo comma dell'art. 429 cpc applicabile al presente giudizio *ratione temporis*.

P.Q.M.

Il giudice così decide, rigettando ogni contraria istanza: 1) dichiara il diritto della ricorrente all'inquadramento, nella categoria C, ex VI qualifica funzionale, con decorrenza dall'1-10-1978, e nella categoria D, ex VII qualifica funzionale, con decorrenza dal 17-9-82; 2) condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida per intero in euro 1.100,00 oltre Iva e cpa,

Napoli, 26-1-2012
BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

Il giudice
(dott. Giovanna Picciotti)

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ROS. CORREO

TRIBUNALE DI NAPOLI
PREENVIATO AL CANCELLIERE
DEPOSITO AL CANCELLIERE

Oggi 15 MAR. 2012

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ROS. CORREO

PARTI I

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOVE ANNI LA
Comandante - i titoli di Ufficiale di Marina e di Ufficiale di Esercito e si è
chiamato spedito di mare in ogni parte del mondo, il Pubblico
Ministero di Marina e di Esercito, il quale ha il diritto di
concedere il grado di Ufficiale di Marina e di Esercito.
Carlo con nome di Ufficiale di Marina e di Esercito.
Napoli, 11 GEN. 2012

Napoli, 11 GEN. 2012

IL CANCELLIERE

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 2 del 11 Gennaio 2016

PARTE I

Richiesta di modifica
del contenuto della Signa Fodella St. Jac
di notifiche al numero 1-100 esclusivo e:
- REGIONE CAMPANIA in persona del suo
Presidente p.t. con sede in NAPOLI ALLA
VIA SANTA LUCIA n. 81.

UNEP
In UN. Giur.
destinatario
dell'impiegato
Cascone Maria Fortuna

11 MAG 2015

UFFICIALE GIUDIZIARIO
DE LUCA ALBERTO

Sentenza Tribunale di Napoli - Sez.Lav .-
Numero 2338/2012
Dip. Fiorella Stipa
Avv.ti M.Formicola e T. Perpetua

Diritti e onorari 1.100,00

1.100,00

CPA 4% 1.100,00 44,00

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 2 del 11 Gennaio 2012

1.144,00

IVA 22% 1.144,00 251,68

TOTALE FATTURA 1.395,68

NETTO A PAGARE 1.395,68





Giunta Regionale della Campania

Allegato 9
(punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 9 /2015

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 2 del 11 Gennaio 2016

PARTE I

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditori:

Ex dipendente: Sig.ra **Mazzola** Anna nata a Napoli il 27/02/1953 matr. n. 604

Oggetto della spesa: Spese di lite

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n. 345934 del 20/05/2015 (prat.n. 7320/10 CC/Avv.ra) l'Ufficio Speciale Advocatura regionale ha trasmesso alla Direzione Generale 14, UOD 04, la sentenza n.19024/13 del Tribunale di Napoli- Sez. Lavoro – pronunciata il 04/11/2013 e notificata, a questa Amministrazione, in forma esecutiva l'11/05/2015

Il Giudice del Lavoro, rigettando ogni contraria istanza, ha dichiarato il diritto della ricorrente Sig.ra Mazzola Anna, all'inquadramento nella categoria C ex VI qualifica funzionale, con decorrenza dal 01/10/1978 e nella categoria D ex VII qualifica funzionale, con decorrenza dal 17/09/1982.

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, condannato la Regione Campania alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate per intero in €. 1.100,00 oltre IVA e CPA.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n 19024/13 del Tribunale di Napoli- Sez. Lavoro – pronunciata il 04/11/2013 e notificata in forma esecutiva l'11/05/2015

TOTALE DEBITO

€. 1.395,68

Ex dipendente sig.ra Mazzola Anna , matr .n. 604

Scheda debiti fuori bilancio Mazzola

pag. 1 di 2



Giunta Regionale della Campania

Allegato 9
(punto 3 del dispositivo)

- Competenze per spese di giudizio Sig.ra **Mazzola Anna** € 1.395,68

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3
e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;

n. 2 del 11 Gennaio 2016

PARTE I

- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.
-

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 345934 dell'Ufficio Speciale Avvocatura regionale
- sentenza n. 19024/13 del Tribunale di Napoli- Sez. Lavoro – pronunciata il 04/11/2013 e notificata in forma esecutiva l'11/05/2015
- Prospetto di calcolo competenze legali

Napoli, 22/10/2015

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno de Filippis



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

DIP 55 DG 14 UOD 04

Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
UOD Contenzioso del Lavoro in collaborazione con l'Avvocatura regionale - Esecuzione giudicati - Ufficio disciplinare
Via Santa Lucia, 81

NAPOLI

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

14, 6229/10, 7320/10. - **Avv. Di Lascio** n. 2 del 11 Gennaio 2016

PARTE I

Trasmissione sentenze.

Facendo seguito a pregressa corrispondenza si trasmettono per i provvedimenti di competenza, copia delle sentenze, rese nei procedimenti indicati in tabella:

Nome	Sentenza	Autor.Giudiz.
Raiola Salvatore	3075/15	Trib. Napoli Lav.
Stipa Fiorella	2338/12	Trib. Napoli Lav.
Mazzola Anna	19024/13	Trib. Napoli Lav.

Tale difesa non ritiene necessario proporre gravame come da relazione dell'avvocato incaricato che si ritiene di poter condividere, salvo diverso, motivato e comprovato avviso alla struttura in indirizzo.

Si invita, pertanto, codesto Ufficio, qualora possibile, ad approntare con sollecitudine i provvedimenti di liquidazione delle somme ivi indicate, onde evitare ulteriore aggravio di costi per l'Ente derivante da azionamento di procedura esecutiva.

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0345934 20/05/2015 07,06
Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura

Res. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 4.



IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

19024

2 et CS/A

2 copie Es. Proc.
2 copie Es. Att.

TRIBUNALE DI NAPOLI
1^a Sezione Lavoro e Prov.

Facileto n. *formicola*
Richiedenti *formicola*
Xenografia *formicola*
(art. 10 L. 11/1977 N. 533)
Depos. *10/11/2013*
S. C. *formicola*



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice unico del lavoro, dr. Maria Gallo, all'udienza del 4.11.2013 ha pronunciato la seguente

Q24864

sentenza contestuale

nella causa iscritta al n.49809/2010 R.G. Lavoro,

tra

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

elett.te dom.ta in Napoli, Via Ribera n. 5 presso lo *n. 2 del 11 Gennaio 2016*

studio degli avv.ti FORMICOLA MASSIMILIANO e PERPETUA TOMMASO dai quali è rapp.ta e dif.sa giusta procura a margine del ricorso introduttivo;

e

REGIONE CAMPANIA in persona del legale rapp.te, elett.te dom.ta in Napoli, Via S.Luica n. 81 rapp.tata e dif.sa dall'avv. ALBA DI LASCIO dell'AVVOCATURA GENERALE giusta procura generale alle liti per notaio Cimmino rep. N.35093 del 17.9.2002;

Q

Fatto e diritto

Con ricorso depositato in Cancelleria in data 2.12.2010 la ricorrente in epigrafe adiva il Giudice del lavoro chiedendo riformare il provvedimento di esclusione della istante dai benefici della Legge Regionale n. 1/2007 e accertare e dichiarare il proprio diritto all'inquadramento nella categoria C ex sesta qualifica funzionale con decorrenza dall'1.10.1978 e nella categoria D ex settima qualifica funzionale con decorrenza dal 17.9.1982 ai sensi e per gli effetti delle leggi regionali nn. 12/1981 e 41/1981, con vittoria di spese, diritti e onorari.

esponendo che, dal 20-12-72 al 30-9-78, aveva svolto compiti ascrivibili alle posizioni di lavoro di cui alla legge regionale 17-3-1981 n.12, art. 9; che, con delibera della G.R. n.2699/87 era stata inquadrata nel VI livello funzionale con decorrenza dall'1-10-78 e nel VII livello funzionale con decorrenza dal 17-9-82 ex ll.rr. 12/81 e 41/81; che la suddetta delibera era stata annullata in data 7-3-90



REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0329194 13/05/2015 11.34
Rit. : FORMICOLA ANNA
Ass. : R.G.C.4 Avvocatura

2 MAG 2015

dalla Commissione di Controllo; che, a seguito di concorso interno ex art. 38 della l.r. 11/74 e 26/82, era stata inquadrata nel V livello funzionale; che, in data 28-3-2007, aveva presentato istanza, ex art.19 della l. r. n.1/2007, chiedendo l'inquadramento nella categoria C, ex VI qualifica funzionale, con decorrenza dall'1-10-78 e nella categoria D, ex VII qualifica funzionale con decorrenza dal 17-9-82, ricorrendo i presupposti di cui alla l.r. 12/81, ma la domanda era stata rigettata sull'errato assunto che ella aveva già fruito della progressione verticale, a seguito di superamento di concorso interno ai sensi della l.r. 26/82; che la esclusione dal beneficio era illegittima

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

mento del concorso interno non aveva comportato, n. 2 del 11 Gennaio 2016

alla stregua del nuovo sistema di classificazione, il passaggio dalla categoria di appartenenza a quella immediatamente superiore.

Si costituiva in giudizio la convenuta che rilevava l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto .

All'odierna udienza , la causa veniva decisa con sentenza, letta ed allegata agli atti.

oooooooooooooooooooo

La domanda è fondata e va accolta .

L'odierno giudicante, infatti, ritiene di prestare convinta adesione alle argomentazioni già espresse da altri giudici della sezione , in analoghi giudizi, accogliendo i ricorsi presentati da altri dipendenti interessati dalla medesima vicenda della ricorrente. Le pronunce rese dal Tribunale di Napoli , e tra tutte la sent. N.15175/2012 , giudice dr. Picciotti , vanno qui richiamate e condivise anche nella loro motivazione.

Oggetto del giudizio è il riconoscimento dei benefici, in termini di inquadramento in superiore categoria con effetti retroattivi, previsti dalla legge regionale n.1 del 2007. Precisamente, l'art. 19 della legge suddette prevede che:

"Il personale in servizio presso la Giunta regionale, inquadrato ai sensi della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11, articolo 38, modificata dalla legge regionale 9 settembre 1974, n. 52, articolo 5, che ha svolto alla data del 30 settembre 1978 compiti ascrivibili alle posizioni di lavoro di cui alla, legge regionale 17 marzo 1981, n. 12,

articolo 9, è inquadrato, in applicazione dell'art. 3 della stessa legge regionale n.12/81, nella categoria C- ex sesta qualifica funzionale- con decorrenza 1 ottobre 1978 e nella categoria D -ex settima qualifica funzionale- con decorrenza 17 settembre 1982, ai sensi e per gli effetti delle leggi regionali del 17 marzo 1981, n. 12 e del 7 luglio 1981, n. 41. I requisiti per tale inquadramento devono essere posseduti alla data del 30 settembre 1978. Gli effetti giuridici decorrono dall' 1 ottobre 1978 per l'inquadramento nella categoria C e dal 17 agosto 1982 per l'inquadramento nella categoria D. Gli effetti economici del presente comma decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La norma non si applica al personale che ha già beneficiato dell'articolo regionale n. 11/74 e dell'istituto della progressione verticale. Tale reinquadramento non può consentire comunque al personale beneficiario l'accesso al ruolo unico dirigenziale della Giunta regionale, se non mediante pubblico concorso" (comma 1).

Presupposti per il riconoscimento dell'inquadramento superiore con le decorrenze di legge sono quindi: 1) l'essere ancora in servizio alla data di entrata in vigore della legge; 2) l'avere svolto determinate funzioni alla data del 30-9-1978; 3) non avere già fruito di progressione verticale. Pacifico e documentato è che la ricorrente era in servizio alla data di entrata in vigore della legge e che, alla data del 30-9-1978 , aveva svolto compiti ascrivibili alle posizioni di lavoro di cui alla legge regionale 17 marzo 1981, n. 12, articolo 9 (v. attestati di servizio in atti relativi allo svolgimento da parte della Stipa di incarichi ulteriori, nonché delibera di riconoscimento di funzioni superiori del 26-5-87, pur se successivamente annullata per diverse motivazioni).

La soluzione della presente controversia presuppone l'accertamento dell'ulteriore requisito, espresso in forma di presupposto ostativo, della mancata fruizione dell'istituto della progressione verticale.

L'art. 39 della legge regionale n.11/74, richiamato dalla legge regionale n.1/2007, prevedeva, per quanto più rileva ai fini della presente controversia, che:



PARTE I

“I dipendenti di cui agli artt. 36 e 37 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso del titolo di studio superiore a quello richiesto per il livello funzionale di appartenenza, vengono immessi nei ruoli regionali con attribuzione del livello funzionale superiore purché abbiano maturato almeno tre anni di servizio complessivo, comunque prestato, e superino una prova di accertamento qualitativo le cui modalità saranno stabilite dall' Ufficio di Presidenza del Consiglio o dalla Giunta Regionale, rispettivamente per il personale del Consiglio e della Giunta.

Per il personale di cui agli artt. 36 e 37 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia svolto, per non meno di cinque anni, mansioni della carriera immediatamente superiore a quella di appartenenza e risultanti da atti formali, l' immissione in ruolo nel livello funzionale corrispondente alle mansioni svolte avviene anche prescindendo dal possesso del titolo di studio, previo l' accertamento qualitativo di cui al precedente comma”.

La ricorrente è stata esclusa dal beneficio in esame sull'assunto, evincibile dalla memoria difensiva, che avrebbe fruito dell'istituto della progressione verticale perché “immessa prima nel V livello funzionale e poi nel sesto a decorrere dal gennaio 1983 a seguito di superamento di pubblico concorso riservato per titoli ed esami ai sensi della L.R. 26/82”.

Dalla documentazione in atti, risulta, invero, che la Mazzola, inquadrata inizialmente nel IV livello funzionale è stata immessa nel V livello funzionale a seguito del superamento del concorso interno ex l. r. n.26/82 (v. attestato dello stato giuridico della Mazzola , delibera della G.R. del 29.12.1989 n. 7163; successiva delibera n. 1004 della CCARC del 2.2.1990); che, ancora, con decorrenza dall'1.1.1983 è stata inquadrata nel VI livello funzionale.

Nel Decreto Regionale n.233 del 19-6-2009, di presa d'atto dei lavori della Commissione nominata per l'applicazione dell'art. 19, comma 1 della l.r. n.1/2007, si legge che, ai fini della verifica dell'istituto della progressione verticale, la Commissione non ha ritenuto applicabile la disposizione in esame nei confronti dei dipendenti che erano stati immessi nel V livello funzionale a seguito

di superamento di concorso interno ex l. 26/82, alla stregua del contenuto della Dichiarazione congiunta n.1 allegata al CCNL del 22-1-2004 del Comparto Regione ed Autonomie Locali.

L'amministrazione convenuta, sostanzialmente, sostiene che il passaggio, di cui la ricorrente aveva fruito per concorso interno ex art. 38 della l.r. 11/74, rappresentava non una mera progressione economica all'interno della stessa categoria, ma una vera e propria progressione verticale, realizzata necessariamente a mezzo concorso.

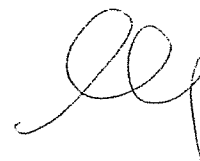
Tale assunto non può essere condiviso.

Indipendentemente, infatti, dalla previsione convenzionale del BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA ibuire all'espressione "progressione verticale", n. 2 del 11 Gennaio 2016 e trascurando di considerare che alcuna puntuale disamina della normativa contrattuale è stata possibile al giudicante attesa la carenza documentale del suddetto contratto, appare assorbente il rilievo per il quale secondo l'orientamento noto e consolidato della giurisprudenza di legittimità, in tema di riparto di giurisdizione, per progressione verticale deve intendersi, in primo luogo, il passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa e le relative prove selettive devono essere dirette a permettere l'accesso del personale già assunto ad una fascia o area funzionale superiore

(cfr. ex multis Cass. SS.UU. n.8924 del 19/04/2011).

Diversamente la selezione-concorso che comporta il passaggio da una qualifica ad un'altra nell'ambito della stessa area, integra di regola una mera progressione economica (cfr. Cass. Sez. Unite n. 18886/2003, Cass. Sez. Unite n. 10605/2005; Cass. Sez. Unite 26295/2008).

E' pur vero che le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria possono tradursi, non solo nell'acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, ma anche consistere nel conferimento di qualifiche, quale livello funzionale di inquadramento connotato da un complesso di mansioni e di responsabilità superiori (art. 52, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001), ed in tale ultimo caso, pur permanendo la giurisdizione del giudice ordinario, può correttamente parlarsi di progressione verticale (Cass. Sez. Unite n.10419/2006).



PARTE I

Ciò che, pertanto, rappresenta il discrimine tra progressione verticale ed orizzontale, non è la selezione a mezzo concorso, in quanto una prova selettiva, comunque denominata, caratterizza anche il passaggio all'interno della stessa fascia o area funzionale, ma il dato qualitativo della funzione diversa e superiore della fascia o area che, attraverso la procedura selettiva, si realizza.

E' pacifico, nella fattispecie in esame, che, in base al nuovo sistema di classificazione del personale, previsto dal ccnl di comparto del 31-3-99, i vecchi livelli funzionali sono stati sostituiti dalla suddivisione in quattro Aree (A, B, C e D) e che, secondo le "tabelle di

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA volte a stabilire la simmetria tra ciascun livello e le

n. 2 del 11 Gennaio 2016

nuove posizioni, all'ex IV livello corrispondeva la categoria B1; all'ex V livello corrispondeva la categoria B3 e al VI livello la categoria C.

Ne deriva che, per effetto del concorso ex l. 26/82, la ricorrente, trasponendo i vecchi livelli funzionali nel nuovo sistema di classificazione, è passata dalla categoria B1 a quella B3.

La Regione ha asserito che la categoria B3 sarebbe "giuridicamente differente" dalla categoria B1 e, quindi, realizzerebbe una progressione verticale.

Ma tale assunto è abortito allo stato di mera petizione di principio.

Si ritiene, pertanto che, allorché la legge regionale n.1/2007 ha escluso dal beneficio del superiore inquadramento il personale che avesse già fruito della progressione verticale, avesse voluto fare riferimento a quel personale che, per aver superato un concorso ex l. 26/82, avesse conseguito un livello di inquadramento tale che, alla luce delle tabelle di corrispondenza del nuovo del sistema di classificazione, comportava il passaggio ad una categoria superiore, rispetto a quella propria e corrispondente al livello funzionale di appartenenza.

E di ciò si trae implicita conferma proprio dal fatto che, stabilendosi il re inquadramento, è prevista l'immissione del personale, in possesso degli ulteriori requisiti, inizialmente nella categoria C, corrispondente all'ex VI livello, e, quindi, nella categoria



PARTE I

D, ex VII livello, realizzandosi in tal modo una progressione verticale, da una categoria ad un'altra, nell'accezione dianzi indicata.

L'opzione interpretativa seguita dall'amministrazione regionale, sotto altro aspetto, finirebbe con il tradire la *ratio* stessa della legge che va individuata nell'esigenza di riconoscere, seppure in ritardo, il corretto inquadramento in favore del personale che abbia svolto funzioni superiori. Escludere coloro che, pur avendo superato un precedente concorso con acquisizione di un livello superiore di inquadramento, a seguito dell'applicazione delle tabelle di corrispondenza, non hanno fruito di alcun inquadramento in una categoria superiore, significherebbe pregiudicare proprio il personale.

BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA n. 2 del 11 Gennaio 2016

Il ricorso va, pertanto accolto e dichiarato il diritto della ricorrente all'inquadramento, nella categoria C, ex VI qualifica funzionale, con decorrenza dall'1-10-1978, e nella categoria D, ex VII qualifica funzionale, con decorrenza dal 17-9-82.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendosi conto della ripetitività della questione .

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia in oggetto così provvede:

Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente all'inquadramento, nella categoria C, ex VI qualifica funzionale, con decorrenza dall'1-10-1978, e nella categoria D, ex VII qualifica funzionale, con decorrenza dal 17-9-82;

condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida per intero in euro 1.100,00 oltre Iva e cpa, come per legge .

Così deciso in Napoli il 4.11.2013

Il Giudice del lavoro
Dr. Maria Gallo

5-21-13

4-21-13

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE

Campania

Ufficio

Giuridico

Formicola

21 NOV. 2013

prol.

F./

V° per autorizz.

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

12.1.2015
IL CAMBIO

n. 2 del 11 Gennaio 2015

PARTE I

4

Richiesta di notifica

Al Signor della Signora Anna Maria de Luca si notifica
il numero 1.1002:

- REGIONE CAMPANIA in persona del suo
PRESIDENTE P.T. con sede in NAPOLI ALLA
VIA SANTA LUCIA, 81

UNO

loca

destinazione

comune

Carcano Maria Fortuna

11 MAG 2015

UFFICIALE GIUDIZIARIO
DE LUCA ALBERTO

Sentenza Tribunale di Napoli - Sez.Lav .-
Numero 2338/2012
Dip. Mazzola Anna
Avv.ti M.Formicola e T. Perpetua

Diritti e onorari 1.100,00

1.100,00

CPA 4% 1.100,00 44,00

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 2 del 11 Gennaio 2016 1.144,00

IVA 22% 1.144,00 251,68

TOTALE FATTURA 1.395,68

NETTO A PAGARE 1.395,68





Giunta Regionale della Campania

Allegato 10

(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 10 / 2015

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04
BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 2 del 11 Gennaio 2016

PARTI I

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore:

Ex dipendente: sig. **Crino** Vittorio, nato a Mugnano di Napoli (NA) il 27.03.1940, matr.278;

Oggetto della spesa: beneficio L. 539/90, interessi legali, oneri riflessi, spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n. 655565 del 01/10/2015 la U.O.D. 07 Trattamento Economico della D.G. (14) delle Risorse Umane ha trasmesso alla scrivente U.O.D. 04 la sentenza n.24419/2011 del Tribunale di Napoli pronunciata il 05.10.2011 e notificata in forma esecutiva, a questa Amministrazione, il 19.12.2012. Con la predetta nota la U.O.D. 07 Trattamento Economico ha anche comunicato l'importo degli accessori da applicare alla sentenze in parola.

Il Tribunale di Napoli in accoglimento della domanda *attore* proposta dall'ex dipendente Crino Vittorio contro l'Ente regionale, volta al riconoscimento del beneficio di cui alla L. 539/50 in quanto invalido civile per causa di servizio, calcolato sull'intero trattamento previsto al momento della presentazione della domanda avvenuta in data 18/09/1984, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore di parte ricorrente, della somma annua di €. 175,06, oltre interessi legali.

Il Tribunale di Napoli, ha altresì, condannato la Regione Campania al pagamento delle spese dilite liquidate in complessivi €. 1.100,00, oltre IVA e CPA come per legge.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;



Giunta Regionale della Campania

Allegato 10

(Punto 3 del dispositivo)

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. .24419/2011 del Tribunale di Napoli pronunciata il 05.10.2011 e notificata in forma esecutiva, a questa Amministrazione, il 19.12.2012.

TOTALE DEBITO

€ 5978,60

Sig. Crino Vittorio matr. 278

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 2 del 11 Gennaio 2016

• Sentenza n. 24419/2011

€ 2.865,15

- interessi legali dal 18/09/1984 al 01/02/2001 calcolati al 18/12/2015 € 1.717,77

Competenze per spese di giudizio Sig. Crino Vittorio

€ 1.395,68

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n 655565 della U.O.D. 07 "Trattamento Economico"
- Sentenza n. .24419/2011 del Tribunale di Napoli pronunciata il 05.10.2011 e notificata in forma esecutiva, a questa Amministrazione, il 19.12.2012.
- prospetto di calcolo competenze legali

Napoli, 22/10/2015

Il responsabile della P.O.
Dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per le Risorse Umane

U.O.D. Trattamento Economico

Napoli li

Via S. Lucia, 81 – 80132 Napoli – fax 0817962278

Al Dirigente della U.O.D. 55 14 04

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0655565 01/10/2015 12,52

Mitt. : 551407 UOD Tratt. econ. pers reg e co...

Ass. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 7.1.19.



e p.c. Direttore Generale Risorse Umane
Al Dirigente della U.O.D. 55 14 03
Al Dirigente della U.O.D. 55 14 10

n. 2 del 11 Gennaio 2016

LORO SEDI

PARTE I

Oggetto: Trasmissione sentenza ex dipendente rag. Crino Vittorio.

In riscontro alla nota prot. 2015.0346893 del 20/05/2015 si riportano di seguito gli importi stabiliti in sentenza a titolo trattamento previsto dal beneficio di cui alla L. 539/90 all'ex dipendente in oggetto.

MATR. 278 Vittorio CRINO	
Beneficio L. 539/90	€ 2.865,15
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€ 895,54
Interessi legali dal 18/09/1984 al 01/02/2001 calcolati al 27/11/2015	€ 1.716,77
Interessi legali dal 18/09/1984 al 01/02/2001 calcolati al 18/12/2015	€ 1.717,77

Si rappresenta, inoltre, che le somme concernenti gli interessi legali, sono state calcolate sulle sorte capitali al netto delle ritenute di legge: ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali (D.M. 352/98; C.d.S. sez. VI^ sentenza n. 3383 del 24 maggio 2004; C.d.S. sez. IV^ sentenza n. 462 del 3 febbraio 2006).

Si precisa altresì, che il computo degli interessi legali è stato calcolato fino alle date del 27/11/2015 e 18/12/2015 corrispondenti alla valuta delle competenze stipendiali rispettivamente di novembre e dicembre 2015.

Il Responsabile della P.O.
Dott. Salvatore DE MAIO

Il Dirigente
Dott. Dionisio LIMONGELLI

244/9 081 745 26 44
 12 177 7 URGENT
 18-12-2011

REPUBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NAPOLI
 SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, in persona del giudice dr. Marco Ghionni Crivelli Visconti, all'udienza del 05.10.2011, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2561/09 R.G. avente ad oggetto: ricalcolo benefici L. 539/50

BOLLETTINO UFFICIALE
 della REGIONE CAMPANIA

TRA

n. 11 del 11 Gennaio 2016

CRINO Vittorio, rappresentato e difeso dall'avv.to. [nome] con cui è elett.te dom.to in Napoli alla Via Generale Orsini n. 30;

RICORRENTE

Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t.

RESISTENTE-CONTUMACE

Fatto e Diritto

Con ricorso depositato in data 21.01.2009, parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di essere stata dirigente della Giunta Regionale, di avere avuto il riconoscimento dei benefici di cui alla L. 539/50 in quanto invalido civile per causa di servizio e che il beneficio era stato calcolato in misura inferiore rispetto al dovuto.

Agiva in giudizio per ottenere la condanna della resistente al pagamento del beneficio calcolato sull'intero trattamento previsto al momento della presentazione della domanda e sull'intera struttura stipendiale.

Chiedeva, quindi, la condanna della Regione al pagamento delle somme spettanti a tale titolo e risultanti dai conteggi allegati alla domanda, oltre rivalutazione ed interessi con vittoria di spese di giudizio

La Regione non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace.

All'odierna udienza del 05.10.2011, prima innanzi all'attuale giudicante la causa veniva decisa e della sentenza data pubblica lettura.

La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.

Parte ricorrente, dunque, fonda la propria pretesa sulla mancata considerazione da parte della convenuta, ai fini della liquidazione del beneficio per cui è causa, dell'intera retribuzione spettante alla parte ricorrente al momento della presentazione della domanda.

Rileva, infatti, il giudicante come al momento della presentazione della domanda in data 18.09.84 andava presa come base di calcolo la intera retribuzione prevista dalla disciplina vigente -

anche se non ancora materialmente erogata perché oggetto di dilazione - ed in ogni caso utilizzando per il calcolo l'intera struttura stipendiale al lordo della tredicesima mensilità e della indennità integrativa speciale.

Va, pertanto, affermato il diritto del ricorrente alla corresponsione del beneficio sull'intero trattamento previsto al momento della domanda amministrativa e dunque alla maggiorazione dello stesso pari ad € 175,06 annue.

Conseguentemente, la Regione resistente deve essere condannata al pagamento, in favore dell'istante, della somma annua di € 175,06 a titolo di maggiorazione del beneficio, secondo i conteggi analitici allegati al ricorso, oltre i soli interessi legali ex artt. 429 c.p.c. e 22, comma 36°, L. 724/94 come modificato a seguito della pronuncia di incostituzionalità n. 459/2000.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo, adeguata al valore della lite ed all'assenza di qualsivoglia attività istruttoria.

P.Q.M.

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

oli, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:

n. 2 del 11 Gennaio 2016

PARTI I

- condanna la Regione Campania, al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma annua di € 175,06 oltre interessi legali;
- condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.100,00, oltre Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Napoli il 05.10.2011

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Assunta MIRANDA

Il Giudice
dr. Marco Ghisone Crivelli Visconti

Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro e Previdenza

Il Tribunale cancelliere attesta che la presente sentenza è stata letta e resa pubblica in data del 5 OTT. 2011

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Assunta MIRANDA

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza di Vittorio Crino e dell'Avv. Simona Scatola, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte di Appello di Napoli, ho notificato e consegnato copia della sentenza in forma esecutiva del Tribunale di Napoli sez. Lavoro e previdenza di Napoli n. 24419 del 5/10/11 con ogni effetto e conseguenza di legge a:

- Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, 80132.

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 2 del 11 Gennaio 2016

PARTE I

Simona Scatola

19 DIC 2012

DI APPELLO
DI NAPOLI
UFFICIALE GIUDIZIARIO C.
ANGELO DE LISO

Sentenza Tribunale di Napoli - Sez.Lav .-
Numero 24419/2011
Dip. Crino Vittorio

Diritti e onorari

1.100,00

1.100,00

CPA

4%

1.100,00

44,00

1.144,00

n. 2 del 11 Gennaio 2018

IVA

22%

1.144,00

251,68

TOTALE FATTURA

1.395,68

NETTO A PAGARE

1.395,68



PARTE I



Giunta Regionale della Campania

Allegato 11
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 11 /2015

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 2 del 11 Gennaio 2016

PARTE I

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ex dipendente : D'Eboli Concetta nata a Napoli il 11/09/1932 matr. 1714
c.f. **DBLCCT32P51F839Z**

Oggetto della spesa: incremento salario individuale di anzianità, interessi legali, spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot .n. 208203 del 26/03/2015 (prat. n. 2254/11 CC/ Avv.ra) l'Ufficio Speciale. Avvocatura regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n .6802/2014 del Tribunale di Napoli -Sez. Lavoro pronunciata il 18/06/2014 e notificata a questa Amministrazione, in forma esecutiva il 27/02/2015.

Il Tribunale di Napoli in accoglimento della domanda *attore* proposta dall'ex dipendente D'Eboli Concetta contro l'Ente regionale, volta alla richiesta e alla concessione dei benefici (di cui agli artt. 43 e 44 del R.D. 30/09/22 n. 1290 ed art. 1 L. 539/1950) dalla data del riconoscimento da parte dell'Amministrazione regionale della dipendenza della causa di servizio, ha condannato la resistente Regione Campania al pagamento, in favore della predetta ricorrente, della somma di €. 1.402,11 a titolo di incremento del salario di anzianità , dalla data del riconoscimento della causa di servizio oltre interessi legali e rivalutazione



Giunta Regionale della Campania

Allegato 11
(Punto 3 del dispositivo)

monetaria (quest'ultima per la sola parte eventualmente eccedente gli interessi legali) dal dì del dovuto di ciascuna differenza mensile all'effettivo soddisfo

Il Tribunale di Napoli, ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento delle spese di lite dell'istante liquidate in €. 1.000,00 oltre IVA e CPA, se dovute, nonché spese forfetarie.

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n 267859 del 20/04/2015, ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico), le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di interessi legali.

La suddetta U.O.D 07, con nota prot .n 655644 del 01/10/2015 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola;

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a con **BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA** per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rile **atoria;**
n. 2 del 11 Gennaio 2016

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. .6802/2014 del Tribunale di Napoli -Sez. Lavoro pronunciata il 18/06/2014 e notificata in forma esecutiva il 27/02/2015.

TOTALE DEBITO

€. 3752,01

Sig.ra D'Eboli Concetta matr. 1714

- Importo spettante a titolo di salario di anzianità € 1.402,11
- Interessi legali maturati dal 28/12/1990 al 18/12/2015 € 890,78

Competenze per spese di giudizio Sig.ra D'Eboli Concetta € **1.459,12**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n 208203 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale;
- Sentenza n .6802/2014 del Tribunale di Napoli -Sez. Lavoro pronunciata il 18/06/2014 e notificata in forma esecutiva il 27/02/2015.
- prospetto di calcolo competenze legali

Napoli, 22/10/2015

Il responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

41/30

CP UOD 04

Regione della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

DIP 55 DG 14 UOD 03
Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

60 01 03 00

04

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0208203 26/03/2015 08,38
Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura

Ass. : 551403 UOD Stato giuridico ed Inquadramento

Classifica : 4.

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA



50 MAR 2015

n. 2 del 11 Gennaio 2016

PARTI I

CC- 1267/13, 1139/12, 691/12, 5293/12, 2254/11, 1253/14, 5247/12, 6655/13. -
Avv. Di Lascio

Trasmissione sentenze.

Facendo seguito a pregressa corrispondenza si trasmettono in allegato alla presente, copia delle sentenze, rese nei procedimenti indicati in tabella:

Nome	Sentenza	Autor.Giudiz.
Zappullo Nunziante	1767/13	Trib. Salerno
Iuliano Carlo +altri	10278/14	Trib. Napoli
Lanciato Maria	10547/14	Trib. Napoli
Esposito Vincenza +altri	10766/14	Trib. Napoli
D'Eboli Concetta	6802/14	Trib. Napoli
Sorbilli Federico	11868/14	Trib. Napoli
Agrippa Nicola +altri	1201/15	Trib. Napoli
Picone Mario	702/15	Trib. Napoli

Si invita, pertanto, codesto Ufficio, qualora possibile, ad approntare con sollecitudine i provvedimenti di liquidazione delle somme ivi indicate, onde evitare ulteriore aggravio di costi per l'Ente derivante da azionamento di procedura esecutiva.

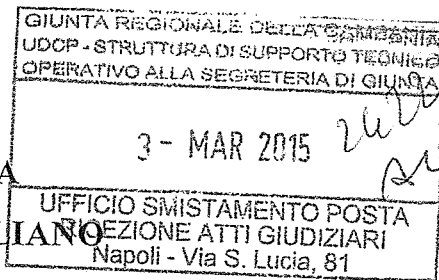
IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc

9647/2010



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO



Il Canciere del lavoro, dott.ssa A. Picciocchi, alla pubblica udienza del 18.6.2014 ha
pronunciato la seguente ^{n. 2 del 11 Gennaio 2016}

S E N T E N Z A

Nella causa tra D'EBOLI CONCETTA rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso, dall' avv.to ANGELONE ENRICO presso cui elettivamente domicilia giusta procura in atti in VIA CERVANTES, 64 80133 NAPOLI

C O N T R O

REGIONE CAMPANIA rapp.to e dif.so dall'Avvocatura Regionale, avv.to ALBA DI LASCIO, con domicilio in VIA S. LUCIA N.81 80100 NAPOLI

OGGETTO: causa di servizio.

Con ricorso in riassunzione depositato in data 1.10.2010 l'istante, ex Dirigente di II livello dell'Amministrazione Regionale collocata in quiescenza, conveniva in giudizio la Regione Campania esponendo:

- che aveva già presentato ricorso innanzi la Tribunale di Napoli affinché venisse accertato e dichiarato il suo diritto all'ottenimento del beneficio previsto dagli artt. 43 e 44 RD 1290 del 1992 esteso dagli artt. 1 e 3 L. 539/1950 ai mutilati ed invalidi per servizio dipendenti dello Stato e degli enti pubblici con decorrenza dal riconoscimento della dipendenza dea causa di servizio (28.12.1990);
- che il giudizio si era concluso con la sentenza del 13.2.2005 che dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice adito;

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0151455 05/03/2015 10,23
Mitt. : D'EBOLI CONCETTA

Ass. : A.G.C.4 Avvocatura



04 MAR 2015

PARTI I

Firmato Da: PICCIOCCHI AQUILINA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 59614

- che aveva proposto appello e la Corte di Appello in riforma della impugnata sentenza dichiarava la Giurisdizione del Giudice Ordinario rimettendo le parti innanzi al Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro;
- che in data 22.6.1990 il Collegio Medico Regionale aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte (marcata nota di artrosi del segmento cervicale e riduzione del flesso verticale. Precoldiagie atrofiche) ascritte alla 8 categoria di cui alla Tabella A annessa alla L. 642/1950;
- che il 9.5.1995 aveva presentato istanza per ottenere la concessione dei benefici di cui agli artt. 43 e 44 del R.D. 30.9.22 n. 1290 ed 1 L. 539/00, con conseguente riconoscimento dei be BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA ai all'Informativa Inpdap nr. 73 del 4.10.2002; 8² del 11 Gennaio 2016
- che le era stato riconosciuto un incremento del salario individuale di anzianità pari al 1.25% dello stipendio iniziale della posizione economica in godimento, dalla data della domanda e non dal giorno in cui l'Amministrazione Regionale con Delibera 7015 del 28.12.1990 aveva riconosciuto la causa di servizio ;

Tanto premesso chiedeva condannarsi il convenuto al pagamento della somma di euro 1402,11, come da dettagliati conteggi in ricorso, con accessori di legge e vittoria di spese.

Subentrata la scrivente nel ruolo del precedente giudice, ordinata la rinotifica del ricorso al procuratore costituitosi nel giudizio riassunto si costituiva la Regione Campania, istando per il rigetto della domanda, e in data odierna previa revoca della dichiarazione di contumacia di parte convenuta il ricorso veniva discusso e deciso con la presente sentenza letta all'esito della camera di consiglio.

La domanda è fondata e deve essere accolta.

È incontestato il diritto all'incremento del salario individuale di anzianità pari al 1.25% dello stipendio iniziale della posizione economica in godimento in forza della dipendenza da causa di servizio delle indicate patologie. Unica questione oggetto di contestazione è la data dalla quale il beneficio spetta: dalla data della domanda (9.5.1995) ovvero dalla data del riconoscimento della dipendenza della causa di servizio (28.12.1990) .



Il beneficio dell'aumento periodico biennale dello stipendio, attribuito agli invalidi di guerra dall'art 44 R.D. 30 settembre 1922 n. 1290, come modificato dal R.D.L. 17 maggio 1923 n. 1284, ed esteso dall'art 1 legge 15 luglio 1950 n. 539 agli invalidi per servizio dipendenti dello Stato e di enti pubblici. A seguito della abolizione degli scatti biennali di stipendio il beneficio si è tradotto in un aumento del 2,5 per cento o dell'1,25 per cento della retribuzione a seconda che le menomazioni siano ascritte alle prime sei categorie o alle altre categorie dell'apposita tabella (cfr. informativa Inpdap nr 73 del 4.10.2002 allegato 8 produzione di parte ricorrente).

Deve rilevarsi che il beneficio in esame spetta dalla data del riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e che prima di tale data nessuna domanda è proponibile, ma che il beneficio è concesso d'ufficio. L'Ente datore di lavoro, non appena acquisito il verbale di visita medico collegiale che stabilisce la dipendenza dell'infermità da causa di servizio, ha l'onere di procedere alla concessione del beneficio, mediante l'adozione dei prescritti provvedimenti di competenza (parere n. 452 del 13 dicembre 1999 della Commissione Speciale Pubblico Impiego - Sez. III - del Consiglio di Stato).

Infatti l'art 44 del RD 1290/22, nel testo così modificato dall'art. 2 del RDL 18 dicembre 1922, n. 1637 e dall'art. 2 del RDL 17 maggio 1923, n. 1284, prevede:

Agli impiegati ed agenti civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, ai magistrati, ai capi ed insegnanti negli istituti di istruzione superiore e media, nonché agli avventizi, che, a norma delle disposizioni in vigore, abbiano titolo a sistemazione in ruolo, è concesso, agli effetti del collocamento nei quadri di classificazione, indipendentemente da ogni altro beneficio loro spettante:

a) l'abbreviazione di due anni, se, al 1° aprile 1922, abbiano conseguito ricompense al valore militare per fatto di guerra, ovvero siano mutilati ed invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie, giusta la tabella annessa al DLgt 20 maggio 1917, n. 876, o alle prime due, giusta l'art. 100 del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari, approvato con RD 21 febbraio 1895, n. 70;

b) l'abbreviazione di un anno, se, al 1° aprile 1922, abbiano conseguita la croce di guerra o abbiano riportato ferite in guerra, ovvero siano mutilati od invalidi di guerra ascritti alle ultime quattro categorie, giusta la tabella indicata alla precedente lettera a), e alla terza categoria giusta l'art. 101 del testo unico predetto.

In applicazione del presente articolo non può essere concessa che una sola delle abbreviazioni indicate anche a coloro che si trovino in più di una delle cennate condizioni.



Appare chiaro, sulla scorta del tenore della norma, che il beneficio è concesso d'ufficio per cui la domanda è fondata.

Parte convenuta deve essere, conseguentemente, condannata al pagamento di euro 1402,11 , posto che i conteggi non sono contestati (Nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondata su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato; Cass. civ., sez. lav., 8 aprile 2000, n. 4482 nonché Cass. civ., sez. lav., 7 luglio 1999, n. 7089).

La spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'istante di euro 1402,11 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria (quest'ultima per la sola quota parte eventualmente eccedente gli interessi legali) dal dì del dovuto di ciascuna differenza mensile all'effettivo soddisfo;
- 2) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite dell'istante che si liquidano in euro 1000,00, oltre IVA e CPA, se dovute, nonché spese forfetarie.

NAPOLI, li 18.6.2014

Il Giudice
Aquilina Picciocchi



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA L.L.C.
Comandante e tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti
dalla legge spetti di dare il presente titolo, di cui
l'Esattore di darsi in
di esecutori, per
Cop. 2. conferire
Napoli, 17 FEB. 2015
richiesta del.

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

Napoli,

17 FEB. 2015

n. 2 del 11 Gennaio 2016

II CANCELLIERE

F. B.

V° per autentica

Napoli, 17 FEB. 2015

IL CANCELLIERE

Line

PARTE I

RELATA DI NOTIFICA

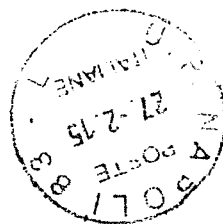
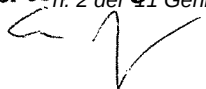
Io sottoscritto **Avv. Enrico Angelone**, procuratore e difensore ut sopra, con studio in Napoli, alla Via Cervantes, 64, siccome autorizzato alla notificazione ex artt. 1 e 7 della Legge 21.01.94 n. 53 e sue integrazioni e modificazioni, con Deliberazione del Consiglio dell'Ordine di Napoli rilasciata in data 11.9.07 ai sensi degli artt. 1 e 3 della L. 53/94, su mandato ricevuto dalla **Dott.ssa Concetta D'EBOLI**.

Ho notificato copia del su esteso atto alla **REGIONE CAMPANIA**, in persona del **Presidente p.t. della G.R., dom.to per la carica presso la sede in Napoli, alla Via S. Lucia, n. 81 (80132) Napoli (NA)** trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. **76657018609-1** spedita dall'Ufficio Postale di Napoli, previa iscrizione al n. **42/2015** del mio Registro Cronologico.

N BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

2015

Avv. Enrico Angelone
n. 2 del 21 Gennaio 2016



PARTE I



Giunta Regionale della Campania

Allegato 12
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N°12 /2015

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 2 del 11 Gennaio 2016

PARTE I

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ex dipendente : Pinto Maria Luisa nata a Napoli il 20.02.1954 matr. 17019
c.f. **PNTMLS54B60F839G**

Avvocati: Siviero Marco c. f. **SVRMRC71E27F839B**- Pinto Vittorio c. f. **PNTVTR50D16F839K**
Vico Acitillo, 160 Napoli

Oggetto della spesa: differenze retributive, interessi legali, oneri riflessi, spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot .n. 147571 del 04/03/2015 (prat. n. 682/14 CC/ Adv.ra) l'Ufficio Speciale. Avvocatura regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n 9367/2014 del Tribunale di Napoli -Sez. Lavoro pronunciata il 14/10/2014 e notificata in forma esecutiva, a questa Amministrazione, il 07/11/2014.

Il Tribunale di Napoli in accoglimento della domanda attorea proposta dalla dipendente Pinto Maria Luisa contro l'Ente regionale, volta alla richiesta di quantificazione e pedissequa attribuzione delle differenze retributive, oltre accessori di legge, in virtù del riconoscimento alla stessa ricorrente del diritto " all'attribuzione del profilo professionale di addetto a macchine complesse, rientrante nella V qualifica funzionale (attuale fascia C del CCNL vigente), con decorrenza dal 03/03/2000, statuito dal Tribunale di Napoli con la sentenza n.15437/2007, ha condannato la resistente Regione Campania al pagamento in favore della dipendente appena



Giunta Regionale della Campania

Allegato 12
(Punto 3 del dispositivo)

ricordata, della somma di € 22,959,74, a titolo di differenze retributive, oltre alla maggiorazione per interessi legali ex art.22 comma 36, legge n.724 del 1994, dalla scadenza mensile dei crediti al saldo.

Il Tribunale di Napoli, ha, altresì, rigettato ogni altra domanda e ha condannato la Regione Campania alla rifusione delle spese di lite, in favore della ricorrente, liquidate in €. 2.100,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione ex art. 93 c.p.c.

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n 248435 del 10/04/2015, ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico), le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di somme relative ad accessori.

La BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA, con nota prot. n. 655627 del 01/10/2015, ha fornito riscontro alle suc n. 2 del 11° Gennaio 2018 unificando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola;

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.9367/2014 del Tribunale di Napoli -Sez. Lavoro pronunciata il 14/10/2014 e notificata in forma esecutiva, a questa Amministrazione il 07/11/2014.

TOTALE DEBITO

€. 36.805,56

Sig.ra **Pinto Maria Luisa**

matr. 17019

- Differenze retributive € 22.959,74
- Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione € 8.098,60
- Interessi legali dal 03/03/2000 al 18/12/2015 € 2.683,07
- Competenze per spese di giudizio Avv.ti **Siviero M. -Pinto V.** € **3.064,15**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n 147571 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale;
- Sentenza n. 9367/2014 del Tribunale di Napoli -Sez. Lavoro pronunciata il 14/10/2014 e notificata in forma esecutiva, a questa Amministrazione, il 07/11/2014.
- prospetto di calcolo competenze legali Napoli, 22/10/2015

Il responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

883



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

Gp
513
7

dr. Seddi

UOD 04

RACCOMANDATA A MANO

DIP 55 DG 14 UOD 03

Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0147571 04/03/2015 10,12

Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura

Ass. : 551403 UOD Stato giuridico ed Inquadr...

Classifica : 4.



BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

06 MAR. 2015

n. 2 del 11 Gennaio 2016

PARTE I

CC- 8981-8728-4187/13, 1694-682-1594-1595-1694/14 – Avv. Di Lascio
Ricorso per differenze retributive.
Trasmissione sentenze.

Facendo seguito a pregressa corrispondenza si trasmettono in allegato alla presente, copia delle sentenze, rese nei procedimenti indicati in tabella:

Nome	Sentenza	Autor.Giudiz.
D'Errico Giuseppe +altri	5365/14	Trib. Napoli
Fantini Giancarlo +altri	6662/14	Trib. Napoli
Paparo Mauro Filomarino +1	5331/14	Trib. Napoli
D'Antonio Gaetano	8762/14	Trib. Napoli
Pinto Maria Luisa	9367/14	Trib. Napoli
De Martino Carlo	8763/14	Trib. Napoli
Cioffi Antonio	8761/14	Trib. Napoli
D'Antonio Gaetano	8762/14	Trib. Napoli

Tale difesa non ritiene necessario proporre gravame come da relazione dell'avvocato incaricato che si ritiene di poter condividere, salvo diverso, motivato e comprovato avviso alla struttura in indirizzo.

Si invita, pertanto, codesto Ufficio, qualora possibile, ad approntare con sollecitudine i provvedimenti di liquidazione delle somme ivi indicate, onde evitare ulteriore aggravio di costi per l'Ente derivante da azionamento di procedura esecutiva.

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc

Via Marina, 19/C – Pal. Armieri – 80133 Napoli – Tel. 081 796 35 19 – Fax 081 796 37 66

CC 654/11
Avv. Di Iorio

Studio Legale
Avv. Marco Siviero
Via A. D'Amico, 160 - 80137 Napoli
Tel. e Fax 081.6583612 - 081.6584642

COPIA

2 copie Es. Proc.
2 copie Es. attr
TRIBUNALE DI NAPOLI

03

Sentenza n. 9367/2014 pubbl. il 14/10/2014

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO
OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA

22109/2013



7 NOV 2014

RICEZIONE ATTO GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia 81

1. Segretario
Rilevato
Xerografia
(art. 19 L. 11/11/2013 n. 833)
Napoli, 27/10/14
Il Cancelliere

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI

In composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Luigi Ruoppolo, all'udienza del 14 ottobre 2014 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 22109 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2013, avente ad oggetto quantificazione spettanze
TRA

n. 2 del 11 Gennaio 2016

TRA MARIA LUISA

elettivamente domiciliata in Napoli (NA), presso lo studio legale dell'avv. Marco Siviero, da cui è rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Vittorio Pinto, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rapp.te p.t.

RESISTENTE CONTUMACE

FATTO E DIRITTO

Parte ricorrente in epigrafe indicata premetteva:

che con sentenza del tribunale di Napoli n. 15437 del 16/17.05.2007, passata in cosa giudicata, era stato riconosciuto il suo diritto all'attribuzione del profilo professionale di "addetto a macchine complesse" rientrante nella V qualifica funzionale (attuale fascia C del ccnl vigente), con decorrenza dal 03.03.2000, con attribuzione delle conseguenti differenze retributive da quantificarsi in separata sede; che, in virtù di quanto sopra, aveva diritto all'importo di euro 22.959,74, come da allegati analitici conteggi, per il periodo dal 03.03.2000 sino al 30.04.2013; chiedeva la condanna dell'amministrazione regionale al pagamento di quanto sopra, oltre accessori di legge e con vittoria delle spese di lite.

Rimaneva contumace la Regione Campania convenuta.

Rinviata la causa per discussione con concessione di termine per note contabili esplicative dei conteggi già versati in atti, all'odierna udienza la causa veniva decisa.

Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti della motivazione che segue.

In via preliminare, nel merito, giova considerare quale sia l'attività che il Giudice è chiamato ad effettuare nel caso in cui il giudizio riguardi la sola liquidazione del *quantum*, data l'avvenuta pronuncia della sentenza di condanna generica con cui il diritto su cui si fonda il dovuto è stato oggetto di accertamento positivo. Premesso, infatti, che nel rito del lavoro nulla impedisce che la domanda sia limitata fin dall'inizio all'accertamento dell'*an*, con connesso onere della parte interessata di instaurare autonomo giudizio di liquidazione una volta che la sentenza di condanna generica sia stata pronunciata (Cass. 5416/88; 3503/92; 8129/92), in quest'ultimo giudizio il Giudice è chiamato a svolgere un compito di mera quantificazione, senza che sia possibile mettere nuovamente in discussione l'esistenza o meno del diritto che ne costituisce fondamento. L'accertamento contenuto nella sentenza di condanna generica funge, dunque, da limite alla attività cognitiva del Giudice edite nella liquidazione e, nel

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0756025 11/11/2014 10,00

Mitt. : PINTO MARIA LUISA

Ass. : A.G.C.4 Advocatura

Classifica : 4.1.1.



10 NOV 2014

Firmato Da: RUOPPOLO LUIGI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 7a13b

contempo, al potere di allegazione delle parti, le quali non potranno chiaramente addurre più alcuna argomentazione che sia tale da determinare contestazioni relativamente all'an.

Tanto premesso va osservato che, nel caso in esame, la sentenza n. 15437 del 2007 del tribunale di Napoli, passata in cosa giudicata e posta a fondamento del presente giudizio di quantificazione, ha riconosciuto il diritto della ricorrente "all'attribuzione del profilo professionale di "addetto a macchine complesse" rientrante nella V qualifica funzionale (attuale fascia C del ccnl vigente) in conseguenza delle mansioni svolte" con decorrenza del 3.3.2000, con diritto al relativo inquadramento ai fini giuridici ed economici ed attribuzione delle conseguenti differenze retributive. La domanda oggetto del presente giudizio concerne la condanna dell'ente resistente al pagamento degli importi maturati a titolo di differenze retributive tra la retribuzione dovuta per il livello indicato in sentenza e quella effettivamente erogata alla lavoratrice. Ritiene il tribunale che, al limitato fine della domanda e senza alcuna implicazione circa l'effettivo riconoscimento costitutivo della c.d. progressione orizzontale all'interno della fascia C, la quantificazione in esame possa essere effettuata sulla base dei

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

pagati al ricorso in cui si tiene conto degli incrementi per la progressione interna alla fascia riconosciuta nella citata sentenza. I predetti conteggi

appaiono, del resto, congrui rispetto alle risultanze istruttorie in atti – v. buste paga della ricorrente – nonché conformi alla disciplina economica di cui ai contratti collettivi di settore. La contumacia volontaria della Regione Campania ha comportato, d'altronde, la mancanza di alcuna specifica contestazione avverso la pretesa attorea.

Va pertanto accolto il ricorso con condanna della resistente al pagamento dell'importo di euro 22.959,74, a titolo di differenze retributive, oltre alla maggiorazione per i soli interessi legali e non anche per la rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma trentaseiesimo, L. 23 dicembre 1994, n. 724, dalla scadenza mensile dei singoli crediti al saldo.

La regolamentazione delle spese segue la soccombenza con liquidazione come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:

accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 22.959,74, a titolo di differenze retributive, oltre alla maggiorazione per interessi legali ex art. 22 comma 36, legge n. 724 del 1994, dalla scadenza mensile dei crediti al saldo;

rigetta ogni altra domanda

condanna la Regione Campania alla rifusione delle spese di lite, in favore della ricorrente, che liquida in euro 2.100,00, oltre rimborso spese generali, Iva e CPA come per legge, se dovute, con distrazione ex art. 93 c.p.c..

Napoli 14.10.2014

Il Giudice del lavoro
Dott. Luigi Ruoppolo

PARTE I

Firmato Da: RUOPPOLO LUIGI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 7a13b



REGIONE CAMPANIA
DIREZIONE REGIONALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA
E DELL'ASL

UFFICIO
REGIONALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA
E DELL'ASL
REGIONE CAMPANIA

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

12 9 OTT. 2014

n. 2 del 11 Gennaio 2016

PARTE I

12 9 OTT. 2014

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, io Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P. presso la Corte di Appello di Napoli ho notificato l'antescritta sentenza munita in calce di formula esecutiva quivi consegnandone copia conforme all'originale a:

Regione Campania, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli alla via S. Lucia n. 81

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

UNEP CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
lo B.C. n. 11/15 del 15/10/2014
destinatario: Regione Campania
dell'impiego di addetto alla Corte di Appello di Napoli
Cascone Maria Fortuna
- 7 NOV 2014

n. 2 del 11 gennaio 2016
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
DE LUCA ALBERTO

PARTE I

Sentenza Tribunale di Napoli - Sez.Lav .-
Numero 9367/2014
Dip. Pinto Maria Luisa
Avv.t iMarco Siviero e Vittorio Pinto

Diritti e onorari			2.100,00
spese generali	15,00%	2.100,00	<u>315,00</u>
			2.415,00
CPA	4%	2.415,00	<u>96,60</u>
			2.511,60
BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA n. 2 del 11 Gennaio 2016			
IVA	22%	2.511,60	552,55
TOTALE FATTURA			3.064,15
RITENUTA	20%	2.415,00	483,00
NETTO A PAGARE			2.581,15





Giunta Regionale della Campania

Allegato 13
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 13 /2015

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 2 del 11 Gennaio 2016

PARTE I

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ex dipendente : Pietrosanto Gerardo nato a Fondi il 21/09/1931 matr. 1755
c.f. PTRGRD31P21D662L

Oggetto della spesa: Indennità di funzione, interessi legali, rivalutazione monetaria, oneri riflessi

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Per mezzo fax del 19/02/2015 Il Coordinatore Dell'A.G.C. Avvocatura ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n .806/2000 del Tar Campania -Sez. di Salerno depositata il 19/10/2000.

Con la suddetta sentenza il TAR di Salerno in accoglimento della domanda *attore* proposta dall'ex dipendente Pietrosanto Gerardo contro l'Ente regionale, volta all'accertamento del diritto a percepire l'indennità di funzione in ragione della conferitagli nomina di direttore responsabile del Bollettino Ufficiale della Regione, ha accolto il ricorso dell'ex dirigente del ruolo del personale della Giunta Regionale Sig. Pietrosanto Gerardo e ha condannato la Regione Campania a corrispondere al predetto ricorrente l'indennità di funzione prevista dall'art. 38 della legge regionale n. 12/1991, in ragione della nomina conferitagli (deliberazione n. 3342/1992 della G.R. e con il D.P.R. n. 20917/1992), dalla data di effettivo esercizio dell'incarico e sino alla



Giunta Regionale della Campania

Allegato 13
(Punto 3 del dispositivo)

data di dismissione dello stesso (26/02/1993), con i cespiti aggiuntivi della rivalutazione monetaria e degli interessi legali.

Il TAR Salerno ha altresì, compensato interamente tra le parti le spese e gli onorari di lite.

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n 230660 del 02/04/2015, ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico), le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di somme relative ad accessori.

La suddetta U.O.D 07, con note prot .nn. 297259 del 29/04/2015 e 655593 del 01/10/2015 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola;

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a con rile' BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di n. 2 del 11 Gennaio 2016 bitoria;

PARTE I

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. .806/2000 del Tar Campania -Sez. di Salerno depositata il 19/10/2000.

TOTALE DEBITO

€ 3.693,84

Sig.r Pietrosanto Gerardo matr. 1755

- Indennità di funzione € . 1566,49
- Rivalutazione monetaria al 18/12/2015 € . 689,37
- Interessi legali al 18/12/2015 € . 959,06

Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione € . 478,92

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- Sentenza n. .806/2000 del Tar Campania -Sez. di Salerno depositata il 19/10/2000.

Napoli, 22/10/2015

Il responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. AVVOCATURA**

FAX

*La presente sarà inviata solo a mezzo fax
ai sensi dell'art. 45, comma 1, D.Lgs. n. 82/05*

MITT BOLLETTINO UFFICIALE
Il Coordinatore della REGIONE CAMPANIA

Avvocatura

n. 2 del 11 Gennaio 2016

Avv. Maria d'Elia

PARTI I

DESTINATARIO:

Dg. per le Risorse Marine VED OH

ALL'ATTENZIONE DEL

dot. Bruno de Giuffis

FAX N. *0817962689*

N. pagine (inclusa la presente): *7*

OGGETTO:

*Giudizio di Informazione Generale - Trasmissione
per l'elezione, sent. TAR Campania SA n. 806/2000*

Data *19.2.2015*

4.B. In caso di incompleta od irregolare ricezione contattare il n. 081 7963764

*Esente da Bollo ai sensi
dell'art. 12 all. B-D.P.R.
26-10-1972 n. 642.*

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA - SEZIONE DI SALERNO -

N. 806/2000 Reg. dec.

N. 842 Reg. ric.

ANNO 1994

composto dai Magistrati:

1) Dr. Alessandro Fedullo - Presidente

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

oghese - Consigliere

n. 2 del 11 Gennaio 2016



PARTI I

3) Dr. Ferdinando Minichini- Consigliere rel.-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.842/1994 Reg. Gen., proposto da Pietrosanto Gerardo,
rappresentato e difeso dall'avv.to Gaetano Paolino ed elettivamente
domiciliato presso lo stesso in Salerno, via Roma, 61.

contro

la Regione Campania, in persona del Presidente della G.R. p.t.
rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Baroni e Salvatore
Colosimo dell'avvocatura regionale e domiciliata presso in Salerno,
nella segreteria del Tribunale.

per l'accertamento

del diritto del ricorrente a percepire l'ndennità di funzione, prevista
dall'art. 38 della legge regionale n. 12/1991, in ragione della
conferitagli nomina di direttore responsabile del Bollettino Ufficiale
della Regione.

VISTO il ricorso con gli atti e documenti allegati;

VISTI gli atti di costituzione in giudizio della Regione;

Handwritten signature and initials.

2

VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

VISTI tutti gli atti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 9 marzo 2000, il Consigliere dott. Ferdinando Minichini; uditi i difensori delle parti come da verbale d'udienza;

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

ato in fatto e in diritto quanto segue:

n. 2 del 11 Gennaio 2016

PARTI I

FATTO

Con ricorso notificato il 4 marzo 1994, depositato il giorno 29 successivo, il signor Gerardo Pietrosanto ha chiesto il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di funzione, prevista dall'art. 38 della legge regionale n. 12/1991, in ragione della nomina conferitagli di direttore responsabile del Bollettino Ufficiale della Regione.

Vengono dedotti i seguenti motivi:

1) violazione dell'art. 38 della legge regionale 4/7/1991 n. 12 in relazione all'allegato A della legge regionale n.11/1993 ed alle deliberazioni della G.R. n.707 e n. 1065 del 1993 ed eccesso di potere, assumendosi che la nomina a responsabile del B.U.R. attiene alla preposizione ad una struttura di 1° grado, a cui consegue il diritto a percepire l'indennità di funzione;

2) violazione dell'art. 36 Cost. in relazione all'art. 2033 c.c., all'art. 6 della legge regionale n. 11/1991 ed all'art. 38 della legge regionale n. 12/1991 ed eccesso di potere, invocandosi il principio di proporzionalità della retribuzione alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto.



[Handwritten signature]

3

Si è costituita in giudizio la Regione che, con la memoria depositata il 18/11/1999, ha controdedotto, chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.

Il ricorrente, con le memorie depositate il 10/12/1999 ed il 26/2/2000, ha insistito per l'accoglimento della domanda.

Al BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA marzo 2000 il ricorso è stato trattenuto per la
n. 2 del 11 Gennaio 2016
decisione.

DIRITTO

Preliminarmente va respinta l'eccezione, sollevata dalla Regione, d'inammissibilità del ricorso per genericità ed indeterminatezza della domanda, atteso che quest'ultima, contrariamente a quanto si assume, esprime puntualmente la causa petendi ed il petitum.

Va respinta, inoltre, l'eccezione d'improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione, pure prospettata in ragione del fatto che la responsabilità del servizio per la quale il ricorrente chiede l'indennità di funzione è stata conferita al dirigente Racioppi dal 26/2/1993, tenuto conto della sussistenza dell'interesse del ricorrente a vedersi riconosciuto il diritto all'indennità per il periodo precedente alla citata data.

Nel merito, il ricorrente Gerardo Pietrosanto, 1° dirigente del ruolo del personale della Giunta Regionale, come risulta dagli atti depositati in giudizio dalle parti, è stato nominato, con la deliberazione n. 3342/1992 della G.R. e con il d.P.R. n. 20917/1992, direttore responsabile del Bollettino Ufficiale della Regione in sostituzione del dott. Querques, trasferito ad altro incarico; è pacifico tra le parti,



PARTE I

4

altresì, che il Pietrosanto ha svolto l'incarico conferitogli sino alla nomina, avvenuta in data 26/2/1993, nel medesimo incarico di altro dirigente utilmente collocato, previa procedura selettiva, in apposita graduatoria.

L'istante, in ragione della suddetta nomina, svolge azione di accertamento del diritto ad ottenere l'indennità di funzione prevista dall'art. 38 della legge regionale 4 luglio 1991 n. 12. n. 2 del 11 Gennaio 2016

Alla domanda resiste la Regione rilevando che solo con la deliberazione n. 707 del 5/2/1993 della G.R., posteriore nel tempo alla nomina del ricorrente, venivano individuati i "Servizi" tra i quali quello della "tenuta e pubblicazione del B.U.R.," con la conseguente prospettata infondatezza del gravame.

Osserva il Tribunale che l'art. 38 della legge regionale 4 luglio 1991 n. 12, invocato da parte ricorrente, dispone che l'indennità di funzione è connessa all'effettivo esercizio della stessa ed è corrisposta, per quanto qui interessa, tenendo conto del "coordinamento dell'attività," e "dell'importanza della direzione delle strutture o dei singoli programmi."

La suddetta norma, dunque, correla il diritto al riconoscimento dell'indennità di funzione, essenzialmente, alla rilevanza dell'attività di coordinamento e di direzione, senza subordinarne la corresponsione all'individuazione formale di una determinata struttura in "Servizio," il quale è stato compiutamente delineato nella sua configurazione dall'art. 6 della legge 4 luglio 1991 n. 11, entrata in vigore in data

25



precedente al conferimento al ricorrente dell'incarico di responsabilità per cui è questione.

E la configurazione dell'ufficio "tenuta e pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione" come struttura intermedia tra quelle previste dall'art. 2 della suddetta legge 4/7/1991 n. 11, all'assunzione della responsabilità del quale corrisponde il riconoscimento dell'indennità

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

d. ~~ammontare~~ dagli stessi atti della Regione, la quale, per la ^{n. 2 del 11 Gennaio 2016}

medesima assunzione di responsabilità, come risulta dalle affermazioni

di parte ricorrente non contraddette ex adverso, ha corrisposto

l'indennità di funzione de qua al precedente responsabile della

struttura e, come risulta dagli atti depositati in giudizio, al dirigente

che è stato nominato, successivamente, in luogo del ricorrente.

E' fondata, pertanto, il dedotto motivo di ricorso di violazione dell'art. 38 della legge regionale 4 luglio 1991 n. 12.

Ne deriva che al ricorrente va riconosciuta l'indennità di funzione invocata a decorrere, a norma del 1° comma del suddetto art. 38, dalla data di effettivo esercizio dell'incarico sino alla data di dismissione dello stesso per il subentro nella funzione di altro dirigente in luogo dell'istante.

Va, pertanto, dichiarato l'obbligo della Regione di corrispondere al ricorrente l'indennità di funzione nei limiti innanzi indicati, con i cespiti aggiuntivi della rivalutazione monetaria e degli interessi legali.

Il ricorso va, conseguentemente, accolto, restando assorbita ogni residua censura.

[Handwritten signature]

PARTE I

8 6

Ricorrono, tuttavia, giuste ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione di Salerno - accoglie il ricorso indicato in epigrafe, proposto da Pietrosanto Gerardo e, per l'effetto, accerta l'obbligo della Regione di

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

arte ^{fun} ricorrente l'indennità di funzione nei limiti temporali indicati in motivazione, con i cespiti aggiuntivi della rivalutazione monetaria e degli interessi legali.

n. 2 del 11 Gennaio 2016

PARTE I

Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall' Autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 9 marzo 2000.

Renato J. Sulli

- Presidente

Ferdinando Finicchiari

- Consigliere est.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II. 19 OTT. 2000

(Art. 55, L. 27-4-1982, n. 186)

Il Segretario

Per copia conforme all'originale che si ha il DIRETTORE AMMINISTRATIVO
smette al Regione Campania Dott. Giuseppe Cavaliere
a norma dell'art. 87 del Regolamento di procedura

17 agosto 1907, n. 642.

Salerno 13 NOV. 2000

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Giuseppe CAVALIERE





Giunta Regionale della Campania

Allegato 14
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 14 /2015

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04
BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 2 del 11 Gennaio 2016

PARTE I

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ex dipendente: **Ievoli Giuseppe** nato a Marcianise (CE) il 14/05/1950 matr. 6246
c. f. **VLIGPP50E14E932Z**

Avvocato : Esposito Vincenzo c. f. **SPSVCN73H03B963B**

Oggetto della spesa: Equo indennizzo, interessi legali, rivalutazione monetaria spese di lite

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot .n. 553979 del 06/08/2015 la U.O.D. 16 “Analisi e studio delle disposizioni legislative e giurisprudenziali in materia di gestione del personale-Predisposizione circolari-Applicazine istituti normativi e contrattuali della D.G. per le Risorse Umane (14), ha trasmesso alla U.O.D. 04 della predetta Direzione Generale, la sentenza n. 6793/2012 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere pronunciata il 30/11/2012.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in accoglimento del ricorso, ha dichiarato il diritto del ricorrente al pagamento dell'equo indennizzo per la spondilodiscoartrosi cervicale, dorsale e lombosacrale dalla quale è affetto, in quanto dipendente da causa di servizio ascrivibile alla VIII categoria, nella misura massima della Tabella A, annessa al D.P.R. n. 834/81 condannando la



Giunta Regionale della Campania

Allegato 14
(Punto 3 del dispositivo)

Regione Campania al pagamento dell'equo indennizzo in favore di Ievoli Giuseppe, nella misura di legge, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha inoltre posto le spese di lite a carico della Regione Campania convenuta liquidandole in complessivi €. 1.500,00 oltre IVA e CPA, con attribuzione e ha posto le spese di CTU a carico della parte resistente liquidandole con separato decreto.

Con nota prot. 641055 del 25/09/2015 la U.O.D. 07 Trattamento Economico, ha comunicato alla Unità Operativa Dirigenziale 04 della D.G. Delle Risorse Umane (14), l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione della istruttoria;
BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA
n. 2 del 11 Gennaio 2016

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 6793/2012 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere pronunciata il 30/11/2012.

TOTALE DEBITO

€ 4.455,28

Sig. Ievoli Giuseppe matr. 6246

Importo spettante a titolo di Equo Indennizzo	€ . 1.441,97
Interessi legali maturati dal 06/10/1998 al 18/12/2015	€ . 586,92
Rivalutazione monetaria dal 06/10/1998 al 18/12/2015	€ . 523,19

- Competenze per spese di giudizio Avv. **Esposito** Vincenzo € 1.903,20
- Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot. n. 553979 della U.O.D. 16 della D.G. 14
- sentenza n. 6793/2012 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere pronunciata il 30/11/2012.
- Prospetto di calcolo competenze legali

Napoli, 22/10/2015

Il responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



55_14_16

Giunta Regionale della Campania

Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane

UOD Analisi e studio delle disposizioni legislative e
giurisprudenziali in materia di gestione del personale -

Predisposizione circolari - Applicazione istituti normativi e
contrattuali

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 2 del 11 Gennaio 2016

Al Dirigente della UOD
Contenzioso del lavoro in
collaborazione con l'Avvocatura regionale-
Esecuzione giudicati-Ufficio Disciplinare
55-14-04

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0553979 06/08/2015 12,34

Mitt. : 551416 UOD Analisi/studio dispos leg.

Ass. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll.

Classifica : 7.1.18.



Al Dirigente della UOD
Trattamento Economico
55-14-07

Oggetto: Sentenza n.6793/2012 resa dal Tribunale di S.M.C.V.- Sez. Lavoro nel giudizio promosso dall' ex dipendente Ievoli Giuseppe c/ Regione Campania. **Richiesta calcolo accessori**

Si comunica che con sentenza n. 6793/2012 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Sez. Lavoro, in accoglimento del ricorso promosso dall' ex dipendente Ievoli Giuseppe, la Regione Campania è stata condannata al pagamento in favore del ricorrente dell' equo indennizzo, nella misura di legge, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Ciò premesso, nel trasmettere la suddetta sentenza alla UOD "Contenzioso del lavoro in collaborazione con l'Avvocatura regionale-Esecuzione giudicati-Ufficio Disciplinare" in indirizzo, per il seguito di competenza, si chiede alla UOD "Trattamento Economico" di voler comunicare il calcolo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal 6 ottobre 1998, data di presentazione della domanda di riconoscimento della causa di servizio, fino alla data di presumibile soddisfo (novembre - dicembre 2015), sull' importo di euro 1.441,97.

Il Responsabile di P.O.
dott.ssa R. De Maio

Il Dirigente
dott.ssa Patrizia Santillo

P. Santillo

SENT. N. 6743/1612



REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI S.M. C. VETERE, sez. lavoro

In composizione monocratica, nella persona della d.ssa Clara Ruggiero ha pronunciato all'udienza del 30.11.2012 la seguente sentenza

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

TRA

n. 2 del 11 Gennaio 2016

PARTE I

Levoli Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. V. Esposito, in virtù di mandato a margine del ricorso, presso cui domicilia in Casagiove, come in atti;

RICORRENTE

E

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. M. Letizia, ed elett.te dom.ta come in atti;

RESISTENTE

OGGETTO: equo indennizzo.

Ragioni di fatto e di diritto

Con ricorso depositato in Cancelleria in data 10.10.2006 il ricorrente in epigrafe, in veste di dipendente della convenuta amministrazione con la qualifica di Operatore Tecnico Idraulico, ha esposto di non avere ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie da cui è risultato affetto ed a causa delle quali gli erano stati diagnosticati esiti di gastrectomia per ulcera gastrica, epatite cronica, artrosi pluridistrettuale e otite cronica collegati alla propria attività lavorativa, essendo stato esposto a radiazioni elettromagnetiche, a sollecitazioni acustiche oltre la normale tollerabilità, ad inalazioni di ipoclorito di sodio ed acido

cloridrico; di avere inutilmente chiesto al datore di lavoro la concessione dell'equo indennizzo.

Pertanto, ha adito il Giudice del Lavoro al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione dell'equo indennizzo e, per l'effetto, la condanna della resistente al pagamento in suo favore della somma relativa, oltre accessori di legge, con vittoria di spese.

Instauratosi il contraddittorio la Regione Campania ha chiesto il rigetto della domanda siccome infondata. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.

In via preliminare va respinta l'eccezione di improcedibilità del giudizio. L'art.4 del DM 1622/83 stabilisce, per l'ammissibilità della domanda di equo indennizzo, il rispetto del termine di sei mesi dal giorno di comunicazione del provvedimento che riconosce la dipendenza da causa di servizio della menomazione dell'integrità fisica oppure dalla data di verifica della menomazione dell'integrità fisica in conseguenza dell'infermità o della lesione già riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Tale norma va posta in relazione con l'art.38 D.M. n. 2716/1958 il quale prevede che la presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio deve avvenire entro il termine di sei mesi dalla conoscenza dell'infermità.

A tale riguardo, osserva il Giudicante che l'anzidetto termine semestrale inizia a decorrere non dall'insorgenza della patologia bensì dal riconoscimento certo da parte dell'interessato che la sua malattia riveste i caratteri e la gravità tali da incidere sull'integrità fisica perchè solo in tale momento sorge nell'istante la consapevolezza dell'infermità.

Orbene, alla stregua di tali principi, è tempestiva la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio presentata dal dipendente in data 6.10.1998, avendo l'istante avuto piena cognizione della patologia in questione solo giuste le certificazioni mediche del Luglio 1998 citate nella stessa relazione della convenuta Regione in seno alla quale si fa cenno a tale documentazione esibita dall'interessato alla commissione medica che lo esaminò (c.f.r. domanda amministrativa e relazione della Regione Campania)

Nel merito, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta nei termini di cui appresso.

L'equo indennizzo è un beneficio economico concesso al lavoratore che, a seguito del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia da cui è affetto, ha riportato una perdita dell'integrità fisica,

ascrivibile ad una delle categorie della tabella A o B allegate al D.P.R. 834/81

La ratio che presiede all' istituzione dell' equo indennizzo è la stessa che informa la disciplina in materia di pensione privilegiata ordinaria ed anche la fonte dell' obbligazione avente per oggetto il primo non è dissimile da quella relativa alla seconda. Nell' un caso e nell' altro, infatti, non il fatto o l' atto illecito compiuto dall' Amministrazione in violazione del principio del *neminem laedere*; non l' incuria dell' Amministrazione stessa nell' apprestare idonee condizioni di lavoro, atte a salvaguardare la salute e l' integrità fisica dei suoi dipendenti, non l' infortunio o la malattia da cui è derivata la menomazione, ma solo ed esclusivamente quest' ultima.

Fonte esclusiva
BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

del diritto all' indennizzo è, infatti, solo la lesione dell' integrità fisica dell' impiegato, di cui sia stata accertata la connessione con l' attività lavorativa espletata o con l' ambiente in cui essa viene svolta, indipendentemente da qualsiasi possibile qualificazione giuridica del fatto che ha causato la lesione stessa.

Tale diritto è stato riconosciuto ai dipendenti civili dello Stato dall' art. 68 D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 e via via è stato oggetto di generalizzata applicazione all' intero comparto dell' impiego pubblico, civile e militare.

Pertanto, la domanda va accolta, avendo il secondo C.T.U., con relazione tecnica approfondita, riscontrato l' esistenza di un nesso di causalità fra la patologia di spondilodiscoartrosi cervicale, dorsale e lombosacrale constatata al ricorrente e l' attività lavorativa espletata dallo stesso nell' ambiente nel quale ebbe a prestarla da considerarsi, a giudizio del tecnico, quale concausa efficiente e determinante di tale stato patologico.

Invero, con ampia ed articolata motivazione, il c.t.u. ha sottolineato come detta patologia possa aver trovato causa efficiente in ambiti lavorativi particolari, come, nella specie, quello in cui aveva operato lo levoli il quale, nell' esercizio delle sue funzioni, era stato costretto ad operare all' interno di gallerie per il controllo di vasche e canali, ambienti con alto tasso di umidità.

Tali caratteristiche ambientali, come chiarito dal c.t.u., rappresentano fattori che possono avere influssi negativi sulle strutture cartilaginee interposte tra i corpi vertebrali, donde la più frequente incidenza di fenomeni artrosici di varia entità.

Il c.t.u. ha perciò concluso nel senso che è ammissibile, sul piano scientifico, che l' attività lavorativa dello levoli sia da considerare quale concausa efficiente e preponderante, nel determinismo della patologia artrosica dalla quale il paziente è risultato affetto.

Il c.t.u. ha invece escluso il nesso causale per ciò che concerne le patologie di gastroresezione, epatopatia ed ipoacusia essendo le stesse ricollegabili ad infezioni ed avanzamento dell'età, fattori che non si riconnettono in maniera efficiente e determinante con le condizioni ambientali lavorative. La normativa involge la questione delle peculiarità alle quali l'agato può essere costretto per adempiere ai doveri del suo ufficio quando è inserito in locali inidonei importanti, a cagione dell'inidoneità delle condizioni climatiche interne, una continua esposizione ad umidità e correnti d'aria, oltre che a marcate ed improvvise perfrigerazioni. In materia, la giurisprudenza amministrativa si è più volte pronunciata in senso positivo. (c.f.r. Cons. di Stato, VI sez., 2.5.2005 n. 2044). L'attività di servizio espletata dallo Ievoli, per le caratteristiche di cui si è detto, va quindi qualificata come concausa efficiente della sola patologia artrosica, connotando la genesi della malattia con un rapporto di causa ad effetto, nonché "determinante" avendo i fatti di servizio assunto al ruolo di elementi preponderanti ed idonei ad influire sul determinismo del male, nel senso che in loro difetto questo non sarebbe insorto o non si sarebbe aggravato (Cons. di Stato, IV sez., 22.9.2005 n. 4991). Ne discende che, in applicazione di un procedimento presuntivo che trova ampio fondamento nelle risultanze processuali, le conclusioni del c.t.u., retamente ed ampiamente motivate, vanno ritenute pienamente condivisibili. La domanda va pertanto accolta con condanna della parte datrice al pagamento dell'equo indennizzo, nella misura di legge evidenziata nella perizia, ed in applicazione della categoria VIII, tabella A. Sulla relativa somma vanno calcolati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dovuti per legge. In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico della Regione.

P.Q.M.

- a) In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente al pagamento dell'equo indennizzo per la spondilodiscoartrosi cervicale, dorsale e lombosacrale dalla quale è affetto, in quanto dipendente da causa di servizio, ascrivibile alla VIII categoria, nella misura massima della Tabella A, annessa al D.P.R. n.834/81;
- b) condanna la Regione Campania al pagamento dell'equo indennizzo in favore di Ievoli Giuseppe, nella misura di legge, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi.

- c) pone le spese di lite a carico della Regione convenuta liquidandole in complessivi E. 1.500,00, oltre IVA e CPA, con attribuzione;
d) Pone le spese di c.t.u. a carico della parte resistente liquidandole con separato decreto.

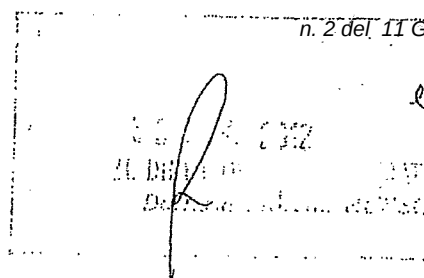
S.M. C. VETERE, il 30.11.2012

Il giudice del lavoro
D.ssa C. Ruggiero.

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 2 del 11 Gennaio 2016

PARTE I



Sentenza Tribunale di S.M.C.Vetere -Sez. Lav.-
Numero 6793/2012
Dip .levoli Giuseppe
Avv.to V.zo Esposito

Diritti e onorari

1.500,00

1.500,00

CPA

4%

1.500,00

60,00

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 2 del 11 Gennaio 2012 **1.560,00**

IVA

22%

1.560,00

343,20

TOTALE FATTURA

1.903,20

RITENUTA

20%

1.500,00

300,00

NETTO A PAGARE

1.603,20



Giunta Regionale della Campania

Allegato 15
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 15 /2015

DIPARTIMENTO
BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

n. 2 del 11 Gennaio 2016

PARTE I

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ex dipendente: Gobbi Carla nata a Roma il 22/05/1944 matr. 12121
c. f. **GBBCRL44E62H501M**

Avvocati: Turrà Sergio c.f. **TRRSRG50E20F8390**- Vallifuoco Daniela c. f. **VLLDNL71E49F839D**
Via G.Sanfelice, 24-80134 Napoli

Oggetto della spesa: differenze retributive, interessi legal,i spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n.660328 del 05/10/2015 (prat. n.1912/14 CC avv.tura) l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 6568/2015 del Tribunale di Napoli pronunciata il 14/07/2015 e notificata, in forma esecutiva, a questa Amministrazione il 17/09/2015 .

Il Tribunale di Napoli in parziale accoglimento della domanda *attore* proposta dall'ex dipendente Gobbi Carla contro l'Ente regionale, volta alla richiesta dell'emolumento retributivo relativo all'anzianità pregressa non corrisposto alla predetta ricorrente, ha condannato la



Giunta Regionale della Campania

Allegato 15
(Punto 3 del dispositivo)

Regione Campania al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di €.5117,23 oltre €.181,58 per interessi, rigettando per il resto il ricorso.

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, condannato la Regione al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite liquidate in €.1775,00, oltre 15% per spese forfetarie, Iva e CPA, con attribuzione.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 2 del 11 Gennaio 2016

SENTENZA n. 6568/2015 del Tribunale di Napoli pronunciata il 14/07/2015 e notificata, in forma esecutiva, a questa Amministrazione il 17/09/2015.

PARTE I

TOTALE DEBITO

€ 7.888,75

Sig.ra **Gobbi** Carla

matr. 12121

Differenze retributive	€	5.117,23
Interessi legali	€.	181,58

- Competenze per spese di giudizio Avv.ti **Turrà Sergio-Vallifuoco Daniela** €. **2589,94**
- Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot. n. 660328 dell'Ufficio Speciale Advocatura Regionale;
- sentenza n. 6568/2015 del Tribunale di Napoli pronunciata il 14/07/2015 e notificata, in forma esecutiva, a questa Amministrazione il 17/09/2015 .
- Prospetto di calcolo competenze legali

Napoli, 22/10/2015

Il responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0660328 05/10/2015 06,48

Mitt. : Avvocatura Regionale

Ass. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 4.

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA



04
- 5 OTT. 2015

n. 2 del 11 Gennaio 2016

PARTE I

Prat. CC. nn. 4750/14, 1912/14, 5009/12 - Avv. Di Lascio

Trasmissione sentenze.

Facendo seguito a pregressa corrispondenza si trasmettono per i provvedimenti di competenza, copia delle sentenze, rese nei procedimenti indicati in tabella:

Nome	Sentenza	Autor.Giudiz.
Minotta Crescenzo +altri	6352/15	Trib. Napoli Lav.
Gobbi Carla	6568/15	Trib. Napoli Lav.
Spera Anna	1532/14	Trib. Napoli Lav.

Si invita, pertanto, codesto Ufficio, qualora possibile, ad approntare con sollecitudine i provvedimenti di liquidazione delle somme ivi indicate, onde evitare ulteriore aggravio di costi per l'Ente derivante da azionamento di procedura esecutiva.

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc

STUDIO LEGALE

Avv. SERGIO TURRÀ

Patronato di Avvocati Superiori

Avv. DANIELA VALLIFUOCO

NAPOLI - Via G. Sanfelice, 24

Tel./Fax 081 551 33 54

epicellin.



TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO
OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA

17 SET 2015

RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 812 copie Es.Proc.
2 copie Es.attr.
TRIBUNALE DI NAPOLI1. Sezione Lavoro e Prev.
FacciatoreRichiedente: Valleferro
Xerografo GRATIS
(art. 10 L. 11/2/73 N. 533)Napoli, 21/7/15
Il Cancelliere

Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio Palmieri ha pronunciato all'udienza odierna la seguente

SENTENZA

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

Lotta al n. R.G. 17665/2013

n. 2 del 11 Gennaio 2016

TRA

GOBBI CARLA, difesa dagli avv.ti TURRÀ SERGIO e VALLIFUOCO DANIELA;

RICORRENTE

E

REGIONE CAMPANIA difesa dall'avv. DI LASCIO ALBA;

CONVENUTA

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 28/05/13 la ricorrente in epigrafe, premesso di essere stata assunta in ata 16/11/78 con contratto a termine dall'ente di formazione professionale ENAIP, per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale per 4000 disoccupati della città di Napoli; che con l.r. 22/04/82 n. 24 era stato istituito l'albo degli operatori della formazione della Regione Campania; che con l.r. 06/10/82 n. 62 si è stabilito (art. 1 comma 2) che i soggetti interessati dovevano essere ritenuti lavoratori a tempo indeterminato fin dal 11/12/78; che con l.r. 09/07/84 n. 32 veniva istituito il ruolo speciale della Giunta regionale ad esaurimento del personale docente e non della formazione professionale, con inquadramento a domanda previo superamento di un concorso; che con l.r. 18/07/91 n. 14 fu disposto l'inquadramento in sovrannumero, a far data dal 01/01/92, del personale suddetto dichiarato idoneo, con il riconoscimento, a fini economici e giuridici, dell'anzianità maturata presso gli enti di provenienza; che, tuttavia, con deliberazione 5331 del 25/07/91 era stato negato l'inquadramento nel ruolo speciale per il periodo dal 01/09/86 al 31/12/91; che avverso detta delibera proponevano impugnativa innanzi al TAR; che nelle more del giudizio, a seguito della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 2 comma 2 l.r. 18/07/91 n. 14, dichiarata da Corte cost. 13/04/00 n. 109, con l.r. 20/03/01 n. 2 veniva riconosciuto il diritto dei lavoratori interessati, tra cui la ricorrente, al pagamento di una somma di denaro commisurata all'anzianità maturata al 31/08/86 presso

18 SET 2015

gli enti soppressi; che per chi come la ricorrente percepisse, al momento dell'inquadramento nei ruoli regionali, una retribuzione superiore a quella dei dipendenti della regione, era prevista la conservazione quale assegno ad personam riassorbibile del trattamento di maggior favore; che la ricorrente apprendeva che nel marzo del 2003 la Regione aveva dato corso al pagamento degli importi maturati dal 01/09/86 fino al 31/03/03 a titolo di emolumento retributivo relativo all'anzianità pregressa in favore dei lavoratori interessati, anche se in misura inferiore a quella dovuta, senza però corrispondere alcunché alla ricorrente.

Tanto premesso, chiedeva la condanna della regione al pagamento dell'importo di € 10792,68 comprensiva di interessi maturati dal settembre 1986 al febbraio 2003 oltre interessi successivi al 01/03/03.

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

Costituiva tardivamente chiedendone. ~~21 del 14 gennaio 2016~~ della domanda rilevando che successivamente al reinquadramento ex artt. 4 comma 2 l.r. 2/2001 e 3 comma 3 l.r. 32/1984, alcuni dipendenti risultavano aver ricevuto importi in acconto superiori a quelli dovuti, in quanto prima del reinquadramento detto personale era retribuito dalla regione sulla base delle tabelle del trattamento economico degli enti di provenienza ed erano stati corrisposti anche acconti sui futuri miglioramenti erogati al personale di ruolo della Giunta Regionale in applicazione delle intervenute contrattazioni collettive recepite con ll.rr. 23/1989 e 14/1991. Così, la ricorrente risultava debitrice per € 2877,55 come da allegato alla d.g.r. n. 4098 del 14/07/00. Sostiene inoltre che a saldo del conguaglio alla dipendente furono corrisposti, con il cedolino di giugno 2004, a titolo di arretrati ex l.r. 2/2001, gli ulteriori importi di € 535,59, € 274,76, e di € 313,30 per l'anno 2003, oltre l'importo corrisposto a novembre 2003 di € 313,390 a titolo di arretrati per l'anno 2002. Da gennaio 2004 lo stipendio era stato quindi aggiornato.

Con note autorizzate la difesa dei ricorrenti riformulava i conteggi.

La domanda è parzialmente fondata.

Con l.r. 22/04/82 fu istituito l'albo degli operatori della formazione della Regione Campania.

Con la successiva l.r. 06/10/82 n. 62, all'art. 1 si è quindi stabilito che «ai fini di consentire l'organico utilizzo del personale docente ed amministrativo, già impegnato nel progetto speciale per 4000 disoccupati della città di Napoli, nelle attività ordinarie di formazione professionale di cui alla L.R. 30 luglio 1977 n. 40 e successive modifiche ed integrazioni, il predetto personale è inserito nell'albo regionale degli operatori della formazione professionale istituito con L.R. 22 aprile 1982 n. 24, sempreché sia titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrente da data anteriore al 29 settembre 1981».

I ricorrenti, dipendenti degli enti di formazione a far tempo dal 16/11/78 dal settembre 1986, sono transitati nella Regione Campania come appartenenti al ruolo speciale della formazione professionale di cui alla l.r. 09/07/84 n. 32.

Con la legge regionale 14 del 1991 venne confermata la disposizione di cui all'art. 3 comma 3 l.r. 32/1984 che riconosceva l'anzianità maturata presso gli enti di provenienza; con la successiva legge regionale 2/2001, all'art. 4 comma 2, si è stabilito che: «La disposizione prevista al 3 comma dell'art.3 della legge regionale 9 luglio 1984 n. 32, confermato dal 3° comma dell'articolo 2 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 14, è così integrata: dopo la parola "retributivi", aggiungere: "(virgola) ad eccezione del salario di anzianità maturato al 30 agosto 1986 presso l'ente di provenienza"».

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 2 del 11 Gennaio 2016

PARTI I

Il comma 3 legge regionale 32/1984, per effetto della modifica operata dalla legge 2/2001, risulta pertanto così formulato: «ove il trattamento economico in atto presso i centri di formazione sia superiore rispetto a quello di cui alla presente legge, la differenza viene conservata quale assegno ad personam ed è assorbibile dai successivi trattamenti retributivi, ad eccezione del salario di anzianità maturato al 30 agosto 1986 presso l'ente di provenienza».

Dunque con tale disposizione viene sancito il diritto dei dipendenti degli enti di formazione, transitati ai sensi della legge regionale 32/1984 nella regione, ad ottenere il pagamento di una somma di denaro da commisurarsi al salario di anzianità maturato al 30/08/86 presso l'ente di provenienza, espressamente definito non assorbibile nei trattamenti retributivi successivi.

Pertanto, la Regione, nel marzo del 2003, ha deliberato il pagamento degli importi maturati a tal titolo dal 01/09/86 al 31/03/03. E sostiene di aver corrisposto alla ricorrente quanto dovuto, tenuto conto del controcredito maturato nei confronti della stessa, pari ad € 2877,55.

Non sono stati invece pacificamente corrisposti gli accessori sulle somme arretrate, relative agli anni dal 1986 al 2003, corrisposte solo nel marzo 2003.

La regione ritiene che solo con il provvedimento di inquadramento e di conseguente liquidazione si determini l'effetto costitutivo del diritto sicché, sostanzialmente, ritiene che finché l'ente non delibera l'inquadramento, non maturerebbe alcun diritto a percepire retroattivamente la nuova retribuzione e con essa gli accessori.

In contrario, ad avviso del giudice adito, il tempo che la pubblica amministrazione, vincolata dalla legge ad un determinato adempimento, impiega per ottemperare agli obblighi contenuti nella fonte normativa, non

ha alcuna incidenza sul sorgere del diritto e sul momento di esigibilità del credito, salvo che una espressa previsione normativa in tal senso valga a differire l'effetto costitutivo del diritto ivi previsto. Nel caso di specie, dalla lettura del testo normativo, quale risultante dalla novella del 2001, si evince con chiarezza che il diritto sorge immediatamente per effetto della previsione normativa, con la conseguenza che, a partire dall'entrata in vigore della legge 2/2001, la ricorrente aveva maturato il diritto al nuovo trattamento economico e dunque agli accessori sulle somme corrisposte in ritardo rispetto a tale decorrenza.

Non può invece convenirsi con la tesi implicitamente sostenuta dalla ricorrente, secondo cui tenuto conto dell'effetto retroattivo della incostituzionalità, sostanzialmente il diritto sarebbe
BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA n. 2 del 11 Gennaio 2016
ll'origine.

È infatti solo con la legge 2/2001 che il comma 1 dell'art. 1 della l.r. 14/1991, in origine formulato come segue: «Il Personale docente e non docente della formazione professionale di cui all' art. 1 della LR 9 luglio 1984, n. 32 è inserito nel ruolo del personale della Giunta Regionale», viene modificato, nel senso che «Il personale docente e non docente di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 luglio 1984, n.32, è inquadrato nei ruoli della Giunta regionale con decorrenza 1 settembre 1986, e ad esso si applica a tutto il 31 dicembre 1991, il trattamento giuridico ed economico previsto dalla legge regionale 16 novembre 1989, n.23 e successivo accordo, nell'ambito della dotazione organica complessiva di cui alla tabella allegata alla legge regionale 9 luglio 1984, n.32, in base alla corrispondenza tra le qualifiche funzionali ed i relativi livelli funzionali».

Quanto alla sorta capitale, correttamente, per le ragioni esposte, la regione calcola il salario di anzianità in € 313,30, escludendo la rivalutazione nel periodo fino al 1991, calcolata per contro dalla ricorrente.

La sorta capitale dovuta era pertanto pari ad € $(313,30 \times 16 \text{ anni e } 4 \text{ mesi})$ 5117,23.

Per quanto concerne il controcredito per € 2877,55, nonché i pagamenti degli importi indicati nella comparsa, che sarebbero rispettivamente avvenuti nel mese di novembre 2003 (arretrati 2002 per € 313,30) e di giugno 2004 (arretrati 2003 per € 313,30 oltre € 810,35), va osservato che, secondo quanto esattamente rileva la difesa di parte ricorrente, per il 2003 vengono richiesti solo gli emolumenti calcolati per gennaio e febbraio, con la conseguenza che dell'importo di € $(313,30 - 48,20 =)$ 265,10 non può tenersi conto, così come irrilevante è l'adeguamento operato a partire da gennaio 2004. L'importo già corrisposto per sorta capitale

sarebbe pertanto pari, tenuto conto della compensazione operata con il controcredito di € 2877,55, ad € 4049,40.

Tuttavia, trattandosi di adempimento, e quindi di fatto estintivo del diritto, una volta provato il credito, era il convenuto a dover provare di aver corrisposto eventualmente una retribuzione maggiore di quella su cui vi è l'espressa ammissione della parte ricorrente.

Peralaltro, secondo quanto ha affermato la Cassazione a sezioni unite (Cass. Sez. U Sentenza n. 13533 del 30/10/2001), il principio, secondo cui il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, laddove è il convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, vale altresì qualora sia dedotto, a fondamento della domanda, un inesatto adempimento. In proposito, la Corte fa leva sull'esigenza di dare omogeneità al regime probatorio, per estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (v. pure Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9439 del 10/04/2008).

Nel caso di specie, in accoglimento dell'eccezione di decadenza tempestivamente formulata dalla difesa della ricorrente alla prima udienza del 27/05/14 (Cass. Sez. L, Sentenza n. 10102 del 18/05/2015), e delle contestazioni formulate nelle note autorizzate, va rilevato che la regione, costituitasi tardivamente, è decaduta dalle produzioni documentali. E se è vero che il pagamento deve ritenersi svincolato dall'onere di un'eccezione in senso stretto, ben potendo essere rilevato anche d'ufficio, tuttavia, è necessario che la prova del pagamento risulti ritualmente acquisita agli atti del giudizio, come non può ritenersi una (presunta) prova ricavabile da documentazione depositata tardivamente (in questi sensi Cass. Sez. L, Sentenza n. 7907 del 11/08/1998; Sez. L, Sentenza n. 7284 del 01/06/2000). Ma, pur volendo ammettere il ricorso all'art. 421 c.p.c. per sanare la decadenza in cui è incorsa la parte convenuta (ciò che ad avviso del giudice adito sarebbe stato possibile tenuto conto della natura dell'eccezione di pagamento), va comunque osservato che la documentazione prodotta dalla regione risulta del tutto inidonea a provare sia il pagamento, sia il controcredito, trattandosi di semplici prospetti ("cedolone" 2003, storico retributivo, prospetto riepilogativo somme da

recuperare) elaborati dalla stessa parte che vorrebbe avvalersene, senza che alcuna prova concreta né del controcredito né dell'erogazione delle somme, sia stata contestualmente offerta.

Gli importi dovuti sono pertanto quelli di cui ai conteggi riformulati dalla parte attrice, ed in particolare quelli che fanno riferimento, appunto, al credito di € 5117,23 ed alla decorrenza degli accessori dal 01/02/01. Detti conteggi possono essere fatti propri dal giudicante, atteso che essi appaiono redatti sulla base di corretti parametri legali e contabili che non sono stati fatti oggetto di specifiche contestazioni.

La Regione va dunque condannata a corrispondere € 5117,23 oltre € 181,58 per interessi.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

P.Q.M.

n. 2 del 11 Gennaio 2016

PARTE I

Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:

- a) condanna la Regione convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, ai sensi di cui in motivazione, dell'importo di € 5117,23 oltre € 181,58 per interessi, rigettando per il resto il ricorso;
- b) condanna la Regione al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in € 1775,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA, con attribuzione.

Napoli, 14 luglio 2015

Il Giudice del lavoro
dott. Sergio Palmieri

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEZIONE
C. ...
...
...
Copia ...
Napoli, ...
richiesta del ...

TUNNA' E VALERIO (AM)

Napoli, 3.1. LUG 2015

IL CANCELLIERE

n. 2 del 11 gennaio 2016

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

V° ...
Napoli, ...

3 1 LUG 2015
IL CANCELLIERE

STUDIO ...
AVV. ...
Patrocini ...
NAPOLI ...

PARTI I

Ad istanza dell'avv.Turra' si notifici a:

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta p.t.,

con sede in Napoli alla Via S. Lucia 81.

LE
TURRA
NOTA
N. 11/RA
ST. 11/24
55135 SA

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

UNER C...
17 SET 2015

L'U...
DE LUCA ALBERTO
n. 2 del 11 Gennaio 2016

PARTI I

Sentenza Tribunale di Napoli - Sez.Lav .-
Numero 6568/2015
Dip. Gobbi Carla
Avv.ti Turrà Sergio e Daniela Vallifuoco

Diritti e onorari			1.775,00
spese generali	15,00%	1.775,00	266,25
			<u>2.041,25</u>
CPA	4%	2.041,25	81,65
			<u>2.122,90</u>
IVA	22%	2.122,90	467,04
TOTALE FATTURA			2.589,94
RITENUTA	20%	2.041,25	408,25
NETTO A PAGARE			2.181,69

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 2 del 11 Gennaio 2016

PARTE I



Giunta Regionale della Campania

Allegato 16
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 16 /2015

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04
BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 2 del 11 Gennaio 2016

PARTE I

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: La Greca Marina nata a Pollica (SA) il 03/09/1955 matr. 16294
c. f. LGRMRN55P43G796A

Avvocato: Marrone Massimo Via Casamartino, 7-80017 Melito di Napoli
c. f. MRRMSM68R27F111F

Oggetto della spesa: Indennità art. 16 L. 253/90, interessi legali, oneri riflessi, spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n.263937 del 17/04/2015 l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n .10679/14 del Tribunale di Napoli pronunciata il 13/11/2014 e notificata, informa esecutiva, a questa Amministrazione, il 02/01/2015

Con la suddetta sentenza il Tribunale di Napoli in parziale accoglimento della domanda *attore* proposta dalla dipendente La Greca Marina contro l'Ente regionale, volta ad ottenere il riconoscimento dell'indennità mensile di cui all'art. 16 della legge 253/90 dal 01/01/2004 al 30/09/2013 oltre interessi e rivalutazione, ha condannato la Regione Campania a pagare in favore della predetta ricorrente la somma di €.35.408,88, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna posta del credito al soddisfo.



Giunta Regionale della Campania

Allegato 16
(Punto 3 del dispositivo)

Il Giudice del Lavoro ha, altresì, condannato la Regione Campania, a pagare in favore della ricorrente le spese di lite liquidate in complessivi €. 3.515,00 oltre IVA e CPA e spese forfetarie nella misura del 15%, nonché €.225,00 per contributo unificato, con attribuzione al procuratore dichiaratosi abtipicpatario.

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n 230660 del 02/04/2015, ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico) , le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di somme relative ad accessori.

La suddetta U.O.D 07, con note prot .nn. 297259 del 29/04/2015 e 655593 del 01/10/2015 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola;

Qui disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30/10/2006 ha provveduto a compilare la scheda per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 10679/14 del Tribunale di Napoli pronunciata il 13/11/2014 e notificata, informa esecutiva, a questa Amministrazione, il 02/01/2015

TOTALE DEBITO

€ 55.885,99

Sig.ra La Greca Marina matr. 16294

- Indennità art.16 L. 253/90 dasl 01/01/2004 al 30/09/2013 € 35.408,88
- Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione € 12.489,74
- Interessi legali dal 01/01/2004 al 18/12/2015 € 2.633,56

- Competenze per spese di giudizio Avv. Marrone Massimo € 5.353,81

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

Nota prot. n. 263937 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale

- Sentenza n. 10679/14 del Tribunale di Napoli pronunciata il 13/11/2014 e notificata, informa esecutiva, a questa Amministrazione, il 02/01/2015
- Prospetto di calcolo competenze legali Napoli, 22/10/2015

Il responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

998



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0263937 17/04/2015 06,48

Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura

Ass. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 4.



20 APR 2015

n. 2 del 11 Gennaio 2016

PARTE I

Prat. CC. nn. 3666/14, 8730/13, 194/15, 2883/14. – Avv. Di Lascio

Trasmissione sentenze.

Facendo seguito a pregressa corrispondenza si trasmettono per i provvedimenti di competenza, copia delle sentenze, rese nei procedimenti indicati in tabella:

Nome	Sentenza	Autor.Giudiz.
Lauro Elio	2071/15	Trib. Napoli Lav.
Cannavale Raffaele +altri	2179/15	Trib. Napoli Lav.
Grimaldi Giuseppe	1901/15	Trib. Napoli Lav.
La Greca Marina	10679/14	Trib. Napoli Lav.

IL DIRIGENTE UOD/03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0007362 08/01/2015 11,33
 Mitt. : LA GRECA MARINA
 Ass. : A.G.C.4 Advocatura



(art. 10
 Napoli, 21/12/2014
 Il Cancelliere

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 TRIBUNALE DI NAPOLI

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza del
 seguente

SENTENZA
 nella controversia iscritta al n. 33413/13 R.G.

LA GRECA MARINA
 BOLLETTINO UFFICIALE
 della REGIONE CAMPANIA
 rapr

TRA
 come precisato all'udienza del 3.7.2014),
 'avv. Massimo Marrone

13-11-2014 ha pronunciato la
UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA
12 GEN 2015
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI Napoli, Via S. Lucia, 81 data di ricezione 3.9.1955,

- ricorrente -

CONTRO
 REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alba Di
 Lascio
 - resistente -

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 13.11.2013, la ricorrente in epigrafe, dipendente della Regione Campania, deduceva: di essere stata comandata a svolgere la propria prestazione di lavoro presso l'Autorità di Bacino Regionale Destra Sele dal 24.5.1999 al 30.9.2013; che la Regione Campania le ha erogato l'indennità mensile di cui all'art. 16 della legge 253/90 pari ad € 302,64 mensili solo fino al dicembre 2003; di aver proposto ricorso giudiziale al fine di ottenere il riconoscimento di tale indennità a decorrere dall'1.1.2004; che la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 4937/11 passata in giudicato, le ha riconosciuto il diritto a percepire tale indennità.

Sulla base di tali premesse, adiva il Giudice del Lavoro di Napoli al fine di sentir condannare la convenuta al pagamento della complessiva somma di € 35.408,88 a titolo di indennità ex art. 16 della legge 253/90 dall'1.1.2004 al 30.9.2013, come da conteggi contenuti in ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria, vinte le spese di lite, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatorio.

Autorizzata la rinotifica del ricorso, si costituiva la Regione Campania che, rappresentando l'infondatezza della domanda, concludeva per il rigetto del ricorso.

La domanda è fondata.

Il presente giudizio ha ad oggetto la quantificazione di somme, sulla base di una precedente statuizione, sia pure riferita ad un periodo del rapporto di lavoro parzialmente diverso.

E' noto l'orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Tribunale, secondo cui nel rapporto di durata l'accertamento contenuto nel titolo che costituisce *res iudicata* ha efficacia non soltanto rispetto al periodo temporale oggetto della pronunzia, ma anche in relazione al futuro svolgimento del rapporto.

L'estensione del giudicato ha il limite della persistenza dei presupposti di fatto e del quadro normativo di riferimento del giudizio già definito ("*rebus sic stantibus*").

Nel caso in esame, non avendo la contenuta allegato alcuna variazione della situazione di fatto e di diritto, ogni questione dalla stessa proposta, essendo attinente al merito della pretesa, è coperta dalla precedente decisione.

Ciò posto, si rileva che i conteggi elaborati da parte ricorrente allegati al ricorso, oltre a non essere stati contestati in memoria difensiva, sono esenti da omissioni o vizi logici, nonché coerenti nell'elaborazione contabile, e dunque possono porsi a base della decisione.

07 GEN 2015

Va, pertanto, emessa sentenza di condanna al pagamento di € 35.408,88, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna posta del credito al soddisfo.

Deve, invece, essere respinta la domanda relativa alla rivalutazione monetaria.

Ed invero, anche a seguito della sentenza 2 novembre 2000 n. 459 della Corte Costituzionale è ancora in vigore per i dipendenti pubblici l'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 che ha segnato il superamento del regime del cumulo degli interessi e della rivalutazione monetaria così come previsto dall'art. 429, III comma, cpc. Ed invero, con tale sentenza la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma limitatamente alle parole «*privati*».

Pertanto, la ricorrente, lavorando alle dipendenze di un ente pubblico, aveva l'onere di allegare e provare che il tempestivo pagamento della somma riconosciutagli lo avrebbe messo in condizione di evitare o ridurre gli effetti dell'inflazione, risultando inammissibile una rivalutazione di tipo automatico sulla semplice considerazione della notorietà della svalutazione (Cass. 16.7.92, n. 81; BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA, n. 11870; Cass. 19.11.91, n. 12381; cass. 6.9.91, n. 9399).

Nella specie non è stato, in proposito, né dedotto né provato.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- a) condanna la Regione Campania a pagare in favore della ricorrente la somma di € 35.408,88 oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna posta del credito al soddisfo;
- b) condanna la Regione Campania a pagare in favore della ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 3.515,00, oltre Iva e Cpa e spese forfettarie nella misura del 15%, nonché € 225,00 per contributo unificato, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.

In Napoli, il 13.11.2014

IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comunichiamo a tutti gli Ufficiali che ne siano richiesti

che segue spetti di meriti per il presente titolo di merito

Il merito di darvi assai della Forza

con corrervi quando mente

Copia conforme all'originale offerta del Tribu

Spelli, Sezione Lavora in forma ese

27 NOV. 2014

BOLLETTINO UFFICIALE n. 2 del 11 Gennaio 2016

della REGIONE CAMPANIA

IL CANCELLIERE

F. P.

V° per autentica
27 NOV. 2014
IL CANCELLIERE

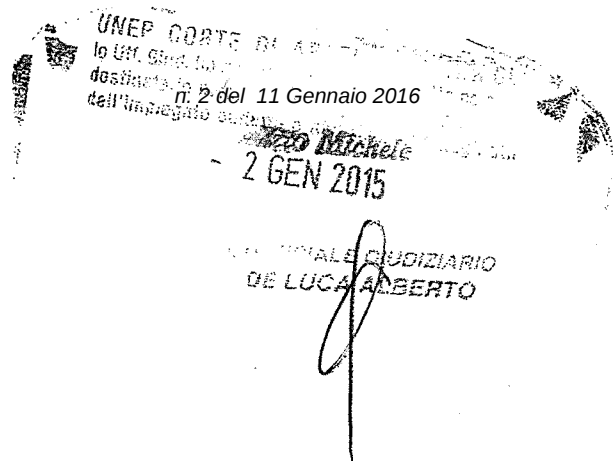
PARTI I

Relata di notifica

Si notifichi a:

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rapp.te p.t., dom.to per la carica alla
via S. Lucia n.81 – NAPOLI, per legale scienza.

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA



PARTE I

Sent. del Trib. di NA -Sez.Lav.-
Numero 10679/2014
Dip. La Greca Marina
Avv. Massimo Marrone

Diritti e onorari			3.515,00
spese generali	15,00%	3.515,00	<u>527,25</u>
			4.042,25
	4%	4.042,25	<u>161,69</u>
			4.203,94
IVA	22%	4.203,94	924,87
TOTALE FATTURA			5.128,81
RITENUTA	20%	4.042,25	808,45
Contributo Unificato stabilito in sentenza			225,00
TOTALE FATTURA	5128,81 +	225,00 =	5.353,81
NETTO A PAGARE	4.320,36 +	225,00	4545,36

C | BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 2 del 11 Gennaio 2016

PARTE I



Napoli, 29 ottobre 2015

Giunta Regionale della Campania

Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane

**Al Consiglio Regionale
della Campania
Sede**

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0733136 29/10/2015 14,21

Mitt. : 5514 Direzione Generale per le Riso...

Dest. : CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Classifica : 7.1.18. Fascicolo : 4 del 2015

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA



n. 2 del 11 Gennaio 2016

PARTE I

Oggetto: Proposta di deliberazione di Giunta Regionale per un disegno di legge ad oggetto: "Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118". Importo complessivo €.359.278,04,/. Relazione illustrativa di accompagnamento.

Il disegno di legge indicato in oggetto prevede, all'articolo 1, il riconoscimento di debiti fuori bilancio a fronte di nove titoli esecutivi emessi dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria in relazione a contenziosi promossi da dipendenti di questa Amministrazione.

Come è noto, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti dai titoli sopra menzionati deve avvenire mediante legge regionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

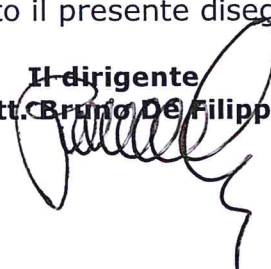
L'ammontare complessivo dei debiti fuori bilancio è pari ad € 359.278,04, di cui € 278.251,47 a titolo di sorta capitale, rivalutazione monetaria e spese legali, € 47.362,39 a titolo di oneri riflessi e € 33.664,18 a titolo di interessi legali.

In allegato al disegno di legge è riportato il prospetto, richiesto dall'Ufficio legislativo del Presidente, dove sono indicati i titoli esecutivi, i beneficiari degli importi per i quali l'Amministrazione regionale è stata condannata.

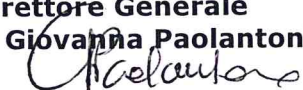
Sono allegate anche sedici schede di rilevazione di partita debitoria, ciascuna per ogni titolo esecutivo, che riassumono la vicenda e gli elementi identificativi del debito.

All'articolo 2 del disegno di legge è indicata la copertura finanziaria della spesa che risulta a carico dei capitoli di spesa 387, 388 e 389, mediante la variazione di bilancio di pari importo effettuata contestualmente alla deliberazione di Giunta Regionale che ha proposto il presente disegno di legge.

Il dirigente
Dott. Bruno De Filippis



il Direttore Generale
dott.ssa Giovanna Paolantonio



Allegato delibera di variazione del bilancio
Rif. Delibera di Giunta n. del

SPESE

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI								Capitolo di entrata correlato
						Residui presunti		Previsione di competenza		Previsione di cassa		Fondo Pluriennale Vincolato		
						in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	
1	10	1	101	30	Stipendi ed altri assegni fissi al personale non dirigente				359278,04		359278,04			
1	10	1	101	387	Pagamento di debiti fuori bilancio ex art. 47 LR 7/2002 derivanti da sentenze passate in giudicato in materia di personale relative a compensi riconosciuti, rivalutazioni e spese legali di competenza della D.G. 55.14			278251,47		278251,47				
1	10	1	101	388	Pagamento di debiti fuori bilancio ex art. 47 LR 7/2002 derivanti da sentenze passate in giudicato in materia di personale relative a oneri riflessi di competenza della D.G. 55.14			47362,39		47362,39				
1	10	1	107	389	Pagamento di debiti fuori bilancio ex art. 47 LR 7/2002 derivanti da sentenze passate in giudicato in materia di personale relative a interessi di competenza della D.G. 55.14			33664,18		33664,18				
		Totale Programma 10 della Missione 1						359278,04	359278,04	359278,04	359278,04			
	Totale Missione 1							359278,04	359278,04	359278,04	359278,04			
Totale Spese								359278,04	359278,04	359278,04	359278,04			

**ALLEGATO 1) alla deliberazione di Giunta Regionale n. _____ del _____ ad oggetto:
"Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Importo complessivo euro 359.278,04"**

REGIONE CAMPANIA

DISEGNO DI LEGGE AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA

"Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Importo complessivo euro 359.278,04"

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

1. Il debito fuori bilancio, pari a complessivi Euro 359.278,04 derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall'autorità giudiziaria, riassuntivamente descritto nell'allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di approvazione dalla presente disposizione legislativa è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

Art. 2

(Norma Finanziaria)

1. Al finanziamento del debito di cui all'articolo 1 si provvede con variazione di bilancio effettuata ai sensi dell'art. 51, del D.Lgs. n.118/2011 e succ. modif. e integr., in termini di competenza e cassa della somma di euro 359.278,04 a valere sullo stanziamento della Missione 1 - Programma 10 - Titolo 01 del bilancio per l'esercizio finanziario 2015.

2. Il pagamento a favore dei creditori è eseguito con espressa riserva di ripetizione all'esito dell'eventuale giudizio di opposizione.

Art.3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Allegato A al Disegno di Legge "Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Importo complessivo € 359.278,04"

Scheda rilevazione partita debitoria	Titolo del debito		Beneficiario	Importo spettante	Imputazione			Importo complessivo del titolo esecutivo
	Ufficio giudiziario	Provvedimento			sorta capitale	oneri riflessi	interessi legali	
Scheda 1	Corte di Appello di Napoli	Sentenza n. 4216/2014	Maglione Adele	€ 42.762,22	€ 24.071,02	€ 7.648,23	€ 11.042,97	€ 42.762,22
Scheda 2	Corte di Appello di Napoli	Sentenza n. 2622/2014	Parisi Ciro Avv. Monetti	€ 2.738,12	€ 3.806,40		€ 2.738,12	€ 6.544,52
				€ 3.806,40				
Scheda 3	Consiglio di Stato	Sentenza n. 3975/2014	Morlando Giuliano	€ 42.637,42	€ 27.230,54	€ 8.473,05	€ 6.933,83	€ 42.637,42
Scheda 4	Tribunale di Napoli	Sentenza n. 11868/2014	Sorbilli Federico	€ 77.202,13	€ 76.957,45		€ 244,68	€ 77.202,13
Scheda 5	Tribunale di Napoli	Sentenza n. 7505/2014	Armato Adriana Avv. Marrone Massimo	€ 42.068,95	€ 28.843,26	€ 10.173,85	€ 3.051,84	€ 45.431,27
				€ 3.362,32	€ 3.362,32			
Scheda 6	Tribunale di Napoli	Sentenza n. 7505/2014	De Marco Sara	€ 19.642,69	€ 19.642,69			€ 19.642,69
Scheda 7	Consiglio di Stato	Sentenza n. 3046/2015	De Marco Sara	€ 3.806,40	€ 3.806,40			€ 3.806,40
Scheda 8	Tribunale di Napoli	Sentenza n. 2338/2012	Stipa Fiorella	€ 1.395,68	€ 1.395,68			€ 1.395,68
Scheda 9	Tribunale di Napoli	Sentenza n. 19024/2013	Mazzola Anna	€ 1.395,68	€ 1.395,68			€ 1.395,68
Scheda 10	Tribunale di Napoli	Sentenza n. 24419/2011	Crino Vittorio	€ 5.978,60	€ 4.260,83		€ 1.717,77	€ 5.978,60

Allegato A al Disegno di Legge "Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Importo complessivo € 359.278,04"

Scheda rilevazione partita debitoria	Titolo del debito		Beneficiario	Importo spettante	Imputazione			Importo complessivo del titolo esecutivo
	Ufficio giudiziario	Provvedimento			sorta capitale	oneri riflessi	interessi legali	
Scheda 11	Tribunale di Napoli	Sentenza n. 6802/2014	D'Eboli Concetta	€ 3.752,01	€ 2.861,23		€ 890,78	€ 3.752,01
Scheda 12	Tribunale di Napoli	Sentenza n. 9367/2014	Pinto Maria Luisa Avv. Siviero-Pinto	€ 33.741,41 € 3.064,15	€ 22.959,74 € 3.064,15	€ 8.098,60	€ 2.683,07	€ 36.805,56
Scheda 13	Tribunale di S.M. Capua Vetere	Sentenza n. 6793/2012	Ievoli Giuseppe Avv. Esposito Vincenzo	€ 2.552,08 € 1.903,20	€ 1.965,16 € 1.903,20		€ 586,92	€ 4.455,28
Scheda 14	TAR Campania	Sentenza n. 806/2000	Pietrosanto Gerardo	€ 3.693,84	€ 2.255,86	€ 478,92	€ 959,06	€ 3.693,84
Scheda 15	Tribunale di Napoli	Sentenza n. 6568/2015	Gobbi Carla Turrà-Vallifuoco	€ 5.298,81 € 2.589,94	€ 5.117,23 € 2.589,94		€ 181,58	€ 7.888,75
Scheda 16	Tribunale di Napoli	Sentenza n. 10679/2014	La Greca Marina Avv Marrone	€ 50.532,18 € 5.353,81	€ 35.408,88 € 5.353,81	€ 12.489,74	€ 2.633,56	€ 55.885,99
					€ 278.251,47	€ 47.362,39	€ 33.664,18	€ 359.278,04